



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

## **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato**

Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica

Ufficio IV

---

### RELAZIONE

sulla verifica amministrativo-contabile effettuata presso il

## **COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)**

dal 16 gennaio al 28 marzo 2024

Roma, 30 maggio 2024

Il dirigente S.I.Fi.P.  
(Roberto Forneris)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Roberto Forneris', written over the printed name.

## SOMMARIO

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>Capitolo I – LE SOCIETÀ PARTECIPATE .....</b>	<b>5</b>
1.1 L’attuale articolazione delle partecipazioni societarie del Comune di Novi Ligure.....	5
1.2 Il piano di revisione straordinaria <i>ex art. 24 TUSP</i> e la revisione degli statuti societari .....	29
1.3 Lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria e l’aggiornamento operato con le ricognizioni periodiche <i>ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016</i> .....	33
1.4 Modalità di esercizio del controllo.....	38
<i>1.4.1 Gli adempimenti di cui all’art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.....</i>	<i>48</i>
<i>1.4.2 Gli adempimenti di cui all’art. 1, commi 550 e ss., legge 27.12.2013, n. 147, e all’art. 21, comma 1, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175 .....</i>	<i>52</i>
<i>1.4.3 Gli adempimenti di cui all’art. 192, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 .....</i>	<i>57</i>
1.5 I compensi previsti per gli amministratori degli organismi partecipati .....	58
1.6 Il bilancio consolidato .....	64
<b>Capitolo II – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA .....</b>	<b>68</b>
2.1 Attuazione delle misure previste per l’anticorruzione e la trasparenza .....	68
<b>Capitolo III – RAZIONALIZZAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI.....</b>	<b>71</b>
3.1 Le forniture di beni e servizi e gli obblighi di acquisto tramite MePA e Consip .....	71
3.2 Gli obblighi di cui all’art. 37, c. 4, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50 .....	72
<b>Capitolo IV – TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....</b>	<b>75</b>
4.1 Le tempistiche di pagamento dei debiti commerciali .....	75
<b>ELENCO DEGLI ALLEGATI .....</b>	<b>87</b>

**ELENCO DELLE TABELLE .....89****PREMESSA**

Il Ragioniere Generale dello Stato, in esecuzione della direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha disposto, con nota prot. n. 7868 (S.I. **1833/IV/2024**) del 9 gennaio 2024, l'esecuzione di una verifica amministrativo-contabile nei confronti del Comune di NOVI LIGURE (AL), ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, dell'art. 15 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e secondo le norme che regolano la funzione dei Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato, con particolare riferimento all'art. 7 del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103 – Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e all'art. 3 del D.M. 30 settembre 2021. L'Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, con distinta nota prot. n. 9123 del 10 gennaio 2024, ha incaricato della verifica il sottoscritto dirigente del medesimo Ispettorato Generale dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica Roberto Forneris.

L'ispezione ha avuto ad oggetto i seguenti argomenti:

- rispetto della disciplina prevista in materia di società partecipate – d.lgs. n. 175/2016 s.m.i.;
- analisi sintetica dei risultati del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis TUEL;
- verifica della modalità di organizzazione del sistema dei controlli di cui all'art. 147-quater d.lgs. n. 267/2000;
- rispetto del limite massimo dei compensi previsti dall'ordinamento per gli amministratori delle società partecipate;
- modalità di attuazione delle misure previste per l'anticorruzione (l. 6.12.2012, n. 190) e per la trasparenza (d.lgs. 14.03.2013, n. 33 s.m.i. e articoli 22 e 29 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50), con un approfondimento specifico concernente il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dai diversi provvedimenti legislativi intervenuti in materia e relative sanzioni;
- rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, di cui al d.lgs. n. 231/2002 come modificato dal d.lgs. n. 192/2012, analisi dei motivi degli eventuali scostamenti e rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 8 del d.l. n. 66/2014;
- verifica degli obblighi previsti dalla circolare n. 1/2024 del Dipartimento RGS e del Dipartimenti della Funzione pubblica avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative”*.
- rispetto della normativa di settore in materia di razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti.

L'ispezione si è svolta (in presenza) dal 16 gennaio al 28 marzo 2024 (con lunghi periodi di assenza) e ha goduto della piena e fattiva collaborazione degli uffici interessati. In particolare, la

verifica è stata effettuata attraverso periodiche interlocuzioni con il Segretario Generale dott. Pier Giorgio Cabella e con il dirigente preposto al Settore Finanziario dott. Roberto Moro, che si ringraziano – insieme a tutti i loro collaboratori – per la cortese collaborazione e la fattiva disponibilità.

## **CAPITOLO I – LE SOCIETÀ PARTECIPATE**

### **1.1 L'attuale articolazione delle partecipazioni societarie del Comune di Novi Ligure**

Come risulta sinteticamente dalle rappresentazioni grafiche e dai Piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipate adottati *ex art.* 20 e 24 del TUSP, nonché sulla base di quanto riferito in sede di verifica in ordine agli aggiornamenti nel frattempo intervenuti, la situazione al 1° gennaio 2024 delle società partecipate direttamente dal Comune di NOVI LIGURE è quella riportata sinteticamente nella tabella n. 1 che segue.

Considerata la **relativa vastità** delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di NOVI LIGURE è infatti da ritenersi utile partire proprio **dall'approdo dell'articolato processo di razionalizzazione** implementato dall'ente locale, anche al fine di restringere l'interesse alle società ancora in essere al 1° gennaio 2024 piuttosto che a società di cui si è proceduto con l'alienazione della partecipazione.

**Tabella n. 1**  
**SOCIETÀ PARTECIPATE DIRETTAMENTE – 1.01.2024**

	<b>Società</b>	<b>% partecip.</b>	<b>Attività svolta</b>
<b>1</b>	<b>ACOS</b> S.p.a.	64,31%	<i>Holding</i> industriale capogruppo di società che operano nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente e nella gestione di impianti sportivi.
<b>2</b>	<b>AMIAS</b> <sup>(1)</sup> S.r.l.	25,69%	Servizio idrico integrato.
<b>3</b>	<b>SRT</b> <sup>(2)</sup> S.p.a.	14,13%	Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi.
<b>4</b>	<b>CIT</b> <sup>(3)</sup> S.p.a. (in fallimento dal 12.01.2023)	10,48%	Trasporto pubblico locale – Parcheggi.
<b>5</b>	<b>FOR.AL</b> <sup>(4)</sup> S.c.a.r.l.	10,00%	Formazione professionale.
<b>6</b>	<b>ALEXALA</b> <sup>(5)</sup> S.c.a.r.l.	4,03%	Promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica.
<b>7</b>	<b>LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI</b> S.p.a.	0,30%	Produzione latte e prodotti caseari.

Fonte: Sezione Amm.ne trasparente del sito *web* istituzionale e informazioni acquisite in sede di verifica

Alla Sezione amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale – Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “Società partecipate” – sono rintracciabili (cliccando sui rispettivi *link*) i dati informativi relativi a ciascuna partecipazione societaria – diretta (**All. 1**) e indiretta (**All. 2**) – richiesti dall'art. 22 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.

<sup>(1)</sup> Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali.

<sup>(2)</sup> Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti.

<sup>(3)</sup> Consorzio Intercomunale Trasporti.

<sup>(4)</sup> Consorzio per la formazione professionale nell'alessandrino.

<sup>(5)</sup> Agenzia Turistica Locale della Provincia di Alessandria.

Va osservato, in proposito, che alla data del 20.03.2024 i suddetti dati informativi non sono aggiornati, atteso che il prospetto delle partecipazioni dirette (**All. 1**) riporta la dicitura “*Aggiornato alla data del 31 maggio 2022*” ed i risultati di esercizio delle partecipazioni dirette si riferiscono al triennio 2018-2020. Analogamente, anche il prospetto relativo alle partecipazioni indirette (**All. 2**) riporta la dicitura “*Aggiornato alla data del 31 maggio 2022*” ed i risultati di esercizio dell’ultimo triennio si riferiscono ancora al triennio 2018-2020. Sia per le partecipazioni dirette che per quelle indirette l’onere complessivo gravante sul bilancio dell’amministrazione si riferisce al 2021, così come non sono aggiornate le percentuali di partecipazione né la procedura fallimentare in corso (CIT S.p.a.). Anche la rappresentazione grafica (**All. 3**) alla data del 20.03.2024 risulta essere chiaramente non aggiornata, atteso che riporta percentuali di partecipazione in CIT S.p.a. e in CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. non più corrispondenti alla partecipazione effettiva.

**È quindi necessario che l’Ente si attivi per aggiornare le pubblicazioni richieste dall’art. 22 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33.**

\*\*\*\*\*

Sempre in ordine alla suddetta articolazione delle partecipazioni societarie dirette (tabella n. 1), oggetto precipuo della presente analisi, va sottolineato che l’attuale articolazione risulta essere tale già in esito ad un processo di progressiva razionalizzazione, avviato in seguito alle norme che hanno sospinto gli enti in tale direzione, anche *ante* d.lgs.19.08.2016, n. 175. Va rammentato, infatti, che già l’art. 3, c. 27, 28 e 29, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) aveva introdotto, per gli enti pubblici:

- ✓ il divieto di costituire e mantenere partecipazioni dirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività non strettamente necessarie al conseguimento delle loro finalità istituzionali (c. 27 e 28);
- ✓ il conseguente obbligo di dismettere le suddette partecipazioni a seguito di ricognizione approvata dall’organo competente, il Consiglio comunale per gli enti locali (c. 29).

Successivamente, tra le varie disposizioni legislative che, per esigenze di finanza pubblica, si erano poste l’obiettivo di ridurre di numero o almeno di arrestare il proliferare delle società partecipate, va segnalato quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

L’art. 1, c. 611, della stessa legge, infatti, ha imposto agli enti locali di avviare un percorso di razionalizzazione dei propri organismi partecipati finalizzato alla loro riduzione sulla base di determinati criteri, tra cui, in primis, è menzionato quello della non indispensabilità, riprendendo per certi versi quanto già a suo tempo previsto dall’art. 3, c. 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ora abrogato dal d.lgs.19 agosto 2016, n. 175, circa il divieto di costituire (e mantenere partecipazioni in) società aventi per oggetto la produzione di beni o servizi non strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il successivo comma 612 prevedeva, a carico della figura di vertice dell’ente, l’onere di definire e approvare un Piano operativo di razionalizzazione delle proprie partecipate entro il 31.03.2015.

Atteso che si tratta, comunque, di atti ormai relativamente remoti, non è stato ritenuto proficuo operare un esame approfondito di tali adempimenti. Con il fine di chiarire, comunque,

quella che fu l'immediata situazione *ante* TUSP, si è preso però atto delle partecipazioni in essere<sup>(6)</sup> alla data di adozione del **decreto sindacale n. 5 del 28.04.2015** <sup>(7)</sup>.

Sussistevano quindi, al momento, **11 partecipazioni dirette**, fra le quali **le 7 ancora in essere al 1.01.2024** (tabella 1) **ed altre 4 di cui 3 già in liquidazione**. L'unica partecipazione diretta non più in essere al 1.01.2024 e non in liquidazione al 31.03.2015 era quella nel **CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV)**, che peraltro non risulta avesse forma societaria.

Va preso atto che in riferimento alla partecipazione nella **CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.** veniva stabilito quanto segue: *“la partecipazione non è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”*.

In riferimento alla partecipazione in **AMIAS S.p.a.** veniva invece ritenuto che *“la società ha affittato il ramo d'azienda a Gestione Acqua e di fatto costituisce una società patrimoniale, proprietaria di impianti di depurazione e reti fognarie. Rientra nella casistica di cui al comma 611 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti) e pertanto andrebbe soppressa. La soppressione creerebbe però più problemi di quelli che risolve, in quanto è impensabile frazionare impianti di depurazione tra i comuni soci, sui quali ricadrebbero peraltro le quote di mutui per investimento non ancora completamente ammortizzati. Finalità di risparmio possono essere conseguite riducendo il numero di amministratori, prevedendo un amministratore unico, trasformando la società in srl e riducendo o eliminando gli organi di revisione contabile”*.

<sup>(6)</sup> “Il comune di Novi Ligure partecipa direttamente al capitale delle seguenti società, in ordine di quota percentuale posseduta:

1. NOVISERVIZI srl in liquidazione;
1. ACOS spa, che detiene partecipazioni in:
  - 2.1. ACOS ENERGIA spa (75%);
  - 2.2. ACOSI' srl (100%)
  - 2.3. GESTIONE ACQUA spa (63,22%)
  - 2.4. AQUARIUM s.s.d.p.a. (92,50%)
  - 2.5 ACOS AMBIENTE srl (70%), che a sua volta detiene partecipazioni in:
    - 2.5.1. GESTIONE AMBIENTE spa (45 %) che detiene partecipazioni in:
      - 2.5.1.1. 5 VALLI SERVIZI srl (40%)
      - 2.5.1.2. ECONET srl (40%)
  - 2.6. ACOS RETI GAS srl (100%)
  - 2.7. LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A (1,61%)
2. CIT spa, che detiene una partecipazione in:
  - 3.1 SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI srl (9,45%)
3. AMIAS spa;
4. SRT spa;
5. FOR.AL scarl;
6. ALEXALA AGENZIA TURISTICA LOCALE;
7. ENERGIA E TERRITORIO spa in liquidazione;
8. CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI spa, società mista partecipata allo 0,46%, attiva nel settore della produzione di latte e prodotti caseari;
9. RES TIPICA INCOMUNE scarl in liquidazione, società mista partecipata allo 0,44%, attiva nel settore dello sviluppo e gestione dei servizi on line;
10. CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio ex art. 2602 C.C., partecipato allo 0,11%, attivo nel settore energetico”.

<sup>(7)</sup> “Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie – Approvazione – art. 1, comma 612, l. n. 190/2014”.

Per quanto riguarda la *holding* controllata ACOS S.p.a., viene ritenuto che *“la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione. È auspicabile una semplificazione delle partecipazioni della holding ACOS spa”*. Obiettivamente suggestivo l’auspicio espresso, se solo si considera che su tale società *holding* il Comune di NOVI LIGURE deteneva (e detiene) il controllo.

La Relazione sull’attuazione di detto Piano è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo piemontese della Corte dei conti con atto datato 23.03.2016. Fra l’altro, viene ivi specificato, in ordine alla partecipazione nella CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a., quanto segue: *“Sono state date disposizioni all’ufficio Patrimonio del Comune di attivare le necessarie procedure di alienazione. Sono in corso le stime per bandire la gara.”*.

\*\*\*\*\*

Di seguito vengono sintetizzate alcune considerazioni che sono emerse dalla lettura delle pubblicazioni già richiamate oltre che dalla lettura del piano di revisione straordinaria delle partecipate (adottato *ex art.* 24 del T.U.S.P.) e dei piani di revisione periodica (adottati *ex art.* 20 stesso T.U.), che saranno poi oggetto di specifica trattazione nei paragrafi 1.2 e 1.3 riportati nel seguito di questo referto ispettivo. Copia dei Piani di revisione erano stati richiesti (**All. 4**) fin dal primo giorno di verifica, atteso che alla Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale era stato rintracciato unicamente il Piano di revisione periodica al 31.12.2022 adottato con deliberazione C.C. n. 41 del 27.12.2023.

Va detto, preliminarmente, che in ordine a tali documenti, ed in generale in riferimento alla gestione delle società partecipate dal Comune di NOVI LIGURE, sono intercorse molteplici interlocuzioni con la Sezione regionale di controllo piemontese della Corte dei conti, a cui si farà un sintetico cenno di seguito (si tratta di una mole davvero ingente di documenti, di cui si è presa solo una sommaria visione):

- con nota prot. n. 9755 del 15.07.2020 la Sezione richiese, in particolare, un aggiornamento in relazione a diverse partecipazioni, in particolare CIT S.p.a., FOR.AL Scarl, Energia e Territorio S.r.l., La Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.a., Res Tipica Incomune Scarl, Noviservizi S.r.l., Aquarium S.s.d.p.a.;
- sulla situazione di CIT S.p.a. la Corte chiese poi un ulteriore aggiornamento al 31.12.2020 da prodursi entro il 15.01.2021, ed inoltre chiese un aggiornamento anche in riferimento a Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.a., Noviservizi S.r.l. e Aquarium S.s.d.p.a. ora Anemos S.s.d.r.l.;
- con deliberazione n. 1/2021/SRCPIE/PRSE del 18.01.2021 la Sezione di controllo, in riferimento a CIT S.p.a. invitava l’ente locale socio ad *“... ad attivarsi tempestivamente nei confronti della società stessa, affinché gli organi sociali competenti, a seguito di un’adeguata valutazione del rischio, adottino, senza indugio, un’idonea concreta revisione del piano di risanamento, ...”*, disponendo poi *“... che l’Ente, all’esito di un rigoroso monitoraggio della situazione afferente la partecipata C.I.T. s.p.a., con particolare riguardo alle criticità connesse al precario recupero dei crediti, alla mancanza di liquidità ed alla contestuale difficoltà di accedere al credito bancario, all’incremento dei debiti verso l’erario e verso i fornitori, alla gestione aziendale inefficiente, rappresentata, fra l’altro,*



*dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con significativo aumento di tutti i costi e diminuzione dei ricavi, ed, ovviamente, ad ogni altra criticità eventualmente sopravvenuta, provveda a trasmettere a questa Sezione regionale di Controllo, entro e non oltre due mesi, dalla ricezione della presente deliberazione, il monitoraggio circa lo stato di attuazione e gli effetti dei provvedimenti assunti, corredata di motivato parere dell'Organo di revisione. ...". Appare poi importante metterne in risalto anche ulteriori passaggi riportati nelle premesse, in funzione dei successivi accadimenti <sup>(8)</sup>.*

- la Sezione ha chiesto poi un ulteriore aggiornamento dettagliato in riferimento a CIT S.p.a., da tramettersi entro il 31.07.2021.

Sono seguite poi ulteriori interlocuzioni/aggiornamenti, dalle quali si deduce come la locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia monitorato attentamente la partecipazione nella società CIT S.p.a., fino all'epilogo, il fallimento dichiarato dal Tribunale di Alessandria nel gennaio 2023.

- **1 – ACOS S.p.a.**

Dal sito *web* istituzionale della società si evince chiaramente che trattasi di una *holding multiutility* le cui attività vengono riportate sinteticamente nella nota a piè di pagina <sup>(9)</sup>.

---

<sup>(8)</sup> "... il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati si ritiene permanga del tutto precluso, allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, situazione che ricorre ampiamente nella fattispecie. ...

la Sezione, in primo luogo, evidenzia in materia, la specifica ipotesi di divieto, posta dall'art. 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016, ipotesi relativa a società con tre anni consecutivi di perdite di esercizio e, in secondo luogo, richiama l'indirizzo contabile consolidato (v., ex multis, Sez. Controllo Lombardia, delib. n. 108/2020), in base al quale un'amministrazione pubblica, che intenda farsi carico dei risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, "...è tenuta a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali e deve evidenziare, in particolare, le ragioni economico-giuridiche dell'operazione. Tali motivazioni, che devono essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, richiedono: una previa e adeguata verifica delle criticità all'origine delle perdite, l'individuazione di eventuali responsabilità gestionali e un'accurata valutazione circa l'opportunità della conservazione dell'organismo partecipato o del mantenimento della partecipazione, una disamina sulla convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili. La motivazione della deliberazione dell'Amministrazione deve mostrare la conformità ai parametri della legalità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità su cui l'azione amministrativa si dovrebbe reggere, secondo gli articoli 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 97 della Costituzione".

Il tendenziale generale divieto di soccorso finanziario – che, come noto, diviene ancor più rigoroso nei confronti di società poste in stato di liquidazione, che, come tali, non possono intraprendere nuove operazioni rientranti nell'oggetto sociale ma devono risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura – impone, pertanto, all'ente pubblico socio di astenersi dal compimento di attività dirette semplicemente a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie. ...

La legittimità di un'operazione di "soccorso", in realtà, è stata riscontrata soltanto con riferimento a poche situazioni: la necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali o il pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società (cfr. ex multis, Sez. Controllo Lombardia n. 69/2020; idem, Sezione Controllo Emilia-Romagna n. 40/2020)".

<sup>(9)</sup> **"Le attività del gruppo – Area di consolidamento"**

**ACOS Energia S.p.A.**, costituita nel 2003 in ossequio ai dettami normativi connessi alla separazione funzionale tra attività di distribuzione del gas (qualificabile quale servizio pubblico locale) ed attività di commercializzazione (attività soggetta a libera concorrenza), persegue peculiarmente la **vendita di gas metano ed energia elettrica**. Acos Energia S.p.a. opera nei comuni dell'area del Novese, Ovadese e basso Alessandrino. Dal febbraio 2004 Acos Energia ha iniziato un'attività di vendita anche su reti di distribuzione gas di altri gestori, fornendo i propri servizi ad un ampio numero di clienti. In particolare la vendita di gas di Acos Energia S.p.a. si estende nei Comuni di Novi Ligure, Pasturana, Tassarolo, Basaluzzo, Fresonara, Predosa, Carpeneto, Rocca Grimalda, Francavilla, Capriata (frazioni), Parodi Ligure, Morsasco, Cremolino, Molare, Prasco, Grondona, Albera, Cabella, Mongiardino, Rocchetta Ligure,

Trattasi di un a partecipazione davvero rilevante per il Comune di NOVI LIGURE che la controlla (64,31%), basti dire che la stessa faceva registrare nel Bilancio consolidato al 31.12.2021 (non risulta pubblicato alla relativa Sezione Società trasparente del sito *web* istituzionale il Bilancio consolidato al 31.12.2022) un patrimonio netto pari ad euro 67.945.392, ricavi da vendite e prestazioni per euro 74.763.618, un utile di esercizio pari ad euro 3.958.038. Per avere un sommario raffronto con il bilancio del controllante basti riferire che il Rendiconto 2021 evidenziava impegni di parte corrente pari ad euro 24.178.835 ed impegni di parte capitale per euro 1.662.247.

---

*Roccaforte Ligure, Arquata Scrivia (Reti di distribuzione gestite da ACOS RETI GAS S.R.L.) – Cassano Spinola, Gavazzana, Sardigliano, Borghetto Borbera, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Stazzano, Ovada, Castelletto D'Orba, Capriata D'Orba, San Cristoforo, Silvano D'Orba, Tagliolo Monferrato, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Frugarolo, Casalmemelli, Castellazzo Bormida, Gamalero, Strevi, Cassine, Rivalta Bormida, Pozzolo Formigaro, Gavi, Bosio, Carrosio, Voltaggio, Fraconalto, Lerma, Casaleggio, Mornese, Montaldeo, Alessandria (Comuni nei quali le reti di distribuzione gas sono gestite da altri operatori di vettoriamiento).*

**RETI S.r.l.**, nell'ambito del quadro normativo di riferimento del settore gas, gestisce il **servizio di distribuzione del gas metano** separato dall'attività di commercializzazione, come definito dal D.Lgs. 164 del 23.05.2000 (Decreto Letta) e, a far data dal 1° gennaio 2012, separato dalla Holding in cui era verticalmente integrato (Unbundling Funzionale AEEG) al fine di garantire l'indipendenza, la neutralità e la terzietà del gestore delle infrastrutture nella gestione del pubblico servizio. ACOS RETI GAS S.r.l. distribuisce il metano nei Comuni di: Novi Ligure, Pasturana, Tassarolo, Basaluzzo, Fresonara, Predosa, Carpeneto, Roccagrimalda, Francavilla, Capriata (Frazioni), Parodi Ligure, Morsasco, Cremolino, Molare, Prasco, Arquata Scrivia, Grondona, Albera Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino, Rocchetta Ligure, Roccaforte, Trisobbio (in parte).

Nel 2016, in ottemperanza alle disposizioni dell'AEEG (oggi ARERA) riguardanti l'unbundling funzionale, le aziende di distribuzione non dovevano avere più nessun tratto distintivo in comune con le aziende di vendita (compreso il marchio) viene quindi modificata la ragione sociale di Acos Reti Gas s.r.l. in Reti s.r.l.

Al 31 dicembre 2014 la rete risultava estesa per circa 467 km, comprendendo 26.192 PDR (punti di erogazione gas). L'Azienda ha aderito al Codice di Rete tipo emanato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che regola e garantisce parità di condizioni d'accesso alla propria rete di distribuzione per tutte le società di vendita del gas naturale.

**ACOSì S.r.l.**, nata nel 2003 è la società che si occupa del servizio gestione calore, attraverso la riconversione, la conduzione e la manutenzione degli impianti termici di edifici pubblici e privati.

**Gestione Acqua S.p.A.** è l'azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato (servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; di fognatura e di depurazione delle acque reflue) in 58 Comuni all'interno dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino", abbracciando un bacino di utenza di circa 45.000 clienti. Gestione Acqua S.p.a. è partecipata oltre che da ACOS, ASMT Tortona e da AMIAS. La società ha ottenuto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi del D. Lgs 267/2000 art 113 c. 5 lett. b., fino al 2022.

**Gestione Ambiente S.p.A.**

nel 2016 viene costituita Acos Ambiente S.r.l. società incaricata della gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nei Comuni compresi nella zona omogenea n. 2 – Novese.

Nell'imminenza del termine concessorio per il servizio di raccolta e trasporto l'autorità di bacino (Consorzio Smaltimento rifiuti) si è resa disponibile ad accordare un allungamento concessorio sino al 2036, a condizione che l'operatività confluisca in un unico operatore istituzionale, individuato in Gestione Ambiente S.p.A. Quest'ultima compagine societaria, già partecipata da Acos Ambiente s.r.l., è oggi consolidata da Acos S.p.A. detenendo la maggioranza del capitale

**Aquarium S.S.D.P.A. (ora ANEMOS)** è la società nata nel 2002 per realizzare e poi gestire la piscina coperta a Novi Ligure e gli attigui impianti sportivi. Entrambe le attività hanno fin da subito riscontrato ampio gradimento da parte del pubblico, registrando nel tempo un continuo aumento della clientela. Nel 2018 per ragioni di opportunità e connesse all'applicazione all'articolo 3 comma 2 del D.lgs 175/2016 (legge Madia) si è provveduto alla trasformazione omogenea da Società per Azione in Società a responsabilità limitata e contestuale modifica della denominazione in ANESOM S.S.d.a.r.l.

*Le attività del Gruppo – Le partecipate*

**Gestione Acqua S.p.A.**, è stata realizzata per l'affidamento del servizio idrico integrato ed è partecipata oltre che da ACOS, ASMT Tortona e da AMIAS. Ha ottenuto la gestione del servizio idrico ai sensi del D. Lgs 267/2000 art 113 c. 5 lett. b. sino al 2022".

Va quindi preso atto di una certa “sproporzione” fra la dimensione del controllante e quella della controllata, circostanza che potrebbe anche ingenerare problematicità in ordine ai reciproci rapporti di forza.

Stando comunque alle previsioni del TUSP, va preliminarmente preso atto che ACOS S.p.a. è una *holding* di società finalizzate alla “*produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, c. 2, lett. a)*”, come indicato nei provvedimenti di revisione straordinaria e periodica delle società partecipate. Inoltre, la stessa Capogruppo non ha mai fatto registrare, in tutto il periodo 2017-2023, le condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del medesimo T.U.

Da nessun atto esaminato, tuttavia, si rintraccia un’idonea motivazione in ordine al mantenimento della partecipazione in ACOS S.p.a. La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie – nell’adunanza del 19 luglio 2017 <sup>(10)</sup> che aveva adottato le Linee d’indirizzo (per gli enti territoriali con annesso modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti) per il corretto adempimento delle disposizioni di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, aveva anche precisato che “... *resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. ...*”. La discrezionalità richiamata, tuttavia, non può discostarsi dalla coerenza del percorso logico-argomentativo a supporto, che deve essere basato su dati di fatto. Nella stessa deliberazione la Corte ha infatti sostenuto che “... *gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità degli amministratori partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata ... È quindi necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.* Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 2 ...”. Quasi nulla viene indicato, negli atti esaminati, proprio in ordine alla stretta necessità della partecipazione, di cui all’art. 4, comma 1, del TUSP, né si può ritenere che integri tale esigenza quanto era stato già indicato nella ricognizione *ex* comma 611 poc’anzi richiamata: “*la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili.*”, o quanto indicato in successivi atti di ricognizione straordinaria/periodica, dove si afferma che ACOS ha “*posto in essere un modello di gestione basato sul partenariato pubblico-privato al fine di rendere più efficiente la gestione dei servizi offerti al territorio, in linea con gli indirizzi dell’Amministrazione che ha identificato nel Gruppo ACOS lo strumento operativo per la gestione dei servizi energetici, del servizio idrico, della gestione degli impianti natatori e dei servizi ambientali*”.

Un argomento che meriterebbe certamente di essere approfondito, da parte dell’ente locale, è relativo ad una certa **ambiguità** dei rapporti di forza fra Comune di NOVI LIGURE e Gruppo ACOS, che sembra sconfinare talvolta anche in anomale sovrapposizioni, tali da non rendere trasparenti i confini fra i due soggetti. **Tre esempi** possono forse essere utili ad illustrare ciò che si intende con quanto sinteticamente appena asserito:

<sup>(10)</sup> Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

- ✓ in precedenza, abbiamo già riferito che con la ricognizione del 2015 era stato indicato, in riferimento ad ACOS, *“È auspicabile una semplificazione delle partecipazioni della holding ACOS spa”*. Ancorché, da un lato, la cosa in sé possa apparire anche irrilevante, d’altro lato può essere indicatrice anche di una certa difficoltà da parte dell’ente locale nell’esercitare le funzioni di azionista di controllo nei termini originariamente previsti.
- ✓ nel paragrafo 1.4.1. di questa relazione affronteremo gli adempimenti di cui all’art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. 23.06.2011, n. 118. Qui si può far solo un cenno al fatto che più volte le società del Gruppo ACOS non hanno trasmesso al Comune i prospetti, asseverati dagli organi di revisione, relativi ai reciproci rapporti di debito e credito. Altre volte li hanno trasmessi con ritardi rilevanti, ben oltre i termini di approvazione dei rendiconti del Comune. Tale circostanza, che in sé può anche avere qualche giustificazione, deve far riflettere sull’effettivo esercizio del controllo sulla partecipata, visto che quest’ultima non si preoccupa neppure di fornire al controllante la documentazione necessaria ad ottemperare ad un obbligo di legge.
- ✓ ACOS S.p.a. controlla il 97,72% di ANEMOS, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (prima AQUARIUM s.s.d.p.a.). Ancorché i rapporti con ACOS risalgano al 2002, fin dalla costruzione della piscina comunale, in questa sede risulta piuttosto complicato comprendere il “senso” di tale partecipazione di controllo da parte di ACOS. La società controllata ha fatto infatti registrare perdite più o meno consistenti in tutto il quadriennio 2018-2021 ed un utile (minimo, 217,00 euro) nel solo esercizio 2022. Ciò che è di difficile comprensione deriva proprio dalle ragioni non tanto del mantenimento di una società in perdita da parte di una controllante (S.p.a.). che dovrebbe avere il fine di produrre utili e, in definitiva, anche dividendi per i suoi azionisti, ma piuttosto le ragioni della sottoscrizione di una Convenzione (18.07.2002) dalla quale non potevano che risultare perdite per ACOS. In proposito è stato riferito che il Comune di NOVI LIGURE non versa contributi ad ANEMOS (e tale circostanza risulta confermata anche dalle pubblicazioni operate ex art. 22, c. 1, lettera b), e c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dai provvedimenti di ricognizione periodica). È il Gruppo ACOS, piuttosto, ad assicurare una contribuzione annua <sup>(11)</sup> oltre ad “assorbire” le perdite di esercizio. ACOS, a suo tempo, si è quindi accollata la gestione trentennale di una struttura che, notoriamente, non produce utili, esercitando una sorta di “supplenza” in favore dell’ente locale, ovviamente al prezzo di minori utili della holding. Di fatto sono quindi gli enti locali azionisti di ACOS a sopportare il deficit di ANEMOS, ma senza la trasparenza che sarebbe necessaria.

<sup>(11)</sup> Stralcio scheda di rilevazione contenuta nella ricognizione periodica 2023: *“Nella relazione semestrale riferita alla prima parte del 2022 la capogruppo ACOS SPA – dando atto che, stante la natura non commerciale della società, di fatto ANEMOS non persegue finalità di lucro ma svolge una funzione volta ad assicurare alla città lo svolgimento dell’attività natatoria mediante la fruizione di uno dei pochi impianti rimasti aperti in provincia – conferma la persistenza delle criticità pregresse e delle conseguenti difficoltà nel mantenimento dell’equilibrio finanziario ed economico della società, criticità recentemente accresciute dall’incremento dei costi dell’energia. Tale scenario, accanto all’applicazione di tariffe “sociali” non sufficienti a remunerare integralmente i costi gestionali, vede l’intervento da parte di ACOS mediante una contribuzione annua, ad oggi assicurata in considerazione della solidità patrimoniale del gruppo ACOS”*.

Un altro aspetto che dovrebbe rendere necessaria un'approfondita analisi, della quale tuttavia non si scorge alcun cenno negli atti esaminati, è relativo alle generali condizioni di mercato nelle quali il Gruppo ACOS si trova ad operare, in un'ottica di medio termine. In un passato ormai piuttosto remoto, nel Paese erano sorte moltissime *multiutility*, intorno alle quali sono poi stati avviati corposi accorpamenti, presumibilmente connessi, da un lato, alla presenza di forti economie di scala, e, dall'altro lato, da prezzi decrescenti della materie prime al crescere delle quantità acquistate. Tali circostanze hanno creato le condizioni utili al sorgere di gruppi societari con dimensioni ampie, spesso anche quotati in borsa. Il punto, quindi, è riflettere sulla sostenibilità economico-finanziaria per *multiutility* di dimensioni medio-piccole

È quindi da ritenersi necessario, in definitiva, che l'ente locale effettui una rinnovata ricognizione straordinaria delle ragioni che devono presiedere al mantenimento o meno della partecipazione. Non tanto, o non solo, con il fine di dare una forma idonea alle scelte operate nel passato, ma, piuttosto, con l'esigenza di effettuare un'approfondita analisi costi-benefici connessa al mantenimento o alla dismissione della partecipazione. Meglio ancora se tale ricognizione verrà operata contestualmente all'adozione delle necessarie misure organizzative volte ad implementare un efficace sistema di controllo sulle partecipate / controllate.

- **2 – AMIAS S.r.l.**

Dal sito web della Società si legge che “Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 19 del 05/01/1977 venne approvata la costituzione del **CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO DELLO SCRIVIA**, con sede in Novi Ligure, al fine di svolgere le attività di depurazione delle acque reflue civili ed industriali. I Comuni membri erano: Novi Ligure, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto di Borbera, Stazzano, Cassano Spinola, Pozzolo Formigaro, Villalvernia, Spineto Scrivia, Carbonara Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia, Guazzora, Isola S. Antonio, Molino dei Torti. ... In data 19/12/2002 l'A.C.I.B.S. si trasformò in **AZIENDA MULTISERVIZI IDRICI ED AMBIENTALI SCRIVIA S.p.A. (A.M.I.A.S. S.p.A.)**, ai sensi della L. n. 448/2001, società a capitale interamente pubblico, al fine di rendere l'Azienda più rispondente alla logica imprenditoriale nei confronti dei servizi pubblici ed in particolare sul servizio idrico integrato, mantenendo sempre il medesimo oggetto sociale. ... A seguito della riorganizzazione gestionale complessiva del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), così come definito dalla L. n. 36/1994 (c.d. Legge Galli), con Deliberazione n. 36/2004 del 02/12/2004, la Conferenza dell'A.to6 ha affidato la gestione del predetto S.I.I. alle Società **AMAG S.p.A.** e **GESTIONE ACQUA S.p.A.**, aventi sede rispettivamente ad **Alessandria** e **Cassano Spinola**. **A.M.I.A.S. S.p.A.** controlla la società **Gestione Acqua** assieme all'**ACOS S.p.A.** di Novi Ligure ed all'**ASMT S.p.A.** di Tortona”.

Da tali circostanze non emergono apparentemente ragioni plausibili in ordine al mantenimento di detta partecipazione. Si è già fatto cenno alla ricognizione del 2015, dove venivano in proposito evidenziate ragioni analoghe a quelle poi indicate anche nel Piano di revisione straordinaria del 2017:

“a) sopprimere AMIAS spa costituisce più un problema che un vantaggio, in quanto trattasi sostanzialmente di società patrimoniale che in caso di scioglimento dovrebbe riversare, pro

quota ai comuni soci, sia gli impianti di depurazione che le rate di mutui a suo tempo assunti.

La società oggi è gestita da un Amministratore Unico e non ha dipendenti, per cui ha già subito un processo di riduzione di costi, e non grava sui bilanci degli enti proprietari in quanto si autofinanzia con i proventi dell'affitto del ramo di azienda;

b) la norma non impone la soppressione ma afferma che le partecipazioni non in regola siano alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, cioè, come già detto, all'inclusione nel piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Provvedimenti da adottare: una ulteriore misura di contenimento dei costi di funzionamento, che sarebbe volta a sostanziare il piano di riassetto di AMIAS, può essere ravvisata nella modifica da spa in srl, in modo da consentire la sola presenza di un revisore, dato che nelle spa pubbliche la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”.

Nel caso di specie ricorrono due condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP:

- la società non ha dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b);
- la società ha un fatturato medio inferiore a 1 mln di euro (art. 20, comma 2, lett. d):

**Tabella n. 2**  
**FATTURATO AMIAS S.r.l. – 2014–2022**

2013	2014	2015	2016	2017
	435.935	393.135	461.116	428.575
2018	2019	2020	2021	2022
433.894	428.301	445.227	443.457	422.743

Fonte: Ricognizioni straordinaria e periodiche ex art. 20 e 24 del TUSP

Per le ragioni esposte è da ritenersi necessario operare una nuova verifica della possibilità di dismettere la suddetta partecipazione, anche considerato che rimettere ai Comuni soci la proprietà delle reti, e contestualmente assegnare loro le quote dei mutui ancora in ammortamento, non appare di per sé una circostanza ostativa.

Non appare sufficiente, in proposito, l'azione di razionalizzazione prevista nell'ultima (2023) revisione periodica: “L'Amministrazione proporrà all'assemblea che approverà il bilancio 2023 di adottare alcune misure di razionalizzazione quali la riduzione del compenso dell'amministratore unico, la sostituzione del collegio sindacale con un revisore unico, promuovendo per il 2024 un percorso volto alla riduzione dei costi di gestione”.

### • **3 – SRT S.p.a.**

Alla Sezione “Chi siamo” del sito web istituzionale della società si legge che “SRT – società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti s.p.a. è nata nel gennaio 2004 ai sensi degli artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e della L.R. 04/10/2002, n° 24 recante “Norme per la gestione dei rifiuti”. La società per azioni si è costituita per scissione dal Consorzio Smaltimento Rifiuti Ovadese - Valle Scrivia, che operava dal 1977 nella gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili prodotti nel bacino territoriale dell'area Ovadese e della Valle Scrivia.



*La società ha per oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 05/02/1997, n° 22 ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 24/10/2002, n° 24 e dell'art. 113 del TUEL, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese - Valle Scrivia. ... SRT S.p.A. è costituita unicamente da enti pubblici (comuni) e precisamente da n. 99 soci, di cui n. 5 Unioni Montane alle quale aderiscono n. 21 comuni. Il capitale sociale è di € 8.498.040,00 diviso in n. 212.451 azioni ordinarie da € 40,00 cadauna, aventi parità di diritti. Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 113 del TUEL". Considerato che trassai di una partecipazione "di sistema", e che non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, non è stato ritenuto necessario operare approfondimenti specifici.*

• **4 – CIT S.p.a.**

La suddetta società gestiva prevalentemente il trasporto pubblico locale nel territorio novese, attività a cui se ne aggiungevano altre meno rilevanti (noleggio, parcheggi a pagamento, onoranze funebri). Come già indicato fin dalla tabella n. 1 di questa relazione, CIT S.p.a. è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria in data 12.01.2023.

In ordine alla suddetta partecipata è stata fornita una così ampia documentazione da rendere difficile anche solo richiamarla sinteticamente, documentazione peraltro già messa a disposizione della magistratura contabile. Atteso che la complessa storia recente del Consorzio Intercomunale Trasporto è stata efficacemente ricapitolata nella deliberazione n. 1/2021/SRCPIE/PRSE del 18.01.2021 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, si rinvia alla stessa per un eventuale approfondimento. In questa sede, dovendo valutare in *primis* le ragioni addotte circa il mantenimento di una partecipazione societaria, si può dire che il problema sia "risolto", almeno nel senso che occorrerà comunque attendere la conclusione della procedura fallimentare, ma la partecipazione del Comune di NOVI LIGURE in CIT S.p.a. è ormai pregiudicata. In questa sede è da ritenersi utile solamente richiamare quanto riportato di seguito:

- il Comune di NOVI LIGURE aveva una quota di CIT S.p.a. pari al **35,73%** del capitale sociale, società a controllo pubblico della quale deteneva la maggioranza relativa dello stesso capitale. Nel corso del 2021, a seguito della ricapitalizzazione approvata dal Consiglio comunale di NOVI LIGURE con deliberazione n. 37 del 3.05.2021 (**All. 5**), la suddetta percentuale di partecipazione arrivò al **69,90%** (si riporta nelle note <sup>(12)</sup> quanto indicato nella ricognizione periodica del 2022), per poi

<sup>(12)</sup> "Con la deliberazione n. 37 del 3 maggio 2021, il Consiglio comunale decideva per l'approvazione della revisione del piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/23; la ricapitalizzazione della società, con riconoscimento di debito fuori bilancio; la conversione in società mista, con l'alienazione dell'85% del capitale sociale. Esaminati i bilanci di CIT SpA degli esercizi 2018 e 2019, la Procura della Repubblica di Alessandria depositava istanza di fallimento della società, segnalando che la stessa risultava avere un patrimonio netto negativo ed un rilevante indebitamento e quindi versava in stato di insolvenza. L'udienza prefallimentare di discussione di detta istanza si teneva il giorno 29 giugno 2021. In considerazione dell'istanza di fallimento pendente, in data 28 giugno 2021, CIT SpA depositava presso il Tribunale di Alessandria ricorso ex art. 161, comma 6, L.Fall. (ricorso di preconcordato). Con provvedimento del 13 luglio 2021, depositato il 15 luglio 2021, il Tribunale di Alessandria concedeva, ex art. 161, comma 6°, L. Fall., a CIT SpA, termine sino al 14 settembre 2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo.

ridursi all'attuale **10,48%** dopo l'individuazione, a seguito di gara a doppio oggetto, del socio operativo provato di maggioranza.

- la deliberazione suddetta è stata adottata con pareri NON favorevoli del Collegio dei revisori dei conti (**All. 6**), del Segretario generale (**All. 7**) e del Responsabile del Settore finanziario (**All. 8**).
- in proposito è stata prodotta anche una Memoria dell'Assessore alle Finanze dott. Maurizio Delfino (**All. 9**), il quale mise successivamente in evidenza anche criticità pregresse (**All. 10**).

Il fallimento di CIT S.p.a. ha comportato, a carico del Comune di NOVI LIGURE, l'escussione di una fidejussione prestata a Banca OPI S.p.a. (ora Intesa Sanpaolo S.p.a.) nel 2007 <sup>(13)</sup>. Tale circostanza ha condotto al pagamento di euro 1.626.086,54 (deliberazione G.C. n. 112 del 8.11.2023).

Come detto, la documentazione suddetta è già a disposizione della magistratura contabile, a cui va rimesso il prudente apprezzamento in ordine all'accertamento di quella che appare un'obiettivo violazione del divieto di soccorso finanziario di cui all'art. 14, c. 5, del TUSP. Conseguentemente non si è ritenuto proficuo dar luogo ad ulteriori approfondimenti.

Un approfondimento verrà solo effettuato nel quadro del paragrafo 1.4.2., ove si tratteranno gli accantonamenti di cui all'art. 21, c. 1, del TUSP.

---

*Il Comune avviava la procedura di gara (a doppio oggetto) per la cessione dell'85% di CIT SpA il 30 agosto 2021. Il procedimento amministrativo di gara si concludeva, con l'aggiudicazione definitiva, il 28 dicembre 2021 (D.D. n. 43/1446). Dopo aver ottenuto varie proroghe al termine del 14 settembre 2021 (esteso fino al 12 gennaio 2022), in data 11 gennaio 2022, e dunque entro il termine assegnato dal Tribunale di Alessandria, CIT SpA depositava il ricorso ex artt. 160 e 186 bis L. Fall., ricorso poi accolto dal Giudice, con il decreto di ammissione del 20 aprile 2022".*

<sup>(13)</sup> Nelle premesse della deliberazione G.C. n. 112 del 8.11.2023 si legge quanto segue:

*"... che con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 in data 07.07.2005 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di costruzione del parcheggio ipogeo in Piazza Falcone e Borsellino, nodo di interscambio passeggeri "Movicentro";*

*CONSIDERATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 in data 28.11.2005 è stata concessa a C.I.T. – Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. la gestione del nodo di interscambio passeggeri "Movicentro" e dei parcheggi interrati in Piazza Falcone e Borsellino, alle condizioni e con le modalità di cui all'atto di concessione stipulato il 29.12.2005 tra il Comune di Novi Ligure e C.I.T. – Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.A. (repertorio n. 2488); VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 in data 18.12.2006 il Comune di Novi Ligure ha deciso di costituirsi fideiussore solidale a favore della Banca OPI S.p.A. (ora Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.) a garanzia dell'adempimento del mutuo richiesto dal C.I.T. S.p.A. alla Banca OPI S.p.A., da destinare alla realizzazione del nodo interscambio passeggeri denominato "Movicentro" e del parcheggio interrato in Piazza Falcone e Borsellino, antistante la stazione ferroviaria di Novi Ligure;*

*VISTO che con atto notarile (repertorio n. 18343) in data 05.04.2007 è stato concesso il suddetto mutuo di importo pari ad € 2.221.000,00 e contestualmente il Comune di Novi Ligure ha prestato fideiussione in favore della Banca OPI S.p.A. a garanzia del suddetto mutuo;*

*VISTA la sentenza n. 3/2023, pubblicata in data 12.01.2023, con la quale, all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo precedentemente presentata da CIT, il Tribunale di Alessandria ha dichiarato il fallimento di CIT S.p.A.;*

*RILEVATO che, con la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 109 del 04.05.2023, si è stabilito di approvare lo schema di accordo relativo ai rapporti con Intrum Italy SpA in merito alla fideiussione Movicentro di cui in premessa, da sottoscrivere in forma notarile;*

*VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18.10.2023 è stato approvato un nuovo schema di accordo con Intrum Italy S.p.A. relativo alla fideiussione, che sostituisce quello approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 109 del 04.05.2023;*

*CONSIDERATO che il suddetto accordo è stato sottoscritto con atto notarile in data 03/11/2023, individuando l'importo del credito da fideiussione in € 1.626.086,54;*

*DATO ATTO che, in base al predetto accordo, il Comune si è impegnato a corrispondere in unica soluzione l'importo di € 1.626.086,54 entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula; ...".*



• **5 – FOR.AL Scarl**

La *mission* della società, riportata sul sito *web* istituzionale della stessa, consiste nel *“Promuovere e organizzare studi e ricerche, nonché partecipare a progetti di ricerca attinenti al proprio oggetto; raccogliere ed elaborare dati ed informazioni, realizzare materiale propedeutico e didattico, svolgere attività divulgative e promozionali degli scopi sociali; offrire agli adolescenti, ai giovani e agli adulti un percorso formativo/orientativo che li prepari ad affrontare il mondo del lavoro in modo competente, autonomo e responsabile; offrire agli occupati e agli apprendisti attività formative volte all’aggiornamento e alla formazione; favorire l’incontro domanda e offerta di lavoro; offrire a coloro che appartengono a fasce deboli percorsi di formazione ed inclusione sociale; promuovere la dinamica delle pari opportunità, interpretando l’appartenenza di genere come risorsa di sviluppo e di innovazione in modo che l’approccio di genere si delinei come una strategia trasversale che investe tutti i campi di azione di FOR.AL; sensibilizzare e orientare alla cultura delle pari opportunità i giovani attraverso l’attività di formazione e orientamento; Sostenere la diffusione del mainstreaming e della cultura di genere, con l’obiettivo di contribuire a creare e sviluppare una rete locale di partenariati tra soggetti diversi. La finalità è la crescita educativa, culturale e professionale della persona e la valorizzazione di tutte le sue potenzialità, nel rispetto delle differenze e dell’identità di ciascuno FOR.AL intende raggiungere tali obiettivi attraverso lo sviluppo di azioni di Formazione Professionale e di Orientamento scolastico e professionale nella Provincia, rispondendo ai fabbisogni formativi, orientativi e professionali del territorio”*.

Trattasi di una società mista, con il 50% del capitale sociale in capo a soci pubblici e il restante 50% in capo a soggetti privati.

Nel Piano di revisione straordinaria 2017 è indicato, apoditticamente, che *“Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 riteneva la partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e si conferma tale valutazione. I provvedimenti da adottare erano stati così individuati: indirizzo per riduzione numero e compenso degli amministratori. ...”*. Nel citato provvedimento del 2015 era stato tuttavia indicato solamente che *“... la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. ...”*.

Come già indicato in riferimento alla partecipata ACOS S.p.a., anche in questo caso va registrato che nulla è stato indicato, negli atti esaminati, in ordine alla stretta necessità della partecipazione, di cui all’art. 4, comma 1, del TUSP. Va quindi ritenuta omessa la motivazione che deve presiedere alla decisione di mantenere la partecipazione.

Come risulta dai provvedimenti di ricognizione straordinaria e periodica, tuttavia, va comunque preso atto che nel periodo 2017-2023 non sono mai risultate sussistenti le condizioni di cui all’art. 20, c. 2, del TUSP.

L’organo amministrativo, ancora composto da 8 componenti, non è stato ridotto come auspicato fin dalla Ricognizione straordinaria, ma in proposito va ancora rammentato che la società non è in controllo pubblico.

• **6 – ALEXALA Scarl**

In ordine a tale partecipazione, che ha assunto forma societaria solo recentemente, la ricognizione periodica operata nel 2018 ha prospettato misure di razionalizzazione piuttosto

vaghe: *“La società è stata costituita con L.R. Piemonte n. 14 del 11 luglio 2016, per trasformazione del Consorzio ALEXALA, allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti.*

*La modesta entità della partecipazione (3,68%), il sostanziale equilibrio economico e la finalità sancita con legge regionale (“Le ATL -Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale-ndr svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati”) rendono inopportuno e incongruo procedere a manovre di razionalizzazione che non siano preliminarmente indicate dalla Regione medesima. Si fa pertanto riserva di monitorare la pianificazione regionale al fine di trarre i conseguenti indirizzi”.*

L'azione di razionalizzazione derivava dalla ricorrenza della condizione di cui all'art. 20, c. 2, lett. d), del TUSP.

**Tabella n. 3**  
**FATTURATO ALEXALA S.c.a.r.l. – 2014-2022**

2013	2014	2015	2016	2017
	557.350	500.850	454.058	380.090
2018	2019	2020	2021	2022
393.727	683.348	692.636	777.027	1.043.882

Fonte: Ricognizioni straordinaria e periodiche ex art. 20 e 24 del TUSP

Considerato che la partecipazione in esame è diretta emanazione della legislazione regionale, e che dal 2022 è venuta meno anche la condizione di cui all'art. 20, c. 2, lett. d), così come non risultano sussistere le altre condizioni di cui al medesimo comma 2 del TUSP, non è stato ritenuto proficuo operare accertamenti ulteriori.

#### • **7 – LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.**

Trattasi di una società mista (partecipata allo 0,30%), attiva nel settore della produzione di latte e prodotti caseari. Sul sito *web* della società viene chiarito che *“... più di un terzo della compagine societaria sia costituita dagli allevatori – quelli che fanno capo al Centro Cooperativo Raccolto Latte e piccoli produttori con il 41,76% e all'azienda Pederbona (SGA) che detiene il 28,9% delle quote. Oltre a loro, il 18,5% è detenuto da Piemonte Latte, cooperativa di Savigliano (Cuneo) che riunisce 270 allevatori piemontesi, alcuni dei quali sono stati scelti per conferire il latte alla Centrale di Alessandria e Asti dopo aver sottoscritto il disciplinare di filiera. Poi il 6,9% è del Comune di Alessandria, il 3,08% è della Frascheri Spa, lo 0,55% del Banco-BPM e lo 0,31% è del Comune di Novi Ligure”.*

Il mantenimento di partecipazioni societarie in centrali del latte fu immediatamente dibattuto successivamente alla emanazione del TUSP, considerato che la versione originaria dello stesso faceva ritenere che tale categoria di partecipazioni non potessero essere mantenute dagli enti locali.

Ebbero una certa risonanza anche le considerazioni espresse in proposito dal Comune di Brescia, che ottenne in proposito una esplicita deroga dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (in quel caso si trattava di un'azienda sana, che elargiva al comune di Brescia circa

2 mln di euro di dividendi annui). L'art. 4 del TUSP venne poi integrato con il comma 9-quater, il quale dispose che *“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte di amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero caseari”*.

In precedenza, si è già fatto cenno al fatto che, in occasione della ricognizione del 2015, in riferimento alla partecipazione nella Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.a. era stato indicato quanto segue: *“la partecipazione non è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali”*.

In occasione della ricognizione straordinaria del 2017 era poi stato ancora chiarito quanto segue: *“Considerazioni: sono state date disposizioni all'ufficio Patrimonio del Comune di attivare le necessarie procedure di alienazione. Sono in corso le stime per bandire la gara. La cessione è stata formalizzata nel DUP, approvato in data 27.2.2017.*

*Provvedimenti da adottare: procedere alla materiale alienazione delle azioni (n. 1200, valore nominale 624 € - Cessioni recenti effettuate da altri soci recano un valore unitario di 51 € per azione. La cessione potrebbe quindi far introitare circa 60.000 €)”*.

Con la ricognizione periodica operata a fine 2018 *“si conferma la volontà di alienare la partecipazione. A tal proposito si dà atto che:*

- *con Determinazione del VI Settore n. 108/1019 del 17/10/2017 ad oggetto: “DISMISSIONE CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI NOVI LIGURE NELLA SOCIETÀ CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A. – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA” si è dato corso alla alienazione della partecipazione;*
- *il 20 ottobre 2017 si è proceduto alla pubblicazione del bando;*
- *il 21 novembre 2017 si è preso atto che nessuna offerta è pervenuta per cui si tratta adesso di riproporre la cessione.*

*Per completezza di informazione si evidenzia che con Proposta di legge C. 712 presentata l'8 giugno 2018, e attualmente all'esame in Commissione, è stata richiesta la modifica al TU per consentire le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare”*.

Con la ricognizione operata nel 2019 si prende atto del mutato contesto normativo: *“Nell'anno 2019 l'art. 1 L. 119/2019 ha aggiunto il comma 9 quater all'art. 4 D. Lgs 175/2016. Tale nuovo comma testualmente recita: «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.». L'articolo 4 del D. Lgs 175/2016, indica, come condizione di mantenimento della partecipazione, che possano essere mantenute partecipazioni in società di produzione di beni e servizi solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Questa limitazione, in base al nuovo comma, non si applica quindi alle imprese lattiero casearie. Pertanto alla quota sociale della Centrale del latte detenuta dal Comune non si applica l'art. 4 D. Lgs.*

*175/2016, e quindi, per il momento, si decide di mantenere la partecipazione, nell'attesa di approfondire l'opportunità della stessa".*

La ricognizione 2020 rammenta che *"La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 9-quater) ma rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 20, comma 2 del T.U., che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione"*, e giunge poi a disporre misure di razionalizzazione obiettivamente enigmatiche: *"Implementare, malgrado la minima partecipazione, politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D.Lgs. n. 175/2016, soprattutto dopo la legge n. 145/2018, ha individuato, in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo "congiunto" (ulteriore a quello "solitario" di cui all'art. 2359 del c.c.), di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio"*.

A fine 2021 viene solamente confermato quanto stabilito già a fine 2020, e nella scheda sullo stato di attuazione viene indicato che *"Nel 2021, attraverso l'azione dell'Assessore alle partecipate, malgrado la minima partecipazione (0,46%), si è cercato di fare qualche passo avanti verso una gestione più consapevole del controllo congiunto. La partecipazione è veramente minima (0,46%) tanto è vero che l'organismo partecipato de quo non rientra neanche nell'area di consolidamento del Comune. E inoltre la legge riconosce un favor al mantenimento di partecipazioni pubbliche in società che abbiano quale oggetto sociale prevalente "la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari"*.

La ricognizione periodica 2022 (effettuata quindi durante il periodo di commissariamento) dispone che *"... le più opportune decisioni in ordine alle azioni di razionalizzazione della società de qua spetteranno all'Amministrazione comunale che uscirà dalle elezioni amministrative della prossima primavera"*.

Infine, la ricognizione operata a fine 2023 ha indicato nella scheda di attuazione quanto segue: *"Chiusa la gestione commissariale a fine maggio, la nuova amministrazione ha ritenuto di avviare una rinnovata valutazione sulle azioni da intraprendere. ...*

*A gennaio 2023 l'Ente ha ritenuto di non aderire ad un'operazione di aumento di capitale. La nuova quota di partecipazione risulta pertanto ulteriormente ridotta (0,30%)".* La relativa scheda di revisione periodica, quindi, ha previsto la *"Attivazione della procedura di alienazione delle quote"*.

**Tabella n. 4**

**RISULTATI DI ESERCIZIO CENTRALE DEL LATTE ALLESSANDRIA E ASTI S.p.a.**

2013	2014	2015	2016	2017
	53.541	-167.102	-132.234	-140.568
2018	2019	2020	2021	2022
18.272	-202.037	-561.631	-701.805	-786.352

Fonte: Ricognizioni straordinaria e periodiche ex art. 20 e 24 del TUSP

Nonostante che i risultati di esercizio della partecipata siano stati caratterizzati dalla dinamica riportata in tabella n. 4, con sette esercizi su nove in perdita, peraltro articolati su un *trend* spiccatamente crescente, è stato necessario quasi un decennio solo per dare avvio ad una procedura di alienazione delle quote di una partecipata della quale, già nel 2015, era stato asserito che la stessa non era ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. L'art. 4, c. 4-*quater*, di per sé, non ha fatto venir meno la necessità di motivare un provvedimento, tantomeno di accantonare il principio immanente di economicità dell'azione amministrativa. **Il mantenimento della partecipazione, del quale non sono mai state indicate neppure sommariamente le ragioni, accompagnato ai risultati di esercizio indicati in tabella, ha finito non solo per ridurre la percentuale di partecipazione dallo 0,46% allo 0,30%, ma presumibilmente anche di ridurre considerevolmente i proventi che deriveranno dalla alienazione, con conseguente nocumento per l'erario.**

\*\*\*\*\*

Anche considerato che sulla *holding* ACOS S.p.a. il Comune di NOVI LIGURE esercita il controllo, in sede di verifica è stato ritenuto proficuo affrontare – ancorché sommariamente – anche il tema delle partecipazioni societarie indirette. Nella tabella n. 5, riportata di seguito, vengono riportate le 8 società partecipate indirettamente, di cui 5 controllate dalla partecipata diretta ACOS S.p.a.

**Tabella n. 5**  
**SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE – 1.01.2024**

SOCIETÀ PARTECIPATE INDIRETTAMENTE – 1.01.2024			
	Società partecipata direttamente	% partecip.	Società partecipata indirettamente
1	AMIAS S.r.l.	3,68%	<b>GESTIONE ACQUA S.p.a.</b> (Servizio idrico integrato)
	ACOS S.p.a.	63,21%	
2		75,00%	<b>ACOS ENERGIA S.p.a.</b> (Commercio di gas naturale distribuito mediante condotte)
3		100,00%	<b>ACOSI' S.r.l.</b> (Installazione, manutenzione, conduzione impianti riscaldamento)
4		97,72%	<b>ANEMOS S.s.d.r.l.</b> (Gestione della piscina coperta e degli attigui impianti sportivi)
5		54,00%	<b>GESTIONE AMBIENTE S.p.a.</b> (Raccolta e trasporto rifiuti)
6		10,00%	<b>RETI S.r.l.</b> (Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte)
7		1,61%	<b>IREN LABORATORI S.p.a.</b> (Analisi chimico-fisiche e biologiche)
	AMIAS S.r.l.	0,97%	
8	CIT S.p.a..	9,45%	<b>SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI a r.l.</b> (Trasporto pubblico)

Fonte: Sezione Amm.ne trasparente del sito *web* istituzionale e informazioni acquisite in sede di verifica

*De facto*, quindi, il Comune di NOVI LIGURE, esercitando il controllo su ACOS S.p.a., esercita il controllo anche sulle 5 partecipate indirette controllate da ACOS.

Di seguito, tenuto conto delle percentuali di partecipazione piuttosto minime in IREN LABORATORI S.p.a. (oltre che del fatto che la stessa società non risulta essere a controllo pubblico), e del fatto che la SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI a r.l. è partecipata da CIT S.p.a. nel frattempo fallita, si ritiene proficuo operare un minimo approfondimento solo in riferimento alle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del TUSP per le altre sei partecipate indirette:

- **1 – GESTIONE ACQUA S.p.a.**

Sul sito web della Società è indicato che *“Gestione Acqua S.p.A. è l'azienda che gestisce il Servizio Idrico Integrato (servizio pubblico di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili; di fognatura e di depurazione delle acque reflue) in alcuni Comuni all'interno dell'Autorità d'Ambito n° 6 “Alessandrino”. Gestione Acqua S.p.a. è partecipata oltre che da ACOS, da ASMT Tortona e da AMIAS. La società ha ottenuto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi del D. Lgs 267/2000 art 113 c. 5 lett. b., fino al 2034”*.

Dall'esame degli atti di ricognizione straordinaria e periodica risulta che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del TUSP.

L'ultima ricognizione periodica ha annotato che *“In sede di rinnovo dell'organo amministrativo in forma collegiale in data 27 settembre 2023 la delibera assembleare motiva il mantenimento della forma, appunto, collegiale in base al disposto del TUSP”*.

- **2 – ACOS ENERGIA S.p.a.**

Sul sito web della Società è indicato che *“Acos Energia è una società di vendita di gas naturale nata nel 2003 ed opera nelle zone geografiche dell'area del Novese, Ovadese e basso Alessandrino”*.

Dall'esame degli atti di ricognizione straordinaria e periodica risulta che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del TUSP.

- **3 – ACOSI' S.r.l.**

Sul sito web della Società è indicato che *“Acosì S.r.l. è la società del Gruppo Acos che si occupa di gestione calore e servizio energia in tutta la Provincia di Alessandria. Il suo target primario sono i condomini ...”*.

Dall'esame degli atti di ricognizione straordinaria e periodica risulta che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del TUSP.

- **4 – ANEMOS S.s.d.r.l.**

In relazione a tale società sportiva dilettantistica abbiamo già fatto qualche cenno in precedenza, quando sono state messi sinteticamente in evidenza anche i risultati di esercizio deficitari, che vengono riportati di seguito:



**Tabella n. 6**  
**RISULTATI DI ESERCIZIO AQUARIUM S.s.d.p.a. / ANEMOS S.s.d.r.l.**

2013	2014	2015	2016	2017
	-40.436	8.172	15.047	-35.527
2018	2019	2020	2021	2022
-115.513	-49.515	-81.537	-61.396	217

Fonte: Ricognizioni straordinaria e periodiche ex art. 20 e 24 del TUSP

Tale circostanza sembrerebbe non integrare le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, lett. e), del TUSP, in quanto la gestione di un impianto natatorio <sup>(14)</sup> è da ritenersi ascrivibile alla categoria dei “servizi di interesse generale” come illustrati all'art. 2, lett. h), dello stesso TU. Integra, invece, la condizione di cui all'art. 20, c. 2, lett. d), il fatturato riportato nelle annualità più recenti:

**Tabella n. 7**  
**FATTURATO ANEMOS S.s.d.r.l.**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	455.426	427.048	472.341	374.900	449.074	542.429
di cui contributi in conto esercizio	n.d.	n.d.	n.d.	116.155	110.480	90.522

Fonte: Ricognizioni periodiche ex art. 20 del TUSP

Così come integra, inoltre, la condizione di cui all'art. 20, c. 2, lett. b), del TUSP la circostanza che ANEMOS S.s.d.r.l. è priva di dipendenti.

La più recente ricognizione periodica operata (2023) in relazione ad ANEMOS ha in proposito evidenziato:

***“Analisi dell’assetto ai sensi dell’art. 20 del T.U.***

*La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 20, comma 2, del T.U., che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione*

***Annotazioni***

*Nella relazione semestrale riferita alla prima parte del 2022 la capogruppo ACOS SPA – dando atto che, stante la natura non commerciale della società, di fatto ANEMOS non persegue finalità di lucro ma svolge una funzione volta ad assicurare alla città lo svolgimento dell'attività natatoria mediante la fruizione di uno dei pochi impianti rimasti aperti in provincia – conferma la persistenza delle criticità pregresse e delle conseguenti difficoltà nel mantenimento dell'equilibrio finanziario ed economico della società, criticità recentemente accresciute dall'incremento dei costi dell'energia. Tale scenario, accanto all'applicazione di tariffe “sociali” non sufficienti a remunerare integralmente i costi gestionali, vede l'intervento da parte di ACOS mediante una contribuzione annua, ad oggi assicurata in considerazione della solidità patrimoniale del gruppo ACOS.*

<sup>(14)</sup> “Servizio pubblico locale a rilevanza economica”, come indicato dal Consiglio di Stato – Sezione V – con sentenza n. 5097/09.

***Eventuali indirizzi specifici:***

*Concordare con la capogruppo un percorso condiviso di verifica dei requisiti della società finalizzato alla potenziale inclusione della stessa nel novero delle società benefit”.*

È da ritenersi obiettivamente necessario che il Comune di NOVI LIGURE operi un’approfondita analisi delle modalità con cui ritiene di gestire il servizio in parola.

Visto quanto indicato anche nella recente ricognizione periodica, non appare irragionevole ipotizzare che la controllante ACOS S.p.a. dismetterebbe con favore la controllata ANEMOS S.s.d.r.l., anche considerato che in precedenza è stata già rilevata la palese irragionevolezza del suo collocamento in seno ad ACOS S.p.a.

- **5 – GESTIONE AMBIENTE S.p.a.**

Sul sito *web* della Società è indicato che “ *Gestione Ambiente svolge il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti Porta a Porta, oltre alle attività di trasporto, spazzamento, lavaggio, disinfezione cassonetti, diserbo e raccolta rifiuti cimiteriali nel comprensorio del basso Piemonte. ...* ”.

Dall’esame degli atti di ricognizione straordinaria e periodica risulta che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni di cui all’art. 20, c. 2, del TUSP.

- **6 – RETI S.r.l.**

Sul sito *web* della Società è indicato che “*RETI s.r.l. gestisce il servizio di distribuzione del GAS NATURALE nei seguenti Comuni: Novi Ligure, Pasturana, Tassarolo, Basaluzzo, Fresonara, Predosa, Carpeneto, Rocca Grimalda, Francavilla, Capriata (frazioni), Parodi Ligure, Morsasco, Cremolino, Molare, Prasco, Grondona, Albera, Cabella, Mongiardino, Rocchetta Ligure, Roccaforte Ligure, Arquata Scrivia. I PDR di reti sono oltre 26.000 e la rete di distribuzione GAS NATURALE si estende per circa 470 KM.*”.

Dall’esame degli atti di ricognizione straordinaria e periodica risulta che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle condizioni di cui all’art. 20, c. 2, del TUSP.

\*\*\*\*\*

Alla Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale è pubblicato – Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “Enti di diritto privato controllati” – è presente l’elenco degli enti di diritto privato partecipati/controllati dal Comune di NOVI LIGURE, che ad ogni buon conto viene allegato (**All. 11**) al presente referto ispettivo.

Dalla lettura del prospetto pubblicato, alla data del 20.03.2024, risulta evidente che il risultato di esercizio più recente si riferisce al 2019, mentre l’onere complessivo gravante sul bilancio si riferisce al 2021. Come visto già in precedenza, è necessario che l’Ente si attivi per aggiornare le suddette pubblicazioni.

L’elenco pubblicato contiene un solo ente, la FONDAZIONE TEATRO MARENCO, in relazione alla quale è stata acquisita la documentazione della quale si faranno brevi cenni di seguito.

La FONDAZIONE TEATRO MARENCO è stata costituita con atto notarile del 25.03.2004, alla presenza dei rappresentanti degli enti fondatori, il Sindaco *pro-tempore* di NOVI LIGURE e il Presidente *pro-tempore* della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA, a



seguito della deliberazione consiliare n. 83 del 22.12.2003 che già prevedeva la dismissione dell'omonimo complesso immobiliare.

L'atto costitutivo prevede (art. 3) che la Fondazione non ha scopo di lucro e che *“La Fondazione ha specificamente ad oggetto:*

- *il recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro Romualdo Marengo di Novi Ligure;*
- *la gestione del medesimo Teatro ...”*

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dall'intero complesso immobiliare assegnato dal Comune di NOVI LIGURE, mentre la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria assegna la somma di euro 50.000,00. All'art. 7 dell'atto costitutivo viene poi precisato che *“Entrambi gli enti qui intervenuti, ..., assumono obbligo di conferire alla Fondazione una ulteriore somma destinata a gestione della Fondazione stessa, ed in particolare destinata a contribuire al finanziamento degli oneri di progettazione e dello stati di avanzamento dei lavori di recupero strutturale e funzionale dell'immobile adibito a sede del Teatro ...*

*Detta somma, ...è ripartita fra i due enti fondatori in ragione di:*

- *euro 2.530.000 (...) a carico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria;*
- *il supero a carico del Comune di Novi Ligure. ...”.*

Dalle informazioni assunte in corso di verifica è emerso chiaramente che la Fondazione fu costituita essenzialmente per procedere con i lavori di ristrutturazione del Teatro, che la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria finanziava, e conseguentemente aveva anche la legittima esigenza di essere rappresentata nel “contenitore” che veniva all'uopo predisposto.

Non si è ritenuto proficuo operare ulteriori approfondimenti sulle passate vicende della Fondazione, invero piuttosto complesse e collocate in anni ormai anche piuttosto remoti. Le risorse per la ristrutturazione che dovevano essere garantite dal Comune, secondo quanto riferito furono in gran parte rese disponibili dall'assegnazione di un sostanzioso contributo da parte della Fondazione ARCUS (MiC).

I rapporti con la Fondazione sono stati piuttosto conflittuali (anche solo in relazione all'esigenza di circolarizzare i reciproci rapporti di debito/credito), e tale conflittualità appare comunque ben rappresentata dalla lettera (**All. 12**) indirizzata dall'Assessore comunale *pro-tempore* al C.d.a. della Fondazione nel 2021.

Ciò che appare meritorio di un approfondimento, invece, in *primis* perché determinerà effetti anche nel prossimo futuro, è la natura dei rapporti che intercorrono attualmente fra la FONDAZIONE TEATRO MARENCO ed il Comune di NOVI LIGURE. Con deliberazione G.C. n. 150 del 13.12.2023, a mero titolo di esempio, il Comune ha concesso un contributo di euro 50.000,00 a saldo alla Fondazione per lo svolgimento delle attività teatrali per l'anno 2023/2024. Nelle premesse del deliberato è indicato che *“In base all'art. 3 comma 1 di suddetto Contratto, la Fondazione Teatro Marengo si impegna a curare l'organizzazione, la gestione e la direzione artistica della stagione teatrale sulla base di un programma annuale concordato con il comune; ...”.*

Tale citazione trova riscontro, infatti, nel Contratto di servizio di cui alla determinazione n. 27/203 del 9.03.2006 (**All. 13**), necessario sulla base quanto stabilito all'art. 7 <sup>(15)</sup> dell'Atto costitutivo, dalla cui lettura si può evincere piuttosto pacificamente che il contributo comunale non costituirebbe altro che il corrispettivo di un servizio reso.

Tali circostanze possono assumere rilevanza in termini di adempimento alla normativa fiscale. È quindi da ritenersi necessario operare un minimo inquadramento normativo della questione sulla base della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2013 ad oggetto *“Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi”*, considerato che dal contenuto della deliberazione citata il contributo viene regolato al netto dell'IVA.

La suddetta circolare chiarisce che *“... ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall'imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell'imposta in esame vi saranno assoggettate”*.

In riferimento a tale circostanza, la stessa circolare chiarisce poi, inequivocabilmente, quanto segue: *“... un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell'opera finanziata sia trasferita in tutto o in parte all'ente finanziatore; rilevano, inoltre, in tal senso la previsione nella convenzione della clausola risolutiva, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall'altra (vincolo sinallagmatico), e l'obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento, che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che l'aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti. Di contro, l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un'attenta analisi dell'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata o costituisca un mero tramite*

---

<sup>(15)</sup> *“... Ultimate le opere, il Comune di Novi Ligure affiderà alla costituita Fondazione, ..., la gestione del servizio teatrale ed attività connesse, a mezzo di apposito “contratto di servizio; resterà a carico del Comune l'obbligo di intervenire finanziariamente per sopperire ad eventuali disavanzi di gestione, con le modalità che saranno previste nel suddetto “contratto di servizio”, e sempre previa approvazione da parte del Comune stesso, ogni anno, del programma di attività della stagione teatrale”*.

*per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati. ...*

*Qualora sia rinvenibile un rapporto di scambio per cui alla pubblica amministrazione deriva un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento richiesto al privato, ci si trova innanzi ad una prestazione e controprestazione che non può che essere inquadrata nello schema contrattuale. In particolare, si ritiene che ricorra tale presupposto nelle ipotesi in cui l'amministrazione acquisisca la proprietà del bene o comunque si avvalga dei risultati derivanti dalla attività per la quale sono erogate le somme.*

*L'assenza di un vantaggio diretto per l'amministrazione erogante, tuttavia, non porta necessariamente ad escludere che le somme abbiano natura di controprestazione, poiché in base ad altri elementi che regolano il rapporto tra erogante e destinatario delle somme può comunque riscontrarsi la sussistenza di un rapporto contrattuale. In tale evenienza, la natura delle somme erogate deve essere indagata valutando, in sequenza, i criteri indicati alle lettere successive. ...”.*

La lettura della circolare in parola fa ritenere, obiettivamente, che l'erogazione di contributi in conto esercizio alla FONDAZIONE TEATRO MARENCO da parte del Comune di NOVI LIGURE, anche solo per i contenuti dello stesso Atto costitutivo e del Contratto di servizio (**All. 13**), già richiamati in precedenza, debba essere considerata operazione soggetta all'Imposta sul Valore Aggiunto. Si può dedurre, infatti, che i contributi erogati, pur in un quadro di rapporti articolato, non siano stati altro che il corrispettivo di servizi resi dalla Fondazione all'ente locale controllante.

È comunque necessario che l'Ente effettui un'approfondita disamina delle potenziali ricadute fiscali dei rapporti intercorrenti con la FONDAZIONE TEATRO MARENCO, considerato che allo stato è da ritenersi che il comportamento registrato possa qualificarsi anche in termini di violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Tale occasione potrebbe anche costituire un'occasione propizia per valutare se il suddetto “contenitore”, costituito in *primis* per promuovere la ristrutturazione del Teatro, possa davvero essere lo strumento più efficace al quale affidarne la gestione. Andrà tenuto conto, infatti, che talvolta si sono registrate anche apparenti illogiche sovrapposizioni fra i due enti (a mero titolo di esempio vedasi la determinazione n. 110/376 del 23.04.2021 – **All. 14** – con la quale il Comune di NOVI LIGURE affidava ad un professionista l'incarico di organizzazione delle attività inerenti alla stagione teatrale).

\*\*\*\*\*

Sempre alla Sezione Amministrazione trasparente – Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “Enti pubblici vigilati” – del sito *web* istituzionale è pubblicato l'elenco degli enti vigilati a cui partecipa il Comune di NOVI LIGURE, che viene allegato (**All. 15**) al presente referto ispettivo. In proposito non è stato ritenuto proficuo operare approfondimenti. Va tuttavia rilevato che il prospetto (**All. 15**) non risulta aggiornato, atteso che sono ivi inseriti i risultati di bilancio del triennio 2018-2021, e l'onere complessivo gravante sul bilancio si riferisce all'esercizio 2021. Tali circostanze evidenziano, alla data del 20.03.2024, chiaramente un ritardo di un paio d'anni nell'aggiornamento del prospetto pubblicato.

\*\*\*\*\*

Prima di esaminare i contenuti del Piano di revisione straordinaria redatto *ex art.* 24 TUSP, e successivamente i provvedimenti di revisione periodica *ex art.* 20 del medesimo TUSP, tuttavia, è da ritenersi opportuno riepilogare preliminarmente i più recenti risultati di esercizio delle partecipazioni societarie dirette detenute, anche per poter meglio valutare, nel suo complesso, le potenziali problematicità dell'articolazione societaria sul bilancio dell'ente locale.

Nella tabella n. 8, riportata di seguito, sono stati riportati i risultati di esercizio dell'ultimo quadriennio relativamente alle società partecipate direttamente ancora in essere al 1° settembre 2024. I dati sintetici contenuti nella stessa tabella evidenziano risultati di una certa problematicità relativamente a due sole partecipazioni societarie dirette. Si registrano infatti perdite piuttosto significative o comunque non solo episodiche, nelle società CIT S.p.a. (come detto fallita in data 12.01.2023) e CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a., sulla quali abbiamo già fatto qualche cenno in precedenza.

In ogni caso, come già accennato in precedenza, dedicheremo un approfondimento ai bilanci in perdita in occasione della verifica degli eventuali accantonamenti di cui all'art. 21, comma 1, del TUSP (paragrafo 1.4.2).

**Tabella n. 8****RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE DETENUTE AL 1.01.2024**

Società	Risultati di esercizio			
	2019	2020	2021	2022
<b>ACOS</b> S.p.a.	1.705.355	1.922.859	1.787.230	1.657.542
<b>AMIAS</b> S.r.l.	154.705	151.226	154.192	124.442
<b>SRT</b> S.p.a.	18.488	6.324	760.669	162.362
<b>CIT S.p.a.</b> (in fallimento dal 12.01.2023)	-498.243	-351.227	-1.158.084	non disponibile
<b>FOR.AL</b> S.c.a.r.l.	48.320	44.445	58.261	63.808
<b>ALEXALA</b> S.c.a.r.l.	13.845	16.293	4.593	6.825
<b>LA CENTRALE DEL LATTE</b> <b>ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.</b>	-202.037	-561.631	-701.805	-786.352

Fonte: Bilanci di esercizio – vari anni

Va messo in evidenza, inoltre, che a fronte dei risultati di esercizio fatti registrare dalle partecipate dirette sopra sinteticamente illustrati, solo la controllata ACOS S.p.a. ha remunerato l'ente locale controllante con il pagamento di dividendi, accertati al titolo 3° dell'entrata:

**Tabella n. 9****ACCERTAMENTI TITOLO 3° - REDDITI DA CAPITALE (3.0400)**

<i>capitolo</i>	2019	2020	2021	2022	2023
3.0400.03	422.372	633.558	422.372	527.965	211.186
<i>dividendi ACOS</i>	422.372	633.558	422.372	527.965	211.186

Fonte: Rendiconto della gestione per capitoli – vari anni – e risultanze contabili per il 2023

I dati contenuti nella tabella n. 9 evidenziano chiaramente che i dividendi distribuiti sono piuttosto contenuti (l'ammontare accertato nel 2023 sarà molto probabilmente inferiore all'1% degli accertamenti di parte corrente).

## **1.2 Il piano di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP e la revisione degli statuti societari**

L'art. 24 del d.lgs.19.08.2016, n. 175, ha previsto, al comma 1, che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”*. Per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della legge 23.12.2014, n. 190, tale adempimento costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi del comma 612 del medesimo articolo.

Il Comune di NOVI LIGURE ha dato adempimento a tale previsione con l'adozione della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 27 settembre 2017 <sup>(16)</sup>.

Con il suddetto provvedimento è stato in particolare deliberato:

*“1. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come da allegati A) e B) alla presente deliberazione;  
1. di confermare l'alienazione delle partecipazioni alla Centrale del Latte s.p.a.;  
2. di confermare gli indirizzi di contenimento delle spese di funzionamento delle società partecipate indicati nella Parte IV – Obiettivi sulle spese di funzionamento – del testo allegato A);  
3. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, tramite l'Unità Operativa Controllo Partecipate, fatte salve le competenze consiliari di controllo; ...”*.

Prima di esaminare più dettagliatamente i contenuti delle schede allegate alla richiamata della deliberazione n. 37 occorre ancora mettere in evidenza che:

- l'art. 4 del TUSP, al comma 1, prevede che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;
- l'art. 20 al comma 2 prevede che *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino ...”*;
- l'art. 24, come visto all'inizio di questo paragrafo, al secondo periodo del primo comma prevede che *“..., entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua*

---

<sup>(16)</sup> Ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175”.

*con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. ...”.*

I richiamati commi del TUSP palesano le necessità motivazionali che devono contraddistinguere il Piano di cui all’art. 24 del medesimo T.U.

Sono stati esaminati, oltre alla deliberazione già richiamata:

- l’allegato “A” “Revisione straordinaria delle partecipazioni”;
- l’allegato “B”, in formato *excel*, contenente le schede elaborate dalla Corte dei conti e dal Dipartimento del Tesoro, che avevano emanato, in proposito, le “*Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli enti territoriali (Art. 24 d.lgs. n. 175/2016)*”.

In riferimento alle partecipazioni dirette ancora in essere al 1.01.2024, dev’essere messo almeno in evidenza che dalla lettura dei due allegati si evince quanto segue:

- **ACOS S.p.a. (64,31%)** – previsto il “*mantenimento senza interventi di razionalizzazione*”:
    - ✓ ancorché trattasi di società a controllo pubblico, risulta che l’organo di amministrazione era composto da 7 componenti, circostanza non coerente con le disposizioni di cui all’art. 11 del TUSP;
    - ✓ non sono state in alcun modo motivate le ragioni per cui le attività della suddetta partecipata sarebbero state strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Novi Ligure.
  - **AMIAS S.r.l. (25,69%)** – previsto il “*mantenimento con azioni di razionalizzazione*”:
    - ✓ la suddetta società era caratterizzata da un numero di dipendenti pari a zero e da un fatturato medio < 500.000 euro, circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. b) e d) del TUSP;
    - ✓ in esito alla suddetta circostanza nell’allegato a) viene precisato, come già accennato, che:
      - a) “*sopprimere AMIAS Spa costituisce un problema più che un vantaggio, in quanto trattasi sostanzialmente di società patrimoniale che in caso di scioglimento dovrebbe riversare, pro quota ai soci, sia gli impianti di depurazione che le rate di mutui a suo tempo assunti. La società oggi è gestita da un Amministratore Unico e non ha dipendenti, per cui ha già subito un processo di riduzione di costi, e non grava sui bilanci degli enti proprietari in quanto si autofinanzia con i proventi dell’affitto del ramo di azienda;*
      - b) *la norma non impone la soppressione ma afferma che le partecipazioni non in regola siano alienate o fatte oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, cioè, come già detto, all’inclusione nel piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*
- Provvedimenti da adottare: ... modifica da spa in srl, in modo da consentire la sola presenza di un revisore, dato che nelle spa pubbliche la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale”.*

- ✓ affermare apoditticamente che *“sopprimere AMIAS Spa costituisce un problema più che un vantaggio ...”*, senza illustrare le ragioni che renderebbero oltremodo complesso liquidare la suddetta partecipata, non costituisce – obiettivamente – un’analitica ragione per cui le attività della suddetta partecipata sarebbero state strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Novi Ligure;
- **SRT S.p.a. (14,13%)** – – previsto il *“mantenimento senza interventi di razionalizzazione”*:
  - ✓ in calce alla scheda 03.01. viene asserito che *“La società, totalmente pubblica, è proprietaria e gestisce gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi a Novi Ligure e Tortona. È affidataria del servizio di smaltimento da parte dell’Autorità d’Ambito. Costituita per scissione, imposta dall’Ordinamento, del Consorzio (tra Comuni) Smaltimento Rifiuti Solidi Ovadese-Valle Scrivia”*, circostanza che, omettendo anche un minimo riferimento normativo, non rende affatto palese la stretta necessità della partecipata per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Novi Ligure. In calce alla scheda 03.02. viene solo apoditticamente asserito che *“la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Produce servizi di interesse generale”*.
  - ✓ a fronte di un organo di amministrazione composto da 5 componenti, non vengono previste riduzioni dopo la riduzione dei compensi già dettata dal Piano di razionalizzazione 2015 (c. 611).
- **CIT S.p.a. (35,73%)** – previsto il *“mantenimento senza interventi di razionalizzazione”*:
  - ✓ nella scheda 03.02. viene indicato che *“L’indirizzo previsto nel Piano 2015 era quello di seguire la definizione della gara per la selezione di un partner industriale allora in corso. La stessa risultava essere stata avviata ma non conclusa, anche per problemi sorti con l’unico partecipante. Nel frattempo, si sono prospettate altre soluzioni per mettere a gara il servizio, che vedono i Comuni di Casale, Ovada e Novi Ligure avvalersi della Provincia per procedere a un affidamento unico dei servizi extraurbani, di sua competenza, e urbani. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. GU/S 115 del 16/06/2016 è stato pubblicato Avviso di Preinformazione relativo all’affidamento del Servizio suddetto. Si ritiene di attendere l’esito della gara per un esame di un possibile riassetto dei servizi pubblici affidati alla società”*. Trattasi obiettivamente di asserzioni interlocutorie / dilatorie, che obiettivamente non integrano la motivazione per cui le attività della suddetta partecipata sarebbero state strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Novi Ligure. È quasi ovvio che il trasporto pubblico locale sia ritenuto d’interesse per un’amministrazione locale, ma non poteva essere altrettanto scontato ritenere che il servizio dovesse essere svolto attraverso una società partecipata.
- **FOR.AL. S.c.a.r.l. (10,00%)** – previsto il *“mantenimento con azioni di razionalizzazione”*:
  - ✓ a fronte di un organo di amministrazione composto da 8 componenti, viene prevista la *“Riduzione del numero dei componenti gli organi sociali”*, come peraltro già previsto nel Piano di razionalizzazione 2015;

- ✓ non sono state in alcun modo motivate le ragioni per cui le attività della suddetta partecipata sarebbero state strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Novi Ligure. Viene apoditticamente confermato che *“la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali”*.
- **ALEXALA S.c.a.r.l. (3,25%)** – previsto il *“mantenimento senza azioni di razionalizzazione”*:
  - ✓ in calce alla scheda 03.02. è stato indicato che *“Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015 riteneva la partecipazione indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Si conferma tale valutazione. Con legge regionale 11/07/2016, n. 14 “Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte” è stata abrogata la legge regionale n. 75/1996 ed è stata emanata, tra l’altro, la nuova disciplina delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, prevedendone la costituzione in forma di società consortile di cui all’articolo 2615-ter del codice civile. La Regione Piemonte, che detiene la quota di maggioranza relativa in ALEXALA (26,27%), nell’ambito del proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie – aggiornamento al 30 settembre 2016, approvato con D.G.R. 26/09/2016 n. 24-3969 - ha previsto (pag. 5) quale opzione strategica la riorganizzazione delle Aziende Turistiche Locali, tra cui ALEXALA, fissando la tempistica di 12 mesi e successivamente, nell’ambito del proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, l’aggiornamento al 31 dicembre 2016, approvato con D.G.R. 29/12/2016 n. 29-4503 (pag. 13) ha confermato le linee strategiche di riorganizzazione generale delle Aziende Turistiche Locali, al fine di proseguire le attività di monitoraggio, controllo, contenimento e riduzione dei costi.”*; *“Azioni da intraprendere: attendere riordino da parte della Regione Piemonte, con integrazione delle ATL esistenti. N.B: ALEXALA è costituita nella forma di Consorzio, regolato dagli articoli 2602-2615 bis del codice civile e pertanto non rientra nella definizione di “società” di cui all’art. 2, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 75/2016 e non è quindi oggetto, in senso stretto, del Piano di Revisione straordinaria. Si riporta per completezza di informazione”*. Con la successiva ricognizione periodica delle partecipazioni si asserisce che *“La società è stata costituita con L.R. Piemonte n. 14 del 11 luglio 2016, per trasformazione del Consorzio ALEXALA. ...”*.
- **LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. (0,46%)** – previsto il *“mantenimento con azioni di razionalizzazione”*:
  - ✓ atteso che trattasi di *“Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell’Ente”* viene prevista la cessione / alienazione delle quote da operarsi entro la fine dello stesso esercizio 2017.

La suddetta deliberazione, ed i suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, appaiono piuttosto privi, nel concreto, dei requisiti di “provvedimento motivato” richiesti dall’art. 24 del TUSP, in particolare quando viene disposto il mantenimento della



partecipazione. In proposito si è già richiamato il contenuto della deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie.

Nel caso di specie il percorso logico-argomentativo è parso obiettivamente lacunoso, consistente più in una mera verifica delle condizioni che ‘possono’ dar luogo al mantenimento delle partecipazioni, piuttosto che ad una esplicitazione delle ragioni che rendevano opportuno lo stesso mantenimento per l’ente locale, soprattutto in riferimento al concetto di “stretta necessità” di cui all’art. 4, comma 1, del TUSP.

\*\*\*\*\*

Al fine di verificare l’adeguamento degli statuti societari, da operarsi ex art. 26, comma 1, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, in sede di verifica era stato richiesto (**All. 4**), in fase di avvio della verifica amministrativo-contabile, di produrre una “8. Relazione illustrativa circa l’adeguamento degli statuti delle società partecipate alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;”. A riscontro della medesima richiesta è stato prodotto, in allegato a e-mail del 5.02.2024 (**All. 16**), un dettagliato prospetto che è stato ritenuto esaustivo.

Non è stato ritenuto necessario operare ulteriori approfondimenti.

### **1.3 Lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria e l’aggiornamento operato con le ricognizioni periodiche ex art. 20 d.lgs. n. 175/2016**

Lo stato di attuazione del piano di revisione straordinaria non è stato oggetto di uno specifico atto deliberativo ma è stato comunque esaminato nel quadro dei successivi Piani di revisione periodica approvati con deliberazione consiliare.

L’art. 20, comma 1, del TUSP, prevede infatti che “Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...”.

La prima revisione periodica delle partecipazioni societarie (al 31.12.2017) è stata adottata con deliberazione C.C. n. 86 del 17.12.2018. Il deliberato *de facto* consiste nella mera approvazione del “... Piano di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, anno 2018, con annesse misure di razionalizzazione, così come risultante dall’allegato a) alla presente deliberazione. 2. Di approvare la trasposizione di detto Piano nello schema tipo del MEF, allegato b) alla presente, dando atto che le differenze riscontrabili sono collegate all’aggiornamento del panorama societario riportato nel Piano sub a), che include gli sviluppi di detto panorama registrati nel 2018. ...”. Viene anche dato mandato “... all’Ufficio Patrimonio di riproporre l’alienazione delle partecipazioni alla Centrale del Latte s.p.a., considerato che la procedura ad evidenza pubblica avviata nell’ottobre 2017 non ha dato esito positivo e riservandosi ulteriori valutazioni in base all’eventuale approvazione della Proposta di legge C. 712 presentata l’8 giugno 2018, e attualmente all’esame in Commissione, con la quale si prevede la modifica al TUSP per consentire le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare. ...”.

L'esame degli allegati alla deliberazione, fa ritenere necessario sottolineare almeno gli aspetti riportati di seguito.

Negli allegati a) e b) si sottolinea, in riferimento alle partecipazioni dirette, che:

- **ACOS S.p.a.** (64,31%) – previsto il “*mantenimento senza interventi*”:
  - ✓ *“l’Organo amministrativo è stato rinnovato il 29.6.2017 e nell’atto di nomina è stato motivato il mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all’amministratore unico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del T.U.”;*
- **AMIAS S.r.l.** (25,69%) – previsto il “*mantenimento senza interventi*”:
  - ✓ *“La società ... rientra in due fattispecie (lett. b) e d)) di cui all’art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione ...  
Nell’ottobre 2017, sulla scorta degli indirizzi espressi nel Piano di revisione straordinaria 2017 la società si è trasformata in srl. L’Amministrazione ritiene pienamente pertinenti e attuali le considerazioni espresse in occasione del Piano di revisione straordinaria 2017, per cui non ritiene opportuno e conveniente procedere ad altre misure di razionalizzazione”.*
- **CIT S.p.a.** (35,73%) – previsto il “*mantenimento senza interventi di razionalizzazione*”:
  - ✓ *“l’Organo amministrativo è stato rinnovato il 20.6.2017 e nell’atto di nomina è stato motivato il mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all’amministratore unico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del T.U.  
A seguito della perdita registrata nel 2017, la società ha elaborato un Piano di ristrutturazione, approvato dall’Assemblea dei soci in data in data 30.10.2018 ed attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale. Il Piano prevede che la società raggiunga un sostanziale equilibrio economico nel 2020 e registri un utile di esercizio nel 2021. L’impegno dei soci, registrato in Assemblea, è di ripianare le perdite ...”;*
- **FOR.AL. S.c.a.r.l.** (10,00%) – previsto il “*mantenimento senza interventi*”:
  - ✓ *“La partecipazione pubblica nel FOR.AL scarl è pari al 50%, ma in assenza di partecipazioni diffuse e di quote frammentate non sembra vi siano, da parte pubblica, i requisiti del controllo di cui all’art. 2 del T.U. e 2359 del C.C., per cui la società non rientra, per quanto riguarda l’organo amministrativo, nel disposto dell’art. 11 del T.U.”.*
- **ALEXALA S.c.a.r.l.** (3,25%) – previsto il “*mantenimento senza interventi*”:
  - ✓ *l’Organo amministrativo è stato rinnovato il 2.7.2018 e nell’atto di nomina non appare alcuna motivazione sul mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all’amministratore unico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del T.U.. Si procederà a segnalare il caso. ...  
La società è stata costituita con L.R. Piemonte n. 14 del 11 luglio 2016, per trasformazione del Consorzio ALEXALA, allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l’attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti.*

*La modesta entità della partecipazione (3,68%), il sostanziale equilibrio economico e la finalità sancita con legge regionale (“Le ATL -Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale-ndr svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati”) rendono inopportuno e incongruo procedere a manovre di razionalizzazione che non siano preliminarmente indicate dalla Regione medesima. ...”.*

➤ **LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. (0,46%)** – prevista la “cessazione della partecipazione a titolo oneroso”:

- ✓ “... si conferma la volontà di alienare la partecipazione”, con termine previsto per la razionalizzazione al 31.12.2019.

Non si registrano novità, rispetto alla ricognizione straordinaria, in ordine alla indicazione delle condizioni di stretta necessità della partecipazione di cui all’art. 4, comma 1, del TUSP, presupposto indispensabile del mantenimento.

\*\*\*\*\*

Con deliberazione C.C. n. 73 del 23.12.2019 è stata approvata la revisione annuale 2019 delle partecipazioni societarie in essere al 31.12.2018. Dalla lettura degli allegati a), b) e c) risulta che con la stessa ricognizione viene disposto (in riferimento alle partecipazioni ancora in essere al 1.01.2024) quanto sinteticamente riportato di seguito: confermato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società:

- ✓ dirette: ACOS S.p.a.; CIT S.p.a.; AMIAS S.r.l.; SRT S.p.a.; FOR.AL. S.c.a.r.l.; ALEXALA S.c.a.r.l. <sup>(17)</sup>; CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. <sup>(18)</sup>.

\*\*\*\*\*

Con deliberazione C.P. n. 71 del 30.12.2020 è stata approvata la revisione annuale delle partecipazioni societarie dirette in essere al 31.12.2019.

---

<sup>(17)</sup> “Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell’11.06.2018, è stata approvata la trasformazione del consorzio “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria”, ovvero in forma abbreviata “ALEXALA consorzio”, nella forma di società consortile a responsabilità limitata di cui all’art. 2615 ter c.c., così come richiesto dalla legge regionale 14/2016, con adozione della denominazione sociale “ALEXALA – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria società consortile a responsabilità limitata”, siglabile “ALEXALA s.c.a r.l.”. Con la stessa delibera è stato approvato il testo dello statuto ...”.

<sup>(18)</sup> L’allegato a) alla deliberazione indica, in proposito, che “Nell’anno 2019 l’art. 1 L. 119/2019 ha aggiunto il comma 9quater all’art .4 D. Lgs 175/2016. Tale nuovo comma testualmente recita: «9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.». L’articolo 4 del D Lgs 175/2016, indica, come condizione di mantenimento della partecipazione, che possano essere mantenute partecipazioni in società di produzione di beni e servizi solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Questa limitazione, in base al nuovo comma, non si applica quindi alle imprese lattiero casearie. Pertanto alla quota sociale della Centrale del latte detenuta dal Comune non si applica l’art. 4 D. Lgs. 175/2016, e quindi, per il momento, si decide di mantenere la partecipazione, nell’attesa di approfondire l’opportunità della stessa”.

\*\*\*\*\*

Con deliberazione C.C. n. 98 del 30.12.2021 è stata approvata la revisione annuale delle partecipazioni societarie in essere al 31.12.2020, e con tale atto ricognitivo è stato fra l'altro previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società partecipate direttamente:

- ✓ ACOS S.p.a.; AMIAS S.r.l.; FOR.AL. S.c.a.r.l.; SRT S.p.a.; ALEXALA S.c.a.r.l..

Per le altre due partecipazioni societarie dirette, vengono invece previste azioni di razionalizzazione:

- ✓ CIT S.p.a. – nella “Scheda di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano realizzazione delle partecipazioni” è stato riferito che *“Con la deliberazione n. 37 del 3 maggio 2021, il Consiglio comunale ha deciso per: 1. l’approvazione della revisione del piano di revisione e ristrutturazione 2018-2021/23 approvato dall’Assemblea dei soci il 21/10/2020; 2) la ricapitalizzazione della società, con riconoscimento ed il conseguente finanziamento del debito fuori bilancio 3) la conversione in società mista di CIT SpA, con l’alienazione dell’85% del capitale. La gara per l’alienazione, demandata dai Comuni soci alla Città di Novi Ligure, è stata perfezionata da quest’ultima con l’aggiudicazione definitiva. Ora, si dovrà procedere con la definizione del nuovo assetto societario, attraverso i necessari adempimenti, anche di natura contrattuale”*.
- ✓ CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. – nella relativa “Scheda di rilevazione”, tenuto conto anche della presenza di 4 esercizi in perdita fra gli ultimi 5, viene ritenuto, come forma di razionalizzazione, di *“Implementare, malgrado la minima partecipazione, politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D.Lgs. n. 175/2016, soprattutto dopo la legge n. 145/2018, ha individuato, in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo "congiunto" (ulteriore a quello "solitario" di cui all'art. 2359 del c.c.), di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio”*.

\*\*\*\*\*

Con deliberazione Commissariale n. 30 del 29.12.2022 è stata adottata la ricognizione delle partecipazioni societarie in essere al 31.12.2021, provvedimento con il quale si dispone il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società partecipate direttamente:

- ✓ ACOS S.p.a.; AMIAS S.r.l.; FOR.AL. S.c.a.r.l.; SRT S.p.a.; ALEXALA S.c.a.r.l..

Per le altre due partecipazioni societarie dirette, vengono invece previste azioni di razionalizzazione:

- ✓ CIT S.p.a. – nella “Scheda di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano realizzazione delle partecipazioni” in riferimento all’alienazione delle quote si indica che la stessa ha avuto luogo il 21 luglio 2022 (atto notarile di cessione quote all’aggiudicatario della gara a doppio oggetto), e si legge inoltre che *“Al procedimento, conclusosi, di cessione della maggioranza (85%) delle quote detenute (69,90% del capitale al 31/12/2021), si è affiancata, a partire dal giugno 2021, la*

*procedura di concordato preventivo, avviata da CIT Spa a seguito di istanza di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica di Alessandria, procedura concorsuale che è in attesa, per chiudersi (ex art. 181 L. Fall.), del decreto di omologazione”, mentre nella relativa “Scheda di rilevazione” è indicato che “Il Comune, alla luce della procedura concorsuale e al contestuale ingresso nella compagine del socio privato di maggioranza, deve curare, con molta attenzione, le sue ragioni di credito pubblicistiche, nell'interesse delle finanze del Comune stesso”.*

- ✓ CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. – nella “Scheda di rilevazione per la relazione sull’attuazione del piano realizzazione delle partecipazioni” dopo aver richiamato l’intervento di razionalizzazione che era stato previsto indica come motivazione del mancato avvio degli interventi con la seguente motivazione: *“Le dimissioni dell’Assessore competente (cfr: Scheda stato di attuazione 2021), nell’autunno 2021, e lo scioglimento del Consiglio comunale, nell’estate 2022, con il commissariamento del Comune, hanno di fatto rallentato gli interventi di razionalizzazione previsti”.* Viene poi precisato che *“... le più opportune decisioni in ordine alle azioni di razionalizzazione della società de qua spetteranno all’Amministrazione comunale che uscirà dalle elezioni amministrative della prossima primavera”.* Come indirizzo specifico viene previsto di *“Implementare, malgrado la minima partecipazione, politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D.Lgs. n. 175/2016, soprattutto dopo la legge n. 145/2018, ha individuato, in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo "congiunto" (ulteriore a quello "solitario" di cui all'art. 2359 del c.c.), di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio”.*

\*\*\*\*\*

Con deliberazione C.P. n. 41 del 27.12.2023 è stata approvata l’ultima ricognizione periodica delle partecipazioni societarie in essere al 31.12.2022, e con tale atto ricognitivo è stato fra l’altro confermato il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società partecipate direttamente:

- ✓ ACOS S.p.a.; CIT S.p.a.; FOR.AL. S.c.a.r.l.; SRT S.p.a.; ALEXALA S.c.a.r.l..

Per le altre due partecipazioni societarie dirette, vengono invece previste azioni di razionalizzazione:

- ✓ AMIAS S.r.l. – *“L’Amministrazione proporrà all’assemblea che approverà il bilancio 2023 di adottare alcune misure di razionalizzazione quali la riduzione del compenso dell’amministratore unico, la sostituzione del collegio sindacale con un revisore unico, promuovendo per il 2024 un percorso volto alla riduzione dei costi di gestione”;*
- ✓ CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. – *“La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 9-quater) ma rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 20, comma 2 del T.U., che prevede la*

*successiva adozione di misure di razionalizzazione”, per cui si ritiene di procedere con la “Attivazione della procedura di alienazione delle quote” entro il 31.12.2024.*

\*\*\*\*\*

**In sintesi, va ancora osservato che in esito alla lettura dei richiamati atti di ricognizione periodica si può chiaramente evincere che, *de facto*, le ricognizioni periodiche (come pure la ricognizione straordinaria del 2017) sono state redatte omettendo l’indicazione delle condizioni di stretta necessità di cui all’art. 4 del TUSP, circostanza che assume un particolare rilievo in riferimento alla *holding* controllata ACOS S.p.a.**

La già citata deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti (adunanza 19 luglio 2017) aveva sottolineato che *“Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, sia l’espressione più concreta dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l’art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione ... occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall’ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall’art. 4) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall’art. 20, co. 2 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). ...”.*

Almeno per il futuro è quindi necessario che il Comune di NOVI LIGURE si attivi al fine di operare le ricognizioni periodiche assicurando tutte le caratteristiche richiamate.

#### **1.4 Modalità di esercizio del controllo**

Relativamente alla problematica del controllo sulle società partecipate dagli enti locali, le norme di riferimento sono costituite dall’art. 147-*quater* del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale dispone <sup>(19)</sup> l’obbligo per l’ente locale di definire un sistema di controlli (anche) sulle società partecipate, definire obiettivi gestionali e monitorare periodicamente l’andamento degli stessi.

---

<sup>(19)</sup> “1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

L'art. 19, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, ha poi disposto che: *“Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*.

Quest'ultima norma è sostanzialmente analoga alla previgente versione dell'art. 18, comma 2-bis del d.l. 25.06.2008, n. 112, che, nel prevedere che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attenessero al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, disponeva che, a tal fine, l'ente controllante emanasse uno specifico atto di indirizzo per definire specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale da parte delle società partecipate (oltre che aziende speciali ed istituzioni).

In sede di attivazione della verifica amministrativo-contabile di cui si dà conto attraverso il presente referto, era quindi stato richiesto (**All. 4**) che venisse prodotta la seguente documentazione:

- ✓ *“2. Atti da cui si possa evincere l'organizzazione del sistema dei controlli di cui all'art. 147-quater del TUEL, sia a livello di sistema (es. copia del regolamento inerente il controllo interno sulle partecipate) sia nel concreto (es. monitoraggi, reportistica, ecc.) nel quinquennio 2019-2023 + Verbali del “Comitato per la governance”;*
- ✓ *3. Copia degli indirizzi e delle direttive (in tema di personale e non) impartite alle società partecipate nel quinquennio 2019-2023;*
- ✓ *4. Copia degli obiettivi annuali e pluriennali assegnati alle società partecipate (e relativa rendicontazione) ex art. 19, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, nel periodo 2019-2023”*.

A riscontro delle suddette richieste è stata prodotta la documentazione elencata sinteticamente di seguito:

- in riferimento al punto 2. il “Regolamento dei controlli interni” approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 14.01.2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 37 del 5.10.2015; il “Regolamento per il controllo delle società partecipate” (**All. 17**) approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 27.04.2021; corrispondenza varia;

---

*3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.*

*4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

*5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”*

- in ordine al punto 3. estratti dei DUP, dal 2019-2021 al 2024-2026 ed estratto del PIAO 2023-2025;
- in ordine al punto 4. della richiesta documentale è stata prodotta la medesima documentazione richiesta al punto 1., cioè gli atti di ricognizione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie.

\*\*\*\*\*

In riferimento al “sistema” di controllo delle società partecipate, è stato prodotto – come detto – il vigente “Regolamento dei controlli interni”. L’art. 12 dello stesso, intitolato “Controlli sulle società partecipate non quotate”, prevedeva che:

*“1. Il controllo sulle società partecipate mira a riscontrare il corretto perseguimento degli obiettivi assegnati, che si attua attraverso un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.*

*2. L’Unità Operativa preposta al controllo richiede alle società partecipate non quotate una relazione dalla quale emergano i dati necessari alla rilevazione delle informazioni finalizzate al controllo, di cui al comma precedente. Tale relazione è presentata congiuntamente al bilancio di esercizio delle società. Al fine di agevolare il flusso di informazioni l’Amministrazione può convenire con le società che i dati di cui al comma 1 siano resi disponibili sul sito internet della società medesima, a disposizione di tutti i soci. In caso di scostamenti o elementi che possano rappresentare criticità rilevanti, l’Unità Operativa può richiedere elementi integrativi.*

*3. I risultati complessivi della gestione delle società partecipate sono comunicati alla Giunta Comunale, e rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la normativa vigente. La Giunta Comunale può richiedere alle società eventuali interventi correttivi e emanare indirizzi integrativi.*

*4. Il presente articolo si applica alle società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune in misura non inferiore al 20% del capitale. Per le società in cui la partecipazione del Comune è inferiore al 50% l’attività di controllo deve essere esercitata d’intesa e in collaborazione con gli altri soci pubblici, in modo da evitare sovrapposizioni e richieste configgenti. Per le società partecipate in misura pari o superiore al 50% il Comune può promuovere l’esercizio coordinato della funzione di controllo.*

*5. In relazione al modello di affidamento “in house providing” nei confronti delle società a partecipazione interamente pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, l’Amministrazione imposta ed organizza le misure e gli strumenti per l’esercizio del controllo analogo a quello espletato sui servizi gestiti direttamente, rapportandosi in via prioritaria con i Comitati di indirizzo strategico o equivalenti, ove costituiti, e strutturando il sistema di raccordo almeno con i seguenti elementi:*

- a) specifiche disposizioni nello statuto sociale volte a regolare l’esercizio del controllo da parte delle Amministrazioni pubbliche aventi la qualifica di socio;*
- b) oggetto sociale delimitato nello statuto sociale;*
- c) specifiche regole, definite nello statuto sociale, volte a disciplinare il trasferimento di quote solo tra soci pubblici, senza alcuna possibilità di apertura a soggetti terzi privati;*



- d) *specifiche clausole, definite negli eventuali patti parasociali, disciplinanti le forme di esercizio, anche con decisioni congiunte, del controllo sulle decisioni strategiche della società;*
- e) *specifiche clausole, definite nell'eventuale convenzione per la gestione associata del servizio affidato, disciplinanti i sistemi di regolazione dei rapporti tra le Amministrazioni pubbliche qualificabili come soci e la società affidataria, anche in forma di organismi collegiali;*
- f) *specifiche clausole, definite nei contratti di servizio, regolanti adeguati sistemi di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato.*

6. *Qualora al capitale sociale della società affidataria di un servizio secondo il modulo “in house providing” partecipino, anche con quote ridotte, più amministrazioni pubbliche, l'Amministrazione promuove accordi o patti parasociali che regolino le modalità di formazione congiunta delle decisioni e i processi di nomina condivisa dei propri rappresentanti negli organi esecutivi della società stessa.*

7. *I controlli posti in essere dall'Amministrazione nei confronti delle società partecipate in attuazione del presente regolamento costituiscono misure e strumenti per l'esercizio del controllo analogo nei confronti delle società affidatarie dirette secondo il modulo “in house providing”. ”.*

Si trattava, obiettivamente di un “sistema” di controlli datato, non adeguato alle disposizioni del TUSP.

Con deliberazione C.C. n. 32 del 27.04.2021 sono stati abrogati l'art. 12 (sopra riportato) e l'art. 13 del Regolamento dei controlli interni e, contestualmente, approvato il “Regolamento per il controllo delle società partecipate” (**Al. 17**).

Dalla documentazione prodotta e dalle informazioni comunque acquisite in sede di verifica è emerso che – *de facto* – un efficace sistema di controllo sulle società partecipate sta tardando ad essere applicato nel concreto, così come non era mai stato implementato il necessario sistema informativo richiamato al comma 1, del previgente art. 12, né sono mai stati adottati i necessari accorgimenti organizzativi volti a dare concretezza a quella “Unità Operativa preposta al controllo” richiamata al comma 2 del previgente Regolamento.

Va rammentato, in proposito, che successivamente all'adozione del nuovo Regolamento il Comune di NOVI LIGURE è incorso in un periodo di fibrillazione, sfociata poi nelle dimissioni del Consiglio comunale, il Commissariamento nel 2022, elezioni con l'insediamento di una nuova Amministrazione nel 2023. Si può comprendere come tali circostanze abbiano anche influito, almeno parzialmente, sull'implementazione degli adempimenti in parola, atteso che non si trattava di assicurare l'adempimento a prassi già rodute, ma piuttosto di implementarle *ex novo*.

Il Comitato per la *Governance* (istituito dall'art. 3 del Regolamento approvato nel 2021) risulta che si sia riunito piuttosto sporadicamente: 1 sola volta nel 2021 (22.09.2021) e 3 volte nel 2022 (15.02.2022, 21.4.2022, 29.6.2022). Si tratta di un Comitato di natura essenzialmente politica, che conseguentemente assume solo in tal senso una funzione di controllo, il cui operato si caratterizza essenzialmente in termini di audizioni, ecc.

Dalla corrispondenza prodotta si evince certamente il tentativo di operare qualche forma di controllo, ma emerge anche una certa frammentarietà / episodicità di rapporti con le società partecipate/controllate, attività che in ogni caso non paiono al momento finalizzate alla raccolta di informazioni utili alla stesura di un *report* nel quale si dà evidenza di tutti i controlli operati e delle *performance* societarie. Come si vedrà anche in successivi paragrafi di questa relazione, si stenta a

dare concretezza pure agli adempimenti richiesti da chiare norme di legge (circularizzazione debiti/crediti, accantonamenti per perdite, compensi ai componenti dei consigli di amministrazione).

Nel caso di specie pare necessario soprattutto metter mano all'assetto organizzativo, atteso che gli adempimenti relativi alle società partecipate oltre ad essere stati parzialmente omessi (come vedremo di seguito) sono soprattutto seguiti da uffici diversi, ognuno per la parte di propria competenza (la Segreteria generale / Ufficio per il Controllo di gestione si occupa in particolare delle ricognizioni periodiche ex art. 20 del TUSP, il Settore finanziario si occupa del Bilancio consolidato e degli aspetti più squisitamente finanziari (operazioni di circularizzazione dei debiti e dei crediti, ecc.), mentre altri Settori si occupano dei servizi resi dalla partecipata.

Sembra quindi mancare un approccio organico, una visione d'insieme dell'articolato sistema delle partecipazioni societarie del Comune di NOVI LIGURE. Ciò che appare obiettivamente necessario, nel caso di specie, anche tenuto conto della relativa importanza delle partecipazioni societarie detenute, è l'istituzione di un Ufficio preposto al controllo sulle società controllate e partecipate, cosa che non può essere assicurata dall'attuale frammentarietà delle competenze. Peraltro, come vedremo in seguito, tale esigenza era già stata ben definita anche nel DUP approvato dal Commissario prefettizio.

La frammentarietà, indotta certamente anche dal venir meno di una quota significativa della compagine dirigenziale e dall'assenza di posizioni organizzative, sembra connotare un po' tutte le materie che sono state oggetto di analisi (anche il tema della tempestività dei pagamenti ad esempio).

Non sembra rispondere a tale esigenza la costituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale (determinazione n. 14/1281 del 4.12.2023), anche se si è precisato che lo stesso viene costituito “... nelle more dell'adozione di una soluzione organizzativa stabile, ...”.

Se un ente locale registra poche partecipazioni, magari anche con quote di partecipazione al capitale sociale marginali, o comunque minime, l'istituzione di uno specifico Ufficio può anche apparire obiettivamente ultroneo. Ma non è il caso di NOVI LIGURE, Comune che controlla una *holding* con diverse partecipate di secondo livello, che dal punto di vista della “dimensione finanziaria” è ben più grande del Comune, e senza una guida puntuale può teoricamente indirizzarsi su percorsi anche autoreferenziali.

Sarebbe buona prassi, a mero titolo di esempio, fornire sempre al Sindaco (o al suo delegato) che si rechi all'Assemblea dei soci di una società partecipata, a maggior ragione se controllata, un appunto nel quale viene relazionato sinteticamente:

- sul bilancio di esercizio o sul *budget* previsionale che verranno eventualmente posti in votazione, precedente esaminato da un funzionario comunale con le necessarie competenze;
- in ordine alle norme di legge vigenti sui compensi da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, quando sia all'o.d.g. la nomina di componenti il Consiglio di amministrazione (art. 4, c. 4, d.l. n. 95/2012);
- sulle conseguenze per il bilancio comunale (accantonamenti) derivanti da un eventuale perdita di esercizio non immediatamente ripianata (art. 21, c. 1, d.lgs. n. 175/2016);

- in ordine alle eventuali omissioni, da parte della società controllate / partecipate, con riguarda alle operazioni di circolarizzazione dei debiti e crediti reciproci (art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011); ecc.

\*\*\*\*\*

In riferimento al punto 3. della richiesta documentale sono stati prodotti esclusivamente, come accennato in precedenza, gli estratti dei DUP già richiamati:

- alla Sezione “3.4.3 Obiettivi strategici anticorruzione” del DUP 2019-2021 si indica, nel quadro degli obiettivi strategici, anche la necessità di *“Sensibilizzazione delle società partecipate, in quanto l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza va assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici, secondo le linee guida diramate dall’ANAC”*;
- l’Obiettivo strategico n. 7 del DUP 2020-2022, analogamente, ha previsto che *“In attuazione della Legge n. 190/2012, del D.Lgs. n. 33/2013 e della Determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza deve essere assicurata anche negli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da questa Amministrazione. Ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della Legge n. 190/2012, dell’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 39/2013, sono tenuti, inoltre, all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di “fondazione” o di “associazione” ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice Civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell’esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni. Considerato che alcuni servizi pubblici locali vengono erogati da organismi partecipati dal Comune di Novi Ligure, il presente obiettivo, volto a prevedere azioni tendenti alla riduzione del rischio di corruzione e di illegalità in tali enti, riguarda l’adozione di strumenti di controllo e vigilanza più stringenti sulle società e sugli enti nei confronti dei quali sussiste un controllo da cosiddetto “vincolo contrattuale”, valutando, altresì, per gli enti che, ai sensi delle norme vigenti, non vi fossero espressamente tenuti, l’opportunità di adottare adeguati modelli organizzativi, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001”*.
- il DUP 2021-2023 ha previsto un identico Obiettivo strategico n. 7;
- il DUP 2022-2024 ha previsto un identico Obiettivo strategico n. 7;
- il DUP 2023-2025 ha previsto degli obiettivi generali per le società partecipate, fra cui *“Le società e gli enti improntano la propria attività a criteri di legalità, buon andamento, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza nonché al rispetto dei principi*

*dell'ordinamento dell'Unione Europea. È obiettivo comune a tutte le società ed enti realizzare bilanci non in perdita; allo scopo, detti soggetti sono tenuti a programmare la propria gestione e ad assumere ogni misura correttiva, nel corso dell'esercizio, utile a perseguire e realizzare il pareggio o l'utile/ avanzo di bilancio.*

*Le società e gli enti:*

- *hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;*
- *assumono come principio di gestione il contenimento dell'indebitamento. In analogia agli enti locali da cui sono partecipate, salvo l'utilizzo di anticipazioni di cassa finalizzate a superare momentanee carenze di liquidità, ricorrono all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento finalizzate all'accrescimento del proprio patrimonio, con contestuale adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento nei quali è evidenziata l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità con cui è assicurata la sostenibilità nel tempo del servizio del debito;*
- *sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa, di procedure di appalto e di contratti, di personale e di incarichi, nonché di vincoli di finanza pubblica.*

*Le società sono tenute al puntuale rispetto della disciplina introdotta dal D.Lgs. 175/2016 ed all'attuazione delle misure specificamente previste per ciascuna di esse nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dirette e indirette”.*

In calce vengono poi riportate importanti considerazioni finali, che si ritiene utile richiamare integralmente di seguito: “Nel rispetto del principio di proporzionalità, è necessario migliorare politiche e governance degli organismi partecipati. Infatti, mentre prerogative quali la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione stentano ad essere esercitate efficacemente dagli organi politico-amministrativi del Comune, l'esistenza di numerosi soggetti partecipati, alcuni di rilievo (ACOS SpA), ha determinato un allontanamento dell'”asse di comando” dal titolare delle funzioni di pubblico servizio (il Comune) verso il soggetto erogatore dello stesso: a questa situazione dev'essere posto rimedio.

*Innanzitutto, praticando in maniera più diffusa e completa la separazione dei poteri tra i responsabili gestionali dei servizi e gli organi di governo, con questi ultimi che devono concentrare maggiormente l'attenzione sugli strumenti di dialogo e collaborazione con l'apparato professionale per esercitare sul serio le loro funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Strutturando – a livello di organizzazione del Comune - un ufficio con le risorse necessarie per attuare e gestire gli strumenti di controllo: societario (statuti delle partecipate, deleghe degli amministratori, procedure di controllo interno, codice di autodisciplina), efficienza (regolarità contabile e amministrativa, report economico/finanziari), efficacia (contratti di servizio, carta dei servizi, customer satisfaction), del valore (valutazione delle partecipate).*

*Determinando, in capo agli uffici competenti ratione materiae il compito di attivare specifiche procedure amministrative volte ad autorizzare il responsabile dell'ente a partecipare alle assemblee societarie e, sulla base di un apposito mandato di legittimazione, discutere e deliberare sui più disparati aspetti inerenti l'andamento della gestione societaria. Elevando la consapevolezza che il controllo societario si svolge, in primis, con un attento esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e dei rappresentanti del Comune in seno agli organi societari: il corretto perseguimento dell'interesse pubblico va considerato nel momento della designazione, ma esige, poi, un rapporto continuativo tra il Comune e l'amministratore e un riscontro costante, da parte del primo, sull'attività posta in essere dal secondo.*

Le citate Considerazioni finali, riportate nel DUP 2023-2025 approvato dal Commissario prefettizio, sono da un lato pienamente condivisibili perché sottolineano – anche con una certa asprezza – le criticità che connotano tutto il sistema dei controlli sulle società partecipate e controllate da parte del Comune di NOVI LIGURE, dall'altro, laddove si evidenzia “*un allontanamento dell'”asse di comando” dal titolare delle funzioni di pubblico servizio (il Comune) verso il soggetto erogatore dello stesso: a questa situazione dev'essere posto rimedio*” si ritrova quella “ambiguità” di rapporti alla quale si era già fatto riferimento in precedenza, anche (ma non solo) in riferimento alla partecipazione diretta in ACOS S.p.a. e indiretta in ANEMOS S.s.d.r.l., così come ad altri comportamenti a cui si è fatto cenno.

\*\*\*\*\*

In riferimento al punto 4. della richiesta documentale sono stati prodotti esclusivamente, come accennato in precedenza, gli atti di ricognizione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie. Dalla lettura delle suddette deliberazioni si sono ricavate le informazioni riportate di seguito in ordine agli obiettivi annuali e pluriennali ex art. 19, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175:

- l'allegato a) alla ricognizione straordinaria 2017 riportava in calce, nel paragrafo “IV – Obiettivi sulle spese di funzionamento” gli obiettivi riportati nella nota a piè di pagina <sup>(20)</sup>;
- il medesimo allegato a) alla deliberazione di ricognizione periodica 2018 richiama obiettivi sostanzialmente identici <sup>(21)</sup> a quelli assegnati in riferimento all'esercizio precedente;

<sup>(20)</sup> “In relazione all'art. 19 comma 5 del T.U. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, si confermano i seguenti indirizzi, già espressi nel DUP approvato in data 27.2.2017:

a) contenimento degli oneri contrattuali (ovvero delle spese di personale) ai livelli della media del triennio 2014-2016 a parità di numero di dipendenti;

b) limitazione del ricorso alle assunzioni a tempo determinato solo per sopperire a assenze rispetto al personale in servizio al 31.12.2016 ovvero per fronteggiare l'attivazione di nuovi servizi, nella misura strettamente necessaria;

c) contenimento delle spese di funzionamento della società a livelli non superiori alla media del triennio 2014-2016”.

<sup>(21)</sup> “In relazione all'art. 19 comma 5 del T.U. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, si confermano i seguenti indirizzi già espressi in precedenza:

a) contenimento degli oneri contrattuali (ovvero delle spese di personale) ai livelli della media del triennio 2015-2017 a parità di numero di dipendenti;

- gli stessi obiettivi si registrano anche con la ricognizione periodica 2019 <sup>(22)</sup>;
- la formulazione degli obiettivi cambia nel 2020, ma per assumere una forma piuttosto generica, e sempre destinata a tutte le controllate <sup>(23)</sup>;
- nel 2021 si registra una formulazione di obiettivi identici a quelli per il 2020;

---

b) limitazione del ricorso alle assunzioni a tempo determinato solo per sopperire a assenze rispetto al personale in servizio al 31.12.2017 ovvero per fronteggiare l'attivazione di nuovi servizi, nella misura strettamente necessaria;

c) contenimento delle spese di funzionamento della società a livelli non superiori alla media del triennio 2015-2017".

<sup>(22)</sup> "In relazione all'art. 19 comma 5 del T.U. il quale prevede che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale, si confermano i seguenti indirizzi già espressi in precedenza:

a) contenimento degli oneri contrattuali (ovvero delle spese di personale) ai livelli della media del triennio 2016-2018 a parità di numero di dipendenti;

b) limitazione del ricorso alle assunzioni a tempo determinato solo per sopperire a assenze rispetto al personale in servizio al 31.12.2018 ovvero per fronteggiare l'attivazione di nuovi servizi, nella misura strettamente necessaria;

c) contenimento delle spese di funzionamento della società a livelli non superiori alla media del triennio 2016-2018".

<sup>(23)</sup> "La normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. Pertanto, le società:

- stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 (in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del sempre del suddetto decreto);

- non possono procedere, di norma, ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;

- devono far in ogni caso fronte alle necessità nuovi apporti di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento ricorrendo ad assunzioni a tempo indeterminato, nella misura corrispondente ad una spesa non superiore al 100% di quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

- devono ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;

- prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;

- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi;

- assicurare che la contrattazione di secondo livello si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, e, in ogni caso, impegnando risorse congrue rispetto ai necessari equilibri economico-finanziari dell'ente, pena la diretta responsabilità degli organi sociali;

In caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società.

Al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle pubbliche amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 e suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da parte delle società a controllo pubblico: pertanto, queste ultime devono disporre di adeguati sistemi di controllo di gestione.

Infine, al fine di agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo, è opportuno impegnare le stesse alla trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente, se richiesto da particolari situazioni".

- l'allegato a) della ricognizione periodica 2022 (adottata dal Commissario straordinario) indica, per tutte le società partecipate, la seguente risposta nelle schede compilate in riferimento a specifica domanda: *“L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5): NO”*.
- la ricognizione periodica 2023, infine, evidenzia quanto già indicato per il 2022.

In ordine alle circostanze alle quali si è fatto sinteticamente cenno, dev'essere preliminarmente osservato che l'attribuzione di obiettivi annuali e pluriennali *ex art. 19, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175*, è stata caratterizzata da una obiettiva genericità, che mai si è calata sulle singole peculiarità di un'azienda, differenziando a seconda delle specificità e delle diverse condizioni di partenza.

Inoltre, non è stata fornita alcuna documentazione in ordine al rispetto degli obiettivi attribuiti, come se l'attribuzione di un obiettivo esaurisse l'adempimento dell'ente locale, il quale poi non si preoccupa di controllare se la controllata lo abbia effettivamente rispettato. Va detto che dalla lettura dei suddetti obiettivi si rileva che non era stato specificatamente previsto che le controllate dovessero renderne conto e con quali modalità.

La situazione sinteticamente descritta rende obiettivamente necessario, per dare piena concretezza, almeno per il futuro, alle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, fissare annualmente *“... obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*.

\*\*\*\*\*

La documentazione prodotta a riscontro dei punti 2., 3. e 4. della richiesta documentale (**All. 4**), in definitiva, fa ritenere che il Comune di NOVI LIGURE debba attivare uno sforzo organizzativo volto a dare piena attuazione al vigente “Regolamento per il controllo delle società partecipate” (**All. 17**) ed alle disposizioni di cui all'art. 19, c. 5, del TUSP.

Si ritiene necessario adottare opportuni accorgimenti organizzativi volti, in particolare, a superare la frammentarietà che è stata indotta, da un lato, anche dalla riduzione significativa della compagine dirigenziale e dalla contestuale assenza di posizioni organizzative e, dall'altro, dal fatto che l'ente è passato anche attraverso una lunga fase transitoria, che ha condotto al Commissariamento dal 2022 al 2023. Si può supporre, comunque, che anche le vicende legate al fallimento di CIT S.p.a. abbiano esercitato un ruolo importante nel ritardare l'implementazione di un sistema di controllo efficace, atteso che hanno causato un intuibile prioritario assorbimento di risorse.

\*\*\*\*\*



È stato poi ritenuto proficuo, inoltre, orientare l'esame dei controlli verso un approfondimento in ordine **a tre particolari adempimenti che la normativa pone in capo all'ente locale controllante/partecipante:**

- ✓ gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 23.06.2011, n. 118;
- ✓ gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 550 e ss., legge 27.12.2013, n. 147, e all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175;
- ✓ gli adempimenti di cui all'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, e all'art. 5 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175.

**I tre sottoparagrafi** che seguono sono destinati alla illustrazione dei suddetti adempimenti riscontrati presso il Comune di NOVI LIGURE.

#### **1.4.1 Gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118**

L'art. 6, comma 4, del d.l. del 6.7.2012, n. 95, convertito nella legge 7.8.2012, n. 135, fino all'annualità 2014, prevedeva che *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.”*.

A seguito dell'emanazione del d.lgs. 10.08.2014, n. 126, la norma sopracitata è stata abrogata e trasfusa, con efficacia decorrente dal 1° gennaio 2015, nel d.lgs. 23.6.2011, n. 118. Il medesimo d.lgs. n. 118 ne ha ampliato l'ambito di applicazione, che ora comprende, oltre ai comuni e alle provincie, anche le Regioni e tutti gli enti locali. L'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 prevede infatti che la **Relazione sulla gestione, allegata al rendiconto, contenga tra l'altro “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”**.

Dalla lettura del dettato normativo **non sussistono dubbi sul fatto che l'asseverazione de qua debba essere effettuata sia dal Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale che dall'Organo di revisione dell'organismo partecipato** <sup>(24)</sup>, come peraltro sottolineato anche dalla Corte dei conti <sup>(25)</sup>, che ha anche ricordato come tale adempimento miri *“... a rafforzare i principi di veridicità delle risultanze di bilancio dell'ente locale ...”* e che la corretta rilevazione delle poste creditorie/debitorie reciproche è anche tesa a *“... salvaguardare gli equilibri di bilancio, posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti per l'ente locale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario (come avviene nel caso di un debito sottostimato nella contabilità dell'ente e sovraesposto in quello della società partecipata)”*.

<sup>(24)</sup> Oppure da altro organo individuato dall'ente locale controllante in caso di società a responsabilità limitata che non ha nominato tale organismo di controllo in applicazione dell'art. 2477 del Codice civile.

<sup>(25)</sup> Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 426/2015/QMIG.

Fin dall'avvio delle operazioni di verifica era stato richiesto (**All. 4**) di produrre, fra l'altro, la *"5. Copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, successivamente previste dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 (in riferimento ai rendiconti dal 2018 al 2022); ..."*.

Si è dato riscontro alla suddetta richiesta con documentazione trasmessa con *e-mail* del 30.01.2024, con la quale è stata prodotta una memoria illustrativa sulla problematica (**All. 18**) corredata da allegati costituiti dai prospetti di calcolo degli importi accantonati in conseguenza dei disallineamenti.

Nella stessa data, tuttavia, è stato fatto presente al dirigente preposto al Settore finanziario che da un sommario esame risultava che non fossero state trasmesse le schede compilate dalle partecipate (e ritrasmesse al Comune), schede che dovevano essere asseverate dai loro organi di revisione. È stata manifestata l'esigenza di ottenerne la scansione, o almeno di poterne prenderne visione presso l'ufficio preposto. Era poi stato rappresentato che, per quanto riguarda il Comune, pareva di potersi comprendere che l'asseverazione del Collegio dei revisori dei conti doveva essere rintracciata direttamente dalla loro relazione / parere sul rendiconto.

Con *e-mail* del 2.02.2024 sono state trasmesse *"... in allegato, suddivise per anno, tutte le schede asseverate individuate in archivio ad oggi, corredando l'invio con un quadro riassuntivo della situazione. Purtroppo per gli anni 2020 e 2021, sia per motivi organizzativi del Comune che in generale per le note limitazioni del periodo, alcune schede non sono state individuate ma gli archivi presentano sia in formato cartaceo sia digitale uno scambio imponente di mail disponibile agli atti"*.

Si è comunque ritenuto opportuno prendere direttamente visione, nei relativi faldoni conservati presso l'Ufficio Bilancio e Programmazione, della documentazione in parola.

La lettura della documentazione prodotta e di quella di cui si è comunque presa visione negli uffici comunali consente di osservare quanto segue:

- a) preliminarmente occorre notare che gli uffici comunali provvedono tempestivamente a trasmettere a tutti gli enti partecipati un prospetto contenente i rapporti di debito e credito al 31/12 risultanti dalla contabilità dell'ente locale, quindi a chiederne la concordanza e l'asseverazione da parte dell'organo di revisione del soggetto partecipato. Gli uffici comunali provvedono anche a sollecitare gli enti inadempienti. Visto che le società partecipate direttamente e indirettamente, oltre agli altri enti non societari, nello specifico sono quasi una ventina, si tratta di un lavoro immane, che richiede un grande dispendio di risorse. **I risultati, come vedremo in seguito, sono piuttosto scarsi, presumibilmente anche perché tale attività non è sufficientemente supportata dal socio Comune di NOVI LIGURE in sede di Assemblea dei soci del soggetto partecipato.**
- b) a ciascuna società / soggetto partecipato è stato trasmesso, come detto, un prospetto / nota informativa che doveva essere ritrasmesso al Comune con le risultanze della contabilità societaria e con l'asseverazione del relativo organo di revisione. In allegato all'*e-mail* del 2.02.2024 è stato trasmesso un prospetto (**All. 19**) contenente le schede asseverate individuate in archivio, da cui risulta che, tranne le eccezioni a cui faremo cenno, nella maggioranza dei casi i prospetti asseverati sarebbero stati acquisiti dall'ente locale.

La situazione che risulta dal prospetto (**All. 19**), tuttavia, sembra descrivere una situazione quasi ottimale, ma tale circostanza non corrisponde al vero se solo si considerano i tempi di ricevimento delle stesse note informative asseverate:

- ✓ **2018:** come indicato AQUARIUM S.s.d.p.a. non ha presentato la nota informativa asseverata, ma con un'*e-mail* tempestiva aveva quantomeno confermato i saldi pari a zero. ACOS S.p.a. e tutte le sue partecipate, invece, hanno trasmesso le note informative asseverate solo in data 24.09.2019, quindi ben oltre i termini di approvazione del rendiconto da parte dell'ente locale. Si tratta di un comportamento obiettivamente anomalo, atteso che una società controllata non dà modo all'ente locale controllante di ottemperare ad un obbligo di legge, adempimento che peraltro è da sempre uno dei cardini anche della revisione legale, quindi ben conosciuto dalla *holding* e dalle sue controllate. Tali note informative non riportano l'asseverazione del Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale.

Anche CIT S.p.a., peraltro, ha trasmesso la nota informativa asseverata solo in allegato a nota del 16.08.2019, quindi anch'essa ben oltre i termini di approvazione del rendiconto.

- ✓ **2019:** come già visto in riferimento all'esercizio precedente, tutte le società del Gruppo ACOS hanno prodotto le note informative asseverate dalla loro società di revisione solo in data 5.08.2020, quindi tardive e conseguentemente senza l'asseverazione del Collegio dei revisori dei conti comunale. CIT S.p.a. non ha prodotto la nota informativa asseverata, e così anche la FONDAZIONE TEATRO MARENCO.
- ✓ **2020:** nei primi mesi del 2021 era ancora in corso una fase piuttosto cruenta dell'emergenza sanitaria, e tuttavia riesce difficile comprendere il perché l'intero Gruppo ACOS non abbia potuto trasmettere al suo controllante la documentazione necessaria ad adempiere a un obbligo di legge. Non sono state trasmesse le note informative asseverate neppure da CIT S.p.a. e SRT S.p.a. Le note informative trasmesse non risultano comunque asseverate dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di NOVI LIGURE.
- ✓ **2021:** anche nel 2022, come già nell'anno precedente, le società del Gruppo ACOS non hanno trasmesso alcuna nota informativa asseverata dalla loro società di revisione. Va detto, in proposito, che nei primi mesi del 2022 l'emergenza sanitaria aveva ormai assunto una problematicità più attenuata, circostanza che induce a ritenerla ancor meno passibile di essere utilizzata a giustificazione della omissione. Anche CIT S.p.a. non ha prodotto la nota informativa asseverata. In riferimento alle note informative (asseverate dai rispettivi organi di revisione) prodotte dalle altre società partecipate (SRT, CENTRALE DEL LATTE, FOR.AL., ALEXALA, AMIAS), va osservato che le stesse non sono state asseverate dal Collegio dei revisori dei conti del Comune.
- ✓ **2022:** nel 2023 le società del Gruppo ACOS hanno trasmesso al Comune le note informative asseverate dalla società di revisione, ma con tempistiche ancora tardive per l'ente locale (dal 24.05 di ACOSI' al 17.07 per ACOS). La nota informativa di CIT S.p.a. (ormai in fallimento) non è stata ricevuta, ma in riferimento a tutte le note

informative ricevute dalle altre società partecipate va ancora osservato che nessuna di queste risulta asseverata dal Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale.

- c) come detto al punto b), tolto il 2018 il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale non ha asseverato le note informative ricevute dalle società partecipate. In proposito, non avendo ricevuto documentazione in merito, si è ricercato nelle Relazioni dell'organo di revisione sul rendiconto (stralcio di quelle relative agli esercizi dal 2018 al 2022 in **Ail. 20**) le tracce degli adempimenti in merito da parte di tale organo comunale.

La Relazione al rendiconto 2022 (**Ail. 20**) è in proposito piuttosto chiara. In proposito è stato indicato esclusivamente quanto segue: *“L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs. 118/2022, ha riscontrato che sono stati inviati agli organismi partecipati i prospetti dimostrativi dei rapporti di credito/debito tra l'Ente e gli organismi partecipati”*.

Va osservato, in proposito che il compito del Collegio dei revisori dei conti non è quello di verificare se l'Ente locale ha inviato i prospetti agli organismi partecipati, ma di asseverarli, cioè assicurare di aver verificato che gli importi indicati dall'ente locale corrispondono alla contabilità dell'ente, che eventuali discordanze dei rapporti di debito / credito abbiano trovato una loro giustificazione, e che l'ente si sia attivato per adottare, non oltre il termine dell'esercizio, i provvedimenti necessari ad una loro completa riconciliazione.

È necessario che il Collegio dei revisori dei conti adempia alla normativa richiamata con lo scrupolo che un'asseverazione richiede.

La Relazione al rendiconto 2021 (**Ail. 20**) conteneva una formulazione che poteva quantomeno far ritenere che qualche controllo in proposito fosse stato svolto: *“L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs. 118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditorî e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. L'Organo di revisione ha verificato i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j); d.lgs. n. 118/2011 riportanti i debiti e i crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati”*.

Una formulazione che obiettivamente non integrava l'asseverazione richiesta, anche considerato che occorreva dare assicurazione, in *primis*, che gli importi riportati nei prospetti corrispondessero alle scritture contabili dell'ente locale.

La Relazione al rendiconto 2020 (**Ail. 20**) indicava quanto segue: *“L'art. 11, c. 6, lett. J), del D.Lgs. n. 118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. L'esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella: ...”*.

Anche in questo valgono le considerazioni già espresse in riferimento alle due annualità successive;

- d) nel merito vanno richiamati i prospetti (tratti dalle Relazioni della Giunta comunale ai rendiconti) allegati alla relazione illustrativa prodotta sull'argomento (**Ail. 18**). Sono ivi indicate le discordanze, che quando “sfavorevoli” per il bilancio dell'ente locale, hanno dato luogo a specifici accantonamenti a rendiconto in via prudenziale.

A tal proposito va comunque considerato che occorrerebbe superare i possibili disallineamenti attraverso un monitoraggio continuo, in modo che, salvo casi eccezionali, vi sia una sostanziale identità dei reciproci rapporti di debito / credito. Nel caso specifico appare obiettivamente anomalo che discordanze anche significative si presentino in

riferimento a partecipazioni di controllo (Gruppo ACOS) o in riferimento a partecipazioni dove il Comune di NOVI LIGURE costituiva pur sempre l'azionista di maggioranza relativa (CIT S.p.a.).

L'accantonamento, che in un'ottica prudenziale va senz'altro apprezzato, non può comunque costituire la ricorrente "soluzione" del problema, che dovrebbe essere invece costituita dall'attivarsi senza indugio per rimuovere il disallineamento, tanto più quando lo si potrebbe fare da una posizione di obiettiva forza (es. con il gruppo controllato).

Come vedremo ancora nella parte conclusiva di questa relazione (in riferimento agli accantonamenti conseguenti ai ritardati pagamenti ai fornitori), l'accantonamento dev'essere comunque considerato anche in termini di "congelamento" di risorse proprie che potrebbero essere altrimenti utilizzate, ad esempio per il finanziamento degli investimenti, in luogo della accensione di un mutuo. Gli interessi pagati in riferimento al mutuo possono quindi essere intesi anche in termini di costo (danno) che l'ente deve sopportare per non aver dato luogo – con tempestività – alla rimozione delle discordanze registrate.

Peraltro, le discordanze non risolte entro il termine di redazione del Bilancio consolidato dell'ente locale non possono non riflettersi anche sulle risultanze contabili dello stesso documento.

Va infine messo in evidenza che la richiamata lett. j) prevede che *"La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione"*. Tale motivazione è da ritenersi, nelle annualità più recenti, del tutto omessa.

Ciò detto, va quindi preso sinteticamente atto che, in riferimento all'intero quinquennio 2018-2022, si sono registrate diffuse anomalie in ordine alle attività di cui all'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. 23.06.2011, n. 118, seppur in un quadro di attenzione alla problematica, che nel concreto risulta seguita e monitorata dagli uffici finanziari.

#### **1.4.2 Gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 550 e ss., legge 27.12.2013, n. 147, e all'art. 21, comma 1, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175**

I commi 550 e seguenti della legge 27.12.2013, n. 147, disposero che anche in riferimento alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31.12.2009, n. 196, nel caso in cui si presenti *"un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione... Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017..."* il calcolo dell'accantonamento seguiva le disposizioni di cui al comma 552.

Tali disposizioni sono poi state modificate/abrogate (in riferimento alle società partecipate dagli enti locali) dalle disposizioni di cui agli art. 27, comma 2, e 28, comma 1, lett. s), del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, e sostituite dalle analoghe disposizioni contenute nell'art. 21, commi 1 e 2, del medesimo TUSP <sup>(26)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> "1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno

Fin dal primo giorno di verifica era stato richiesto (**All. 4**) che venisse prodotta “6. *Copia della documentazione comprovante gli adempimenti di cui all’art. 1, commi 550 e ss., legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all’art. 21, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (quinquennio 2019-2023); ...*”.

In riscontro della suddetta richiesta è stata prodotta una relazione illustrativa (**All. 21**) a cura del dirigente preposto al Settore finanziario. A conferma dei risultati di esercizio già visti sinteticamente in precedenza, nella relazione illustrativa viene precisato che le società in perdita nel periodo considerato (quinquennio 2018-2022, atteso che i bilanci di esercizio 2023 delle società partecipate al momento non risultano ancora disponibili) sono state solamente due:

- La Centrale del Latte di Alessandria e Asti S.p.a. (che ha fatto registrare perdite in tutto il quadriennio 2019-2022);
- Consorzio Intercomunale Trasporti (CIT) S.p.A. (che ha fatto registrare perdite anche piuttosto considerevoli in tutto il periodo, ed è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria ad inizio 2023).

Di tali circostanze si era già preso atto nel quadro del sommario esame dei risultati di esercizio delle società direttamente partecipate (tabella n. 8).

Va preso atto, ancor prima di procedere con l’esame della relazione illustrativa prodotta, che dall’esame del “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” (**All. 22**), cioè dal prospetto sintetico più importante allegato al Conto del bilancio, risulta che gli accantonamenti per perdite su partecipate sono stati pari a zero in tutto il quadriennio 2018-2021. Solo nel prospetto relativo al 2022 si dà evidenza di un accantonamento per perdite pari ad euro 170.304,30.

Si è presa visione, inoltre, del prospetto “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione”, allegato ai rendiconti pubblicati alla Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale. In relazione ai suddetti prospetti (non è stato reperito quello relativo all’esercizio 2018) va osservato quanto segue:

---

*successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.*

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b);

b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente”.



- esercizio 2019 – fra gli “Altri accantonamenti” non si registrano esplicitamente accantonamenti per perdite, ma piuttosto:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ fondo rischi fidejussioni mutui soggetti partecipati interessi   | euro 74.662,86  |
| ✓ fondo rischi su fidejussioni soggetti partecipati quota capitale | euro 441.037,14 |
| ✓ fondo rischi debiti e crediti partecipate                        | euro 718.588,82 |
| ✓ fondo a sostegno piano triennale CIT                             | euro 277.570,10 |
- esercizio 2020 – come già visto per l’esercizio precedente, anche con il rendiconto 2020 non si registrano esplicitamente accantonamenti per perdite, ma piuttosto:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| ✓ fondo rischi su fidejussioni mutui        | euro 1.972.831,84 |
| ✓ fondo rischi debiti e crediti partecipate | euro 422.651,61   |
| ✓ fondo a sostegno piani CIT                | euro 479.683,16   |
- esercizio 2021 – come già visto per i due esercizi che precedono, anche con il rendiconto 2021 non si registrano esplicitamente accantonamenti per perdite, ma piuttosto:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| ✓ fondo rischi su fidejussioni mutui        | euro 2.001.595,54 |
| ✓ fondo rischi debiti e crediti partecipate | euro 1.920.042,29 |
| ✓ fondo a sostegno piani CIT                | euro 328.288,80   |
- esercizio 2022 – come già accennato in precedenza, in riferimento alle perdite registrate dalle società partecipate, si registra con il rendiconto 2022, il primo esplicito accantonamento:
- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ fondo perdite società partecipate<br>( <sup>27</sup> ) | euro 170.304,30 |
|--|-----------------|
- a cui si aggiungono, fra l’altro:
- |   |                   |
|---|-------------------|
| ✓ fondo rischi su fidejussioni mutui        | euro 1.984.337,32 |
| ✓ fondo rischi debiti e crediti partecipate | euro 200.000,00   |
| ✓ fondo a sostegno piani CIT                | euro 0,00         |

Come risulta piuttosto chiaramente dalla lettura delle “Relazioni della Giunta al Rendiconto”, gli accantonamenti al “fondo rischi debiti e crediti partecipate” (indicati nella Tab. 4 in **All. 21**) corrispondono alle partite non sistemate in esito alla circolarizzazione dei debiti e dei crediti, a cui si è già fatto cenno nel paragrafo precedente. **Nulla rilevano, quindi, in riferimento alla problematica qui in esame.** La stessa cosa può dirsi anche in riferimento al “fondo rischi su fidejussioni mutui”.

Nella nota illustrativa prodotta (**All. 21**) si evidenzia che gli accantonamenti da calcolarsi sulla perdita registrata dalle partecipate sono pari a:

- euro 241.757,76 nell’esercizio 2019;
- euro 178.951,59 nell’esercizio 2020;
- euro 128.076,91 nell’esercizio 2021;
- euro 812.729,02 nell’esercizio 2022;

(<sup>27</sup>) Nella Relazione della Giunta al rendiconto si specifica che “Prudenzialmente sono stati accantonati 170.304,30 euro basandosi sui bilanci 2021 della Fondazione Marengo e Centrale del Latte, il Cit non è stato considerato nel computo in quanto dichiarato fallito nel 2023”.

La Relazione / parere del Collegio dei revisori dei conti sul Rendiconto 2022 indica che l’importo complessivo consegue da un accantonamento di euro 167.076,00 in riferimento alla FONDAZIONE TEATRO MARENCO e per euro 3.228,30 in riferimento alla CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.



— euro 3.617,22 nell'esercizio 2023.

Va esaminato, in proposito, quanto illustrato in riferimento al piano di ristrutturazione aziendale di CIT S.p.a. e al relativo “fondo a sostegno piani CIT” per comprendere se, anche al di là della forma, sicuramente carente, l'ente abbia adempiuto agli obblighi qui in esame almeno in un'ottica sostanziale, tenuto conto che, pur a fronte di perdite non immediatamente ripianate, il Comune di NOVI LIGURE ha poi proceduto a corrispondere alla società le proprie quote di ripiano delle perdite: nella relazione illustrativa (**All. 21**) è stata indicata la perdita 2017 in euro 221.387,24.

La deliberazione **G.C. n. 244 del 5.12.2018** <sup>(28)</sup> nelle premesse del deliberato dà atto:

*“che con la Deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 07/11/2018 ad oggetto “XII variazione – Bilancio di previsione 2018/2020” è stato creato il capitolo 2020925 Cod. 10.02.2.0204 “Ripiano perdite CIT” con una dotazione di competenza dell'esercizio 2018 di Euro 221.387,24;*

*... che con l'approvazione del rendiconto al 31.12.2017 sono accantonati nel Fondo Rischi debiti e crediti partecipate € 536.380,91, ad oggi disponibili;*

*... che il complesso di dette risorse è idoneo a coprire, nel triennio 2018-2020, la quota di ripiano pari al 35,73% (quota di partecipazione del Comune) della perdita registrata nel 2017, pari a € 462.558,06, e quelle previste nel Piano per gli anni 2018 e 2019:*

- *Ripiano 2017 su competenza 2018: Euro 221.387,24*
- *Ripiano 2018 su competenza 2019: Euro 165.429,90*
- *Ripiano 2019 su competenza 2020: Euro 165.429,90 ...”.*

**Il finanziamento delle “perdite future”, essendo finanziato con l'accantonamento relativo alle discordanze sui rapporti debiti/crediti con le partecipate, manifesta caratteri obiettivamente non proprio ortodossi.**

E tuttavia, tenuto conto anche dei mandati emessi a favore di CIT per ripiano perdite, in particolare:

- ✓ perdita 2017: euro 221.387,24 in data 13.12.2018;
- ✓ perdita 2018: euro 86.000,00 in data 18.12.2019;
- ✓ perdita 2019: euro 140.857,37 in data 12.11.2020;
- ✓ perdite 2018 e 2019: euro 100.571,58 in data 10.12.2020;
- ✓ ricapitalizzazione CIT 2021: euro 149.751,79 in data 22.07.2021;

e tenuto conto degli accantonamenti operati a titolo “fondo a sostegno piani CIT”, così come del successivo fallimento di CIT S.p.a., intervenuto prima dell'approvazione del rendiconto di gestione per il 2022, apparentemente non emergono criticità sostanziali in ordine agli accantonamenti che sarebbero stati dovuti in corrispondenza delle perdite di esercizio fatte registrare da CIT S.p.a.

Non può non essere rilevato, tuttavia, che si è registrata una obiettiva commistione fra diversi accantonamenti, che non consente – al lettore – di comprendere il comportamento del Comune dalla sola lettura dei documenti di bilancio. È quindi necessario invitare l'Ente ad operare,

<sup>(28)</sup> Ad oggetto “Approvazione del Piano di ristrutturazione aziendale del CIT S.p.a.”.

almeno in futuro, in stretta adesione alle disposizioni di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del TUSP, dando agli accantonamenti calcolati la rappresentazione richiesta dai principi contabili.

È opportuno che anche il Collegio dei revisori dei conti vigili in merito alla corretta quantificazione e all'idonea rappresentazione

Almeno in parte i suddetti adempimenti paiono implementati in occasione dell'ultimo rendiconto di gestione approvato (2022), ma in tale sede non sono comunque stati "recuperati" gli omessi accantonamenti che avrebbero dovuto essere operati negli esercizi precedenti in riferimento alle perdite fatte registrare da CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.

Va ancora osservato, in riferimento alla Tab. 6 della memoria illustrativa (**All. 21**), che in relazione all'esercizio 2020 è ivi indicato "*(obbligo sospeso)*". L'art. 10, comma 6-bis <sup>(29)</sup>, del d.l. 31.05.2021, n. 77, in effetti, aveva previsto, in concomitanza con la grave emergenza sanitaria intercorsa, che l'esercizio 2020 non andasse considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 21 del TUSP qui in esame.

Va tuttavia aggiunto che la Corte dei conti <sup>(30)</sup> ha comunque condivisibilmente asserito che "*... Le perdite relative al 2020, se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022.*

*Ciò in quanto la norma di cui al d.l. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale - quella del T.U.SP. - la cui ratio va rinvenuta nell'esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.).*

*Diversamente opinando, verrebbe obliterato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021 (cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020). ...".*

Nello specifico, come detto, il fallimento di CIT S.p.a. è comunque intervenuto precedentemente all'approvazione del rendiconto 2022, circostanza che può rendere conseguentemente irrilevante la suddetta problematica.

Non altrettanto può dirsi in riferimento alla CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a.

---

<sup>(29)</sup> "**6-bis.** In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175".

<sup>(30)</sup> Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – deliberazione n. 112/2022/PRSE del 15.09.2022.

**1.4.3 Gli adempimenti di cui all'art. 192, commi 1 e 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175**

L'art. 192, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aveva previsto che *“Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*. Si tratta di principi sostanzialmente preesistenti, almeno nel senso che anche prima della emanazione del nuovo Codice degli appalti le amministrazioni pubbliche soggiacevano al principio immanente di economicità dell'azione amministrativa, in forza del quale alle condizioni giuridico-formali per procedere con un affidamento *in house* si sarebbero dovute accompagnare, comunque, anche valutazioni in ordine alla convenienza dello stesso, soprattutto in riferimento alla doppia alternativa, costituita dalla possibilità di rivolgersi “al mercato” o di produrre direttamente i servizi/lavori con le risorse umane e strumentali dell'Ente locale.

Anche l'art. 16, comma 7, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, ha richiamato il suddetto art. 192, prevedendo che *“Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016”* <sup>(31)</sup>. Pure l'art. 5 del medesimo TUSP, peraltro, prevede che il mantenimento di una partecipazione societaria debba essere motivato anche *“... evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica ...”*.

Il nuovo Codice degli appalti pubblici, adottato con d.lgs. 31.03.2023, n. 36, pur ribadendo chiaramente l'esigenza di palesare i benefici per la collettività connessi all'affidamento *in house* (art. 7, c. 2), non contiene indicazioni così esplicite come il pregresso art. 192, c. 2, circa la necessità di motivare adeguatamente il mancato ricorso al mercato anche attraverso la necessaria verifica di congruità dell'affidamento.

Sul punto è già comunque intervenuta la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto – che con deliberazione n. 145/2023 ha indicato che il contesto normativo *“... induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale ... (giustificare il mancato ricorso al mercato ai sensi del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2016, senza che possa procedersi anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court”*.

Ciò premesso, va ora esaminato il comportamento del Comune di NOVI LIGURE in ordine agli affidamenti operati *in house providing*.

In sede di avvio della verifica amministrativo-contabile di cui si dà conto attraverso il presente referto ispettivo era stato richiesto (**All. 4**), fra l'altro, di produrre *“7. Copia degli atti da cui si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 192, commi 1 e 2, del d.lgs. 18*

---

<sup>(31)</sup> Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, a decorrere dal 27 giugno 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 100/2017.

*aprile 2016, n. 50, e dell'art. 5 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento agli (eventuali) affidamenti operati a beneficio delle partecipate in house nel quinquennio 2019-2023 + elencazione degli affidamenti operati a beneficio delle medesime partecipate nello stesso quinquennio; ...”.*

A riscontro della suddetta richiesta, il Segretario generale ha chiarito, con e-mail del 16.02.2024 ad oggetto “Verifica amministrativo-contabile – Punto 22 e Punto 7”, quanto segue: “... ho chiesto un approfondimento ai diversi settori, che è approdato all'esito secondo il quale il Comune non ha società in house\* che hanno ricevuto affidamenti diretti dal Comune stesso nel quinquennio 2019-2023”.

Atteso che quanto asserito risulta coerente con altre verifiche operate (in particolare con quelle di cui si riferirà nel capitolo III di questa relazione, non è stato ritenuto proficuo operare ulteriori accertamenti.

### **1.5 I compensi previsti per gli amministratori degli organismi partecipati**

L'art. 2389 del Codice civile dispone che il compenso degli amministratori sia determinato all'atto della nomina o dall'assemblea; similmente il successivo art. 2402 prevede che la retribuzione dei sindaci sia stabilita dallo statuto ovvero dall'assemblea dei soci all'atto della nomina.

La materia dei compensi agli amministratori e sindaci delle società partecipate è stata oggetto di reiterati interventi del legislatore, volti a limitare tali voci di spesa; più recentemente la materia è stata oggetto di un'ulteriore opera di riordino a seguito dell'emanazione del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, che ha tra l'altro abrogato molte disposizioni in materia che, però, conservano la loro applicabilità per i precedenti periodi oggetto della verifica di cui si dà conto attraverso la presente relazione. Tale riordino, tuttavia, è ancora in via di perfezionamento, in attesa degli emanandi decreti ministeriali previsti dalla legge.

Le indennità degli amministratori, in particolare, erano state disciplinate dall'art. 1, comma 725, della l. 27.12.2006, n. 296, (abrogato poi dal d.lgs. 19.08.2016, n. 175), che le aveva rapportate, all'80%, per il presidente, e al 70% per gli altri componenti del CDA, alle indennità spettanti al Sindaco e al Presidente della provincia, ai sensi dell'articolo 82 del TUEL. Le suddette percentuali erano poi state ulteriormente ridotte, rispettivamente al 70% e al 60%, dall'art. 61, comma 12, del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133.

La normativa richiamata prevedeva quindi che “Nelle Società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle Società indicate nel primo periodo del presente comma”.

I suddetti limiti erano da ritenersi sicuramente dei vincoli assoluti, non essendo ammessa alcuna deroga, fatta eccezione per l'ipotesi di corresponsione dell'indennità di risultato, di cui al secondo periodo della stessa norma, e degli incrementi previsti dal successivo comma 728 per le società miste.

Si ricorda, inoltre, la previsione dell'art. 6, comma 6, del d.l. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 30.07.2010, n. 122, che così recita: *"... nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento"*.

Si segnala, inoltre, il periodo, abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. o), del citato d.lgs. 19.08.2016, n. 175, contenuto nell'art. 4, comma 4, del d.l. 6.07.2012, n. 95, come modificato dall'art. 16, comma 2, del d.l. 24.06.2014, n. 90, ma fatto salvo – nelle more dell'adozione degli emanandi decreti ministeriali già citati – dall'art. 11, comma 7, dello stesso d.lgs. n. 175 <sup>(32)</sup>, secondo il quale il *costo* annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non poteva superare (dall'1.01.2015) l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

Sin dal primo giorno di verifica era stato richiesto (**All. 4**) all'Ente verificato di produrre un *"9. Prospetto illustrativo dei compensi erogati agli amministratori delle società partecipate nel periodo 2013-2023 + copia delle deliberazioni di determinazione dell'indennità di carica prevista per il Sindaco di Novi Ligure (dal 2013); ..."* <sup>(33)</sup>.

È stato dato riscontro alla suddetta richiesta trasmettendo:

- in allegato ad un'e-mail del 07.02.2024, un prospetto (**All. 23**), contenente i compensi erogati agli amministratori delle società partecipate nel periodo 2013-2023;
- in allegato ad un'e-mail dell'8.02.2024, una cartella contenente 15 determinazioni adottate nel periodo 2013-2023 in riferimento alle indennità di funzione degli amministratori comunali di cui all'art. 82 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

In ordine alla determinazione dell'indennità di funzione corrisposta al Sindaco del Comune di NOVI LIGURE sono state quindi esaminate le determinazioni prodotte, da cui risulta che l'indennità assegnata è stata quantificata come segue:

- la determinazione n. 4/36 del 21.01.2013 ha determinato l'indennità spettante al Sindaco (nel 2013) in euro 2.788,86.

Dal contenuto della stessa si evince chiaramente che l'indennità "base" prevista per il Sindaco, determinata dal D.M. 04.04.2000, n. 119, in lire 6.000.000 in base alla popolazione residente, non era stata oggetto di maggiorazioni ai sensi dell'art. 11, comma 3, o dell'art. 2, lettere b) e c), dello stesso D.M. n. 119/2000. Sullo stesso importo "base" è stata poi

---

<sup>(32)</sup> *"7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166."*

<sup>(33)</sup> Al fine di poter valutare l'effettiva applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dall'art. 16, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.

applicata la riduzione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54, della legge 23.12.2005, n. 266, seguendo gli orientamenti di cui alla deliberazione n. 1/CONTR/2012 del 12.01.2012 della Corte dei conti – Sezioni riunite in sede di controllo. Da cui la quantificazione in euro 2.788,86 mensili.

La stessa quantificazione è stata poi confermata con determinazioni n. 1/5 del 08.01.2014; n. 25/735 del 21.07.2014; n. 2/53 del 02.02.2015; n. 1/48 del 09.02.2016; n. 1/25 del 18.01.2017.

Le circostanze sopra illustrate fanno ritenere che l'importo massimo attribuibile al presidente del Consiglio di amministrazione (o all'Amministratore unico) delle società controllate dal Comune di NOVI LIGURE fosse pari ad euro 23.426,48 <sup>(34)</sup>.

Risulta, dal prospetto prodotto (**All. 23**), i cui dati sono stati parzialmente richiamati anche nella tabella n. 10 riportata di seguito per la parte che qui interessa, che gli importi corrisposti complessivamente all'organo di amministrazione appaiono complessivamente compatibili con i suddetti limiti normativi. Va comunque rammentato, in proposito, che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 725, della legge 27.12.2006, n. 296, sono state abrogate dal d.lgs. 19.08.2016, n. 175, entrato in vigore il 23.09.2016.

**Tabella n. 10**

**COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN CONTROLLO PUBBLICO**

Società	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACOS S.p.a.	82.087	73.575	75.171	56.351	56.039	54.995	57.472	59.966	60.479	50.662
CIT S.p.a.	44.694	39.044	39.947	42.872	47.453	39.257	21.691	26.968	n.d.	n.d.
AMIAS S.r.l.	36.960	30.410	15.060	15.060	7.530	---	15.060	15.000	15.000	n.d.
SRT S.p.a.	71.028	46.013	36.900	33.840	35.880	39.984	39.984	39.984	44.214	n.d.
FOR.AL. Scarl	43.928	53.308	48.070	41.485	32.373	29.219	29.219	7.613	29.213	n.d.
ALEXALA Scarl	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CENT. DEL LATTE S.p.a.	131.678	34.757	35.528	44.374	54.785	29.618	35.478	33.242	33.227	n.d.
ACOS Energia S.p.a.	28.833	24.709	27.573	52.468	64.933	65.997	65.997	66.894	67.444	67.438
ACOSI' S.r.l.	9.400	9.470	9.480	8.175	9.480	9.462	9.515	10.165	10.181	11.693
GESTIONE ACQUA S.p.a.	134.661	85.833	78.500	69.320	63.781	63.200	63.500	66.500	65.000	n.d.
ANEMOS ssdrl	4.900	4.000	4.000	4.100	4.000	---	---	---	---	---
GEST. AMBIENTE S.p.a.	53.762	58.652	72.854	93.342	93.342	93.342	53.877	33.640	27.840	n.d.
RETI S.r.l.	45.000	13.880	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920	17.110	23.880	23.880

Fonte: **All. 22**

L'esame degli emolumenti corrisposti agli amministratori delle società controllate/partecipate dal Comune di NOVI LIGURE evidenzia, tuttavia, che soprattutto negli esercizi remoti, ma in alcuni casi anche negli esercizi più recenti, i suddetti emolumenti non sempre

<sup>(34)</sup> lire 6.000.000 (euro 3.098,74) - 10% = euro 2.788,87 x 12 = euro 33.466,41 - 30% = 23.426,48 euro.

sono stati compresi nei limiti di costo stabiliti dall'art. 4, c. 4, del d.l. 6.07.2012, n. 95, come modificato dall'art. 16, comma 2, del d.l. 24.06.2014, n. 90, fatto salvo – come già detto – dall'art. 11, comma 7, del TUSP nelle more dell'emanazione dei previsti decreti ministeriali.

Secondo tale disciplina il *costo* annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può superare (dall'1.01.2015) l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013.

I dati prodotti (**All. 23**) e riportati in tabella n. 10 evidenziano chiaramente diverse anomalie a cui si farà un sintetico cenno di seguito:

- in ordine alla controllata ACOS S.p.a., controllata dal Comune di NOVI LIGURE, si registrano anomalie solamente in annualità ormai remote (biennio 2015-2016);
- per quanto riguarda la partecipata CIT S.p.a. (a controllo pubblico), in stato fallimentare dal 2013, si registrano anomalie fino al 2019, visto che i compensi risultano fino a tale esercizio superiori all'80% del costo registrato nel 2013;
- anche in ordine alla partecipata AMIAS S.p.a. (società a totale capitale pubblico) si registrano compensi anomali solo in ordine all'ormai remoto esercizio 2015;
- per quanto riguarda la partecipata FOR.AL. Scarl, si è già osservato in precedenza che trattasi di un Consorzio costituito in forma di Srl per iniziativa congiunta e paritetica di Enti Locali territorialmente interessati, di associazioni rappresentanti il mondo delle imprese, di imprese commerciali ed enti non profit (Legge Regione Piemonte 63/95) nei Comuni di Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure e Valenza. Conseguentemente non è ravvisabile il “controllo pubblico”, e pertanto le norme qui in esame non sarebbero applicabili per carenza del requisito soggettivo;
- si sono registrate invece anomalie per tutto il periodo considerato per le partecipate indirette ACOS ENERGIA S.p.a. e ACOSI' S.r.l., e fino al 2020 per GESTIONE AMBIENTE S.p.a. Trattasi di società controllate, da un minimo del 54,00% ad un massimo del 100% del capitale sociale, dalla controllata ACOS S.p.a. Conseguentemente possono essere definite senza dubbio partecipazioni indirette a controllo pubblico.

Nel prospetto prodotto (**All. 23**) è stato indicato che una parte dei compensi erogati sono stati riversati alla capogruppo ACOS S.p.a., a significare (si suppone) che l'eccedenza non costituisce un maggior costo a livello di gruppo ma, piuttosto, un mero trasferimento dalla controllata alla Capogruppo.

Anche tralasciano il fatto che non si dispone di alcuna informazione in ordine alla destinazione delle risorse incassate dalla Capogruppo, che potrebbe essere poi erogate (almeno in parte) a diverso titolo ai dipendenti o amministratori della stessa che abbiano svolto funzioni di amministratore nella controllata, va comunque detto che non si è a conoscenza di alcun orientamento interpretativo che consenta di calare l'ottemperanza alla norma qui in esame in un'ottica cumulativa, di gruppo. Piuttosto, come pare scontato, la norma di contenimento dei compensi deve trovare la sua applicazione in capo a ogni singola azienda, almeno allorquando si presentino i requisiti soggettivi di assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6.07.2012, n. 95. Se, da un lato, va considerato che le partecipate di secondo livello avrebbero apparentemente operato in coerenza con le



disposizioni di cui all'art. 11, comma 8 <sup>(35)</sup>, del TUSP, riversando gli importi alla capogruppo, d'altro lato non dev'essere trascurato che l'ultimo periodo dello stesso comma prevede che *“Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*, circostanza che dal contenuto della tabella n. 10 risulta invece verificata.

Va comunque osservato che i dati contenuti nella tabella n. 10 possono non riferirsi propriamente al concetto di “costo”, ma piuttosto al concetto di compenso lordo attribuito agli amministratori della partecipata in controllo pubblico. Va anche osservato, comunque, che dovrebbe sussistere una qualche proporzionalità fra i compensi lordi e i costi, circostanza che consente di utilizzare i primi quantomeno come un utile indicatore sulle dinamiche che hanno interessato anche i secondi.

Relativamente alla ricorrenza del requisito soggettivo circa l'applicabilità della norma anche ai casi di specie, la stessa è stata ben chiarita in una deliberazione abbastanza recente della Sezione di controllo ligure della Corte dei conti <sup>(36)</sup>, la quale ha affermato che *“... l'art. 4 del d.l. 95/2012, nella versione originaria, era articolato su due commi: il comma 4, relativo alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, ed il comma 5, relativo alle altre società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta. A tale duplicità di previsione corrispondeva, tuttavia, una unicità del trattamento dei compensi degli organi di amministrazione delle due tipologie di società, atteso che il comma 5 rinviava sul punto al comma 4, ai sensi del quale “A decorrere dal 1 gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013”. Alla luce delle coordinate normative sopra richiamate, pertanto, sia alle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche che svolgessero in prevalenza attività a favore dei soggetti pubblici (società strumentali) sia alle altre società a totale partecipazione pubblica sia applicava il limite della spesa storica dell'anno 2013. Il testo unico delle società a partecipazione pubblica ha in parte modificato il quadro di disciplina, introducendo, all'art 11 comma 6, un nuovo sistema di determinazione dei compensi sulla base della ripartizione in fasce delle società ed intervenendo, con l'art 28 comma 1, in senso modificativo-abrogativo sui commi 4 e 5 del d.l. 95/2012. In particolare, sono stati abrogati i periodi primo (contenente il riferimento alle società controllate direttamente e indirettamente dalle amministrazioni pubbliche con prestazione di servizi a favore delle p.a. superiore al 90 per cento del fatturato) e terzo (relativo all'obbligo di riversare i compensi all'ente di appartenenza in caso di amministratori che siano anche dipendenti dell'ente titolare della partecipazione) del comma 4 nonché il periodo primo (relativo alle altre società a totale partecipazione pubblica) del comma 5 del citato d.l. 95/2012. All'esito dell'intervento*

---

<sup>(35)</sup> “8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”.

<sup>(36)</sup> Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria – deliberazione n. 29/2020/PAR.

*abrogativo/modificativo è scomparso il riferimento alla tipologia di società ed è rimasta esclusivamente l'indicazione del limite dei compensi degli amministratori, che non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Tale disposizione viene richiamata, in via meramente transitoria, dal comma 7 dell'art 11 d lgs 175/2016 il quale, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione degli indici quali-quantitativi per la ripartizione in fasce delle società a controllo pubblico (attualmente in fase di adozione), sancisce che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'art 4, secondo periodo, del d.l. 95/2012, ossia il limite della spesa storica dell'anno 2013. ... Il perimetro delle società a controllo pubblico, rilevante, tra l'altro, proprio ai fini dell'applicazione dell'art 11 del testo unico, è stato delineato in modo netto dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con delibera n. 11/2019, hanno statuito: "la fattispecie di "società a controllo pubblico" è integrata allorché una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art 2359 c.c.". Tale principio di diritto non subisce deroghe o limitazione in relazione all'oggetto sociale o all'attività erogata. Poiché l'art 11 si applica a tutte le società a controllo pubblico, ivi comprese quelle a partecipazione pubblica totalitaria cui si riferiva il comma 5 del più volte citato art 4, deve ritenersi che la disciplina transitoria contemplata nel comma 7 dell'art 11 testo unico non possa che afferire anche a tali categorie di società. Il rinvio, infatti, è da intendersi circoscritto unicamente al parametro di determinazione del compenso previsto dalla previgente disciplina, senza che rilevi l'originaria distinzione soggettiva tra il comma 4 ed il comma 5 del più volte citato art 4. ...".*

Sulla base dei dati riportati nella tabella n. 10 risulterebbe che ben 6 società a controllo pubblico (3 partecipate / controllate direttamente e 3 controllate indirettamente) avrebbero corrisposto ai loro amministratori, dal 2015, emolumenti superiori all'80% di quanto corrisposto nell'esercizio 2013.

A prima vista risulterebbero quindi diffuse criticità in ordine all'applicazione della disciplina di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. 6.07.2012, n. 95, come modificato dall'art. 16, comma 2, del d.l. 24.06.2014, n. 90, fatto salvo – nelle more dell'adozione degli emanandi decreti ministeriali – dall'art. 11, comma 7, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, ancorché abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. o), dello stesso TUSP.

È necessario che l'Ente si attivi, in *primis* laddove esercita il controllo, per riportare i compensi degli amministratori in un quadro di compatibilità con la disciplina vigente.

\*\*\*\*\*

L'art. 21, comma 3, del d.lgs. 19.08.2016, n. 175, prevede che *"Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante"*.

Sulla base dei dati riportati nella tabella n. 8 di questa relazione risulterebbe che, nello specifico, si presenti un unico caso della fattispecie, costituito dalla partecipata CIT S.p.a., che nel triennio 2017-2019 ha fatto registrare costantemente perdite di esercizio.

Atteso che gli emolumenti corrisposti risultano essere stati significativamente ridotti dal 2020, non si è ritenuto di operare ulteriori approfondimenti.

### **1.6 Il bilancio consolidato**

I riferimenti normativi relativi alla redazione del bilancio consolidato sono contenuti nel d.lgs. 23.06.2011, n. 118, e relativi allegati, così come modificati dal d.lgs. 10.08.2014, n. 126, i quali definiscono, tra l'altro: i criteri di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali, il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria, il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, gli schemi di bilancio. L'art. 11-*bis* del d.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal d.lgs. n.126/2014, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 1 (regioni, enti locali e loro enti e organismi strumentali), redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. Tale principio stabilisce che il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

1. sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
2. attribuire all'amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
3. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:

1. rispettare il principio contabile "allegato 4/4" al d.lgs. n. 118/2011 seguendo le istruzioni della capogruppo;
2. collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.

Sempre con riferimento all'allegato 4/4, il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- ✓ obbligatorio, dall'esercizio 2016, con riferimento all'esercizio 2015, per tutti gli enti locali, con alcune eccezioni in termini di dimensione demografica degli Enti Locali (gli enti non

sperimentatori potevano rinviare l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017, con riferimento all'esercizio 2016);

- ✓ predisposto in attuazione degli articoli dall'11-*bis* all'11-*quinqües* del d.lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal presente principio;
- ✓ composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);
- ✓ riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- ✓ predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- ✓ approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine dal principio contabile sopra citato. Nel 2020 il termine di approvazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'art. 110 del d.l. 18.05.2020, n. 34, è stato prorogato al 30.11.2020.

Il bilancio consolidato, in definitiva, si rende necessario poiché l'insieme dei bilanci delle unità che compongono il gruppo non riesce a fornire la rappresentazione veritiera e corretta del reddito e del capitale di gruppo, così come il bilancio di esercizio della controllante non è in grado di fornire la rappresentazione della multiforme realtà economica sottostante, in quanto le entità sono esclusivamente rappresentate dal valore delle partecipazioni.

Preliminarmente è stata esaminata la definizione del perimetro di consolidamento. Con deliberazione G.C. n. 140 del 08.08.2019 <sup>(37)</sup>, in riferimento al Bilancio consolidato 2018, veniva approvato “... *il seguente elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo Comune di Novi Ligure oggetto di consolidamento:*

- a) *NOVISERVIZI srl in liquidazione*
- b) *ACOS spa (consolida i bilanci di ACOS ENERGIA spa; ACOSI' srl; GESTIONE ACQUA spa; AQUARIUM s.s.d.p.a.; ACOS AMBIENTE srl; GESTIONE AMBIENTE spa; RETI srl);*
- c) *CIT spa;*
- d) *SRT spa;*
- e) *AMIAS srl*
- f) *CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese*
- g) *CSP - Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona*
- h) *Fondazione Teatro Marengo*

*dando atto che vengono escluse dall'area di consolidamento le società incluse nel bilancio consolidato di ACOS spa e, per irrilevanza, l'ISRAL, il quale presenta un bilancio finanziario con incidenza complessiva inferiore al 3% rispetto alla posizione finanziaria del Comune”.*

Nella Relazione sulla gestione viene inoltre precisato ... “*che le partecipazioni in FOR.AL scarl, ALEXALA AGENZIA TURISTICA LOCALE scarl ENERGIA E TERRITORIO spa, CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI spa, RES TIPICA INCOMUNE scarl non*

<sup>(37)</sup> Ad oggetto “Bilancio consolidato – Aggiornamento elenco Enti e Società appartenenti al Gruppo Comune ed elenco Enti e Società rientranti nell'area del consolidamento”.

*rientrano nel gruppo amministrazione pubblica in quanto mancanti dei requisiti di cui al paragrafo 2 punto 3.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”<sup>(38)</sup>.*

Lo stesso perimetro di consolidamento è stato variato, in riferimento al 2019, con la deliberazione G.C. n. 14 del 30.01.2020, con la quale viene approvato “... *il seguente elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo Comune di Novi Ligure oggetto di consolidamento:*

- a) ACOS spa;*
- b) ACOS ENERGIA spa;*
- c) ACOSI' srl;*
- d) GESTIONE ACQUA spa;*
- e) ANEMOS ssdlr.;*
- f) RETI srl;*
- g) GESTIONE AMBIENTE spa;*
- h) CIT spa;*
- i) SRT spa;*
- j) AMIAS srl;*
- k) CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese;*
- l) ISRAL - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria;*
- m) CSP - Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona;*
- n) Fondazione Teatro Marengo”*

*dando atto che vengono escluse dall'area di consolidamento le società incluse nel bilancio consolidato di ACOS spa e, per irrilevanza, l'ISRAL, il quale presenta un bilancio finanziario con incidenza complessiva inferiore al 3% rispetto alla posizione finanziaria del Comune”.*

Per il 2020 il perimetro di consolidamento è stato poi analogamente definito dalla deliberazione G.C. n. 210 del 30.12.2020, eppoi dalla deliberazioni G.C. n. 248 del 30.12.2021 (per il 2021) e dalla deliberazione del Commissario straordinario n. 148 del 22.12.2022 (per il 2022).

Nella tabella n. 11, riportata di seguito, vengono sinteticamente richiamati il Risultato di esercizio ed il Patrimonio netto consolidati.

**Tabella n. 11**

**BILANCIO CONSOLIDATO – RISULTATI DELL'ESERCIZIO E PATRIMONIO NETTO – 2018–2022**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Risultato di esercizio<sup>(39)</sup></b>	10.448.932	10.615.513	12.182.794	5.409.799	5.483.296
<b>Patrimonio netto<sup>(40)</sup></b>	155.342.707	147.655.689	159.558.997	162.386.792	171.813.412

Fonte: Bilancio consolidato - vari anni

<sup>(38)</sup> “*le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società”.*

<sup>(39)</sup> Comprensivo della quota di pertinenza di terzi.

<sup>(40)</sup> Comprensivo della quota di pertinenza di terzi.

Ancorché influiscano sul conto economico e sullo stato patrimoniale gli ammortamenti, non applicati nel bilancio della Capogruppo (Comune di NOVI LIGURE) ma invece applicati figurativamente nel bilancio consolidato, in nessun esercizio del quinquennio 2018-2022 si sono registrati risultati di esercizio negativi.

Dopo aver interloquito direttamente con il dirigente preposto al Settore finanziario sulla più corretta interpretazione dei saldi riportati in tabella, non è stato ritenuto proficuo operare ulteriori approfondimenti in ordine al bilancio consolidato, atteso il suo apporto informativo obiettivamente limitato nel caso di specie.

Con lo stesso dirigente è stata poi effettuata una sintetica interlocuzione in ordine a come tale adempimento viene vissuto dall'ente locale, ed in particolare se il bilancio consolidato venga visto come un documento contenente degli utili apporti informativi o, piuttosto, un mero adempimento burocratico, come pare scorgersi nella maggioranza degli enti locali.

In proposito il dirigente ha riferito di ritenerlo utile, se non altro perché la redazione del bilancio consolidato costituisce una propizia occasione per fare il punto sulle società partecipate, necessità che altrimenti non conoscerebbe altre "occasioni".

In effetti l'occasione per fare il punto sulle società partecipate dovrebbe essere costituita, in *primis*, dalla ricognizione periodica delle stesse di cui all'art. 20 del TUSP. Il fatto che tale adempimento non venga vissuto (dal Settore finanziario) come occasione per fare il punto sulle partecipate è da ritenersi che consegua alla eccessiva parcellizzazione che consegue ad un assetto organizzativo non adeguato. Il punto è che la ricognizione periodica, essendo di competenza della Segreteria generale, è un adempimento che non interessa il Servizio finanziario. Il Bilancio consolidato, di converso, finisce con l'essere di interesse solo per il Servizio finanziario.

Quanto al contenuto del Bilancio consolidato, in precedenza si è già fatto cenno al fatto che lo stesso non può non essere condizionato dalla omessa sistemazione dei debiti/crediti reciproci fra il Comune di NOVI LIGURE e le sue società partecipate.

## **CAPITOLO II – ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

### **2.1 Attuazione delle misure previste per l'anticorruzione e la trasparenza**

Alla Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale del Comune di NOVI LIGURE – Sezione di primo livello “*Altri contenuti*” – Sezione di secondo livello “*Prevenzione della Corruzione*” – Sezione di terzo livello “*Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza*” – è indicato che attualmente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il dott. Pier Giorgio CABELLA – Segretario generale del Comune di NOVI LIGURE (dal 2019), ai sensi della legge 6.11.2012, n. 190, e del d.lgs. 14.03.2013, n. 33. Tale circostanza deriva dalla nomina disposta con decreto n. 17 del 30.12.2019 del Sindaco *pro-tempore* di NOVI LIGURE (Gian Paolo CABELLA), poi confermata dall'attuale Sindaco di NOVI LIGURE (Rocchino MULIERE) con proprio decreto n. 10 del 3.08.2023.

In precedenza, le funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza erano state svolte:

- dal precedente Segretario generale dott. Angelo LO DESTRO, chiamato a quella specifica funzione con decreto dell'allora Sindaco (Lorenzo ROBBIANO) n. 5 del 27.08.2013 (Responsabile della prevenzione della corruzione)
- dalla dirigente / Vicesegretario generale dott.ssa Roberta NOBILE, chiamata a quella funzione con decreto dello stesso Sindaco n. 3 del 18.04.2013 (Responsabile della trasparenza).

In riferimento al periodo più recente, il Sindaco / Commissario Straordinario del Comune di NOVI LIGURE ha adottato i Piani triennali di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità con i seguenti provvedimenti reperibili alla stessa Sezione di primo livello “*Altri contenuti*” e Sezione di secondo livello “*Prevenzione della Corruzione*”:

2023-2025	approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) effettuata con deliberazione Commissariale n. 86 del 4.04.2023;
2022-2024	deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 28.04.2022;
2021-2023	deliberazione G.C. n. 45 del 1.04.2021;
2020-2022	deliberazione G.C. n. 12 del 30.01.2020, preceduta dalla deliberazione G.C. n. 11 in pari data <sup>(41)</sup> ;
2019-2021	deliberazione G.C. n. 8 del 16.01.2019.

La verifica dell'efficace attuazione dei piani triennali e della loro idoneità è contenuta nelle relazioni annuali redatte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e pubblicate sul sito *web* istituzionale del Comune di NOVI LIGURE alla medesima Sezione Amministrazione trasparente – Sezione di terzo livello “*Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*”. Sono ivi rintracciabili le relazioni relative alle annualità dal 2014 al 2023 comprese. Una sommaria lettura della suddetta documentazione non ha evidenziato palesi anomalie, e conseguentemente non è stato ritenuto proficuo operare ulteriori approfondimenti.

---

<sup>(41)</sup> Ad oggetto “D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N.97 - DETERMINAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020/2022”.



\*\*\*\*\*

In relazione agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14.03.2013, n. 33, va evidenziato, preliminarmente, che la Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale appare a prima vista organizzata e piuttosto ricca di documentazione.

Utilizzando come strumento di lavoro lo schema dettagliato predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con i vari adempimenti posti in carico alle Pubbliche Amministrazioni ed i relativi riferimenti normativi, in sede di verifica sono state esaminate sommariamente alcune sottosezioni individuate in concomitanza con materie già oggetto di analisi.

In esito al suddetto sommario esame sono emerse le criticità riportate sinteticamente di seguito:

- alla Sezione di primo livello “Bilanci” – Sezione di secondo livello “*Bilancio preventivo e consuntivo*” – per quanto riguarda i bilanci consuntivi (rendiconti) non risultano (risultavano) pubblicati, in relazione a tutte le ultime cinque annualità (2018-2022), i documenti contabili denominati “Conto del bilancio”. In sostanza, quindi, sono stati pubblicati solo gli allegati al bilancio, ma non il bilancio vero e proprio. Tale circostanza è stata fatta immediatamente presente al dirigente preposto al 1° Settore, il quale, fatte le opportune verifiche, ha concordato sulla omissione rilevata e ha disposto l'immediata pubblicazione dei documenti contabili mancanti;
- alla Sezione di primo livello “Pagamenti dell'amministrazione” – Sezione di secondo livello “*Indicatore di tempestività dei pagamenti*” – risultano pubblicati gli indicatori scaturenti dalla contabilità dell'ente anziché quelli (diversi) calcolati direttamente sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C. / AreaRGS). Nonostante che tale circostanza sia stata fatta rilevare fin dall'avvio delle operazioni di verifica, alla data del 10.03.2024 gli indicatori calcolati dalla PCC / Area RGS non erano ancora stati pubblicati, ed alla Sezione richiamata si trovavano ancora quelli calcolati dal sistema di contabilità dell'ente locale;
- alla Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “*Società partecipate*” – non risultano pubblicati i pregressi provvedimenti di ricognizione periodica delle società partecipate ex art. 20 del d.lgs n. 175/2016, ma solo l'ultimo adottato (deliberazione C.C. n. 41 del 27.12.2023);
- come già detto in precedenza, alla Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “*Società partecipate*” – le schede sintetiche (**All. 1 e 2**) contenenti le informazioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, non risultano aggiornate, in quanto al 20.03.2024 riportano ancora i risultati di esercizio del triennio 2018-2020, mentre l'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione si riferisce al 2021;
- come già detto in precedenza, alla Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “*Rappresentazione grafica*” – il grafico (**All. 3**) di cui all'art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 risulta essere chiaramente non aggiornato, atteso che riporta percentuali di partecipazione in CIT S.p.a. e in CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.a. non più corrispondenti alla partecipazione effettiva;
- come già detto in precedenza, alla Sezione di primo livello “Enti controllati” – Sezione di secondo livello “*Enti di diritto privato controllati*” – la scheda sintetica (**All. 11**) contenente le informazioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, non risulta aggiornata, in

quanto al 20.03.2024 viene riportato come più recente risultato di esercizio il 2019, mentre l'onere complessivo gravante sul bilancio si riferisce al 2021;

- come già detto in precedenza, alla Sezione di primo livello “*Enti controllati*” – Sezione di secondo livello “*Enti pubblici vigilati*” – la scheda sintetica (**All. 15**) contenente le informazioni di cui all’art. 22 del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, non risulta aggiornata, in quanto al 20.03.2024 riportano ancora i risultati di esercizio del triennio 2019-2021, mentre l'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione si riferisce al 2021;
- alla Sezione di primo livello “*Personale*”, Sezione di secondo livello “*OIV*”, l'ultimo provvedimento pubblicato contenente la nomina dei componenti esterni del Nucleo di valutazione ed il compenso loro assegnato si riferisce (alla data del 23.03.2024) al triennio 2019-2021 (deliberazione G.C. n. 21 del 30.01.2019). Alla stessa Sezione è pubblicato il link “*Attestazione Trasparenza OIV - 2023*” sottoscritto dal Segretario generale e da Andrea Antelmi. Di quest'ultimo, tuttavia, non risulta pubblicato – nella specifica Sezione – il nominativo, il *curriculum* ed il compenso, *ex art.* 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 e Par. 14.2, deliberazione CIVIT n. 12/2013.
- alla Sezione di primo livello “*Personale*”, Sezioni di secondo livello “*Tassi di assenza anno corrente*” e “*Tassi di assenza anni precedenti*”, gli ultimi dati disponibili, richiesti dall’art. 16, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, si riferiscono, alla data del 23.03.2024, all'annualità 2021.
- alla Sezione di primo livello “*Personale*”, Sezioni di secondo livello “*Dotazione organica*”, l'ultimo Conto annuale del personale pubblicato, adempimento richiesto dall’art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, risulta relativo all'esercizio 2020.
- Alla Sezione di primo livello “*Performance*”, Sezione di secondo livello “*Relazione sulla performance*”, gli ultimi dati pubblicati *ex art.* 10, c. 8, d.lgs. n. 33/2013 (Relazione sulla *performance*, Referto del Controllo di Gestione) si riferiscono all'esercizio 2021.

Alla luce delle anomalie a cui si è fatto un breve cenno, è necessario che l'ente adotti gli accorgimenti organizzativi necessari affinché la Sezione Amministrazione trasparente del proprio sito *web* istituzionale venga popolata con la necessaria continuità, assicurando l'aggiornamento di quanto ivi contenuto.

## **CAPITOLO III – RAZIONALIZZAZIONE E CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI**

### **3.1 Le forniture di beni e servizi e gli obblighi di acquisto tramite MePA e Consip**

L'esame concernente la fornitura di beni e servizi ha mirato prioritariamente a verificare il rispetto, da parte dell'Ente, delle norme che impongono il ricorso a strumenti di centralizzazione degli acquisti e, pertanto, sono state acquisite le necessarie informazioni sulle modalità di approvvigionamento di beni e servizi per le seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti *extra* rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa, telefonia mobile, buoni pasto e servizi informatici <sup>(42)</sup>.

È stato quindi richiesto (**All. 4**) all'ente, in proposito, di predisporre una *“12. Relazione illustrativa sugli acquisti operati tramite i canali MePA / CONSIP e/o altre centrali di committenza nel quinquennio 2019-2023, con particolare riferimento alle categorie merceologiche obbligatorie di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 6.7.2012, n. 95 – art. 1, comma 512, legge 28.12.2015, n. 208 (servizi informatici) – art. 1 D.M. MEF 22.12.2015”*.

È stato prodotto, in merito, un prospetto illustrativo (**All. 24**), trasmesso dal Segretario generale in allegato ad una *e-mail* del 22.02.2024. Nella sede di verifica si è poi proceduto a scorrere il suddetto prospetto in contraddittorio con il funzionario che lo aveva predisposto a partire dagli impegni di spesa, ed è emerso che il ricorso alle Convenzioni CONSIP costituisce senz'altro la modalità abituale per l'approvvigionamento delle sopra elencate categorie merceologiche obbligatorie.

Conseguentemente, non è stato ritenuto proficuo operare ulteriori approfondimenti sulle problematiche a cui si è fatto cenno, considerato che la documentazione prodotta è da ritenersi esaustiva in ordine alla necessità di verificare l'ottemperanza agli obblighi richiamati.

---

<sup>(42)</sup> Per tali categorie merceologiche il legislatore nazionale ha introdotto un obbligo di approvvigionamento piuttosto stringente con l'art. 1, comma 7, del d.l. n. 95/2012 per il quale le amministrazioni di cui al cd. elenco ISTAT *“sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati”*. Tale disposizione è stata integrata dall'art. 1, comma 494, l. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016 prevedendosi che *“È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma”*.

### **3.2 Gli obblighi di cui all'art. 37, c. 4, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50**

L'art. 37, comma 4, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50, prevede che, *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 <sup>(43)</sup> e al primo periodo del comma 2 <sup>(44)</sup>, procede secondo una delle seguenti modalità:*

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.*
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”.*

Va poi rammentato che il d.l. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14.06.2019, n. 55, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a) che *“Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:*

*a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le*

---

<sup>(43)</sup> *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.*

*Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”.*

<sup>(44)</sup> *“Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente”.*

*città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia , nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; ...".*

In fase di avvio della verifica amministrativo-contabile di cui si dà conto attraverso il presente referto ispettivo, era stato richiesto (**All. 4**) di produrre la documentazione relativa agli *"15. Adempimenti di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. 18.4.2016, n. 50 – sintetica relazione illustrativa"*.

A riscontro di tale richiesta il Segretario generale con e-mail del 7.03.2024 ha trasmesso *"... gli atti di convenzionamento con la Provincia di Alessandria (e quello di adesione alla piattaforma telematica SINTEL della Regione Lombardia) per lo svolgimento della funzioni di Centrale di Committenza ex articolo 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato 1). Le accludo, pure, obiettivo di PEG (anno 2022) "Studio per la realizzazione di una Centrale Unica di Committenza Comunale" (Allegato 2). E la Relazione all'uopo predisposta dal Dirigente assegnatario dell'obiettivo (Allegato 3). ..."*.

Un sommario esame della documentazione trasmessa, ed in particolare di quella elencata di seguito:

- deliberazione C.C. n. 38 del 5.10.2015 <sup>(45)</sup>;
- deliberazione C.C. n. 9 del 27.02.2017 <sup>(46)</sup>;
- deliberazione C.C. n. 49 del 14.06.2021 <sup>(47)</sup>;
- deliberazione G.C. n. 8 del 12.07.2023 <sup>(48)</sup>;
- piano dettagliato degli obiettivi 2022 <sup>(49)</sup>;

<sup>(45)</sup> Ad oggetto: *"Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Alessandria per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, ex art.1, comma 88, della legge n.56/2014 e art. 33, comma 3 bis del Codice dei contratti"*.

<sup>(46)</sup> Ad oggetto: *"Approvazione nuovo schema di convenzione con la Provincia di Alessandria per lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, ex art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014 e art. 37, comma 4 lett. c del d.lgs. 50/2016"*.

<sup>(47)</sup> Ad oggetto: *"Approvazione nuovo schema di convenzione con la Provincia di Alessandria per svolgimento delle funzioni di centrale di committenza, ex. art. 1, comma 88, della legge n. 56/2014 e art. 37, comma 4 lett. c del d.lgs. 50/2016"*.

<sup>(48)</sup> Ad oggetto: *"Accordo di collaborazione tra Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. (S.C.R. Piemonte S.p.a.) e il Comune di Novi Ligure per la messa a disposizione della piattaforma e-procurement Aria S.p.a. della Regione Lombardia – Approvazione"*.

<sup>(49)</sup> Dove era previsto, fra l'altro, la *"Definizione e sviluppo piano di fattibilità volto alla creazione di una Centrale Unica di Committenza Comunale: il progetto prevede, a partire dall'analisi dell'attuale quadro normativo, la definizione di un possibile percorso di realizzazione di una CUC comunale, tenendo conto e provando a definire in linea di massima:*

- *eventuali costi a carico dell'Ente;*
- *fabbisogno strumentale (...);*
- *fabbisogno personale (...);*
- *tempistiche correlate;*
- *eventuali implementazioni future (ampliamento della CUC Comunale a servizio di altri Enti dell'area territoriale del Novese) e correlate entrate economiche per le prestazioni di servizio rese"*.

— la relazione del 30.12.2022, a firma del dirigente preposto al Settore IV, in ordine al suddetto obiettivo. È stato riferito che non è stato comunque dato ulteriore corso alla prospettata costituzione, da parte del Comune di NOVI LIGURE, di una C.U.C. per il territorio novese;

e le ulteriori informazioni acquisite verbalmente in sede di verifica, sono state ritenute esaustive in ordine alla problematica qui in esame, e conseguentemente non è stato ritenuto proficuo procedere con ulteriori approfondimenti di dettaglio.

## **CAPITOLO IV – TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

### **4.1 Le tempistiche di pagamento dei debiti commerciali**

Prima di analizzare i dati sintetici riguardanti le concrete tempistiche di pagamento dei debiti commerciali presso il Comune di NOVI LIGURE, è da ritenersi utile acquisire un sintetico quadro della dinamica delle disponibilità di cassa negli esercizi più recenti, se non altro considerato che la disponibilità o meno di liquidità potrebbe costituire una delle determinanti principali degli eventuali ritardi. Va sottolineato, peraltro, che una disponibilità di liquidità sufficientemente capiente (anche in termini di eventuale margine di disponibilità sulle anticipazioni di tesoreria *ex art. 222 TUEL*) costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per effettuare tempestivamente i pagamenti. Soprattutto nel passato, in vigenza del superato patto di stabilità interno, infatti, anche gli “spazi finanziari” connessi ai saldi finanziari obiettivo costituivano un vincolo importante alla effettuazione dei pagamenti, a prescindere dalla capienza delle disponibilità.

La tabella riportata di seguito evidenzia che le giacenze di tesoreria al Comune di NOVI LIGURE, ancorché attestata mediamente su volumi non particolarmente significativi per un ente locale con oltre 27000 residenti (27418 al 1.01.2024), hanno fatto registrare comunque un *trend* spiccatamente crescente, con valori che hanno fatto registrare i livelli più elevati (oltre 10,00 mln di euro) a conclusione degli esercizi del triennio 2020-2022. Tali circostanze possono lasciar presumere tempistiche compatibili con le norme di riferimento, almeno considerando che le disponibilità finanziarie appaiono, almeno nella loro consistenza di fine esercizio, sufficientemente capienti.

**Tabella n. 12**  
**GIACENZE DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO – 2014–2023**

2014	2015	2016	2017	2018
2.454.553,65	4.796.982,74	6.375.116,40	5.811.500,82	7.145.148,64
2019	2020	2021	2022	2023
7.061.199,69	11.142.878,38	10.474.982,72	11.246.226,26	7.261.743,83

Fonte: Rendiconti della gestione e Certificati del conto – vari anni

A sostegno di tale considerazione va preso atto che da un sommario esame dei rendiconti di gestione degli esercizi più recenti il Comune di NOVI LIGURE non ha mai fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL (sono pari a zero, infatti, gli accertamenti operati sul titolo 7° in tutti gli esercizi del quinquennio 2018-2022).

Gli enti locali, come tutte le altre Pubbliche amministrazioni tenute al rispetto della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici tempo per tempo vigente, sono tenute a rispettare tempistiche massime di pagamento, e ciò fin dall'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231. In particolare, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento (comma 2), ad eccezione degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni (comma 5).



Il rispetto di queste scadenze è un fattore cruciale per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo.

L'art. 33, comma 1, del d.lgs. 14.03.2013, n. 33, ha disposto che *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi (prestazioni professionali) e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti', nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”*.

Il DPCM 22 settembre 2014 all'articolo 9 aveva disciplinato le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, modalità che dovevano essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale che nel calcolo di quello trimestrale. L'indicatore andava calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Il decreto, poi, chiariva quali fossero le modalità di definizione delle informazioni necessarie per il calcolo dell'indicatore.

La legge 30.12.2018, n. 145, all'art. 1, commi 859 e seguenti, e s.m.i., ha quindi introdotto nuovi indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, e soprattutto ha introdotto forme sanzionatorie (misure di garanzia) per gli enti inadempienti (devono rispettare le misure di garanzia di cui al comma 862 gli enti in contabilità finanziaria, mentre gli enti in contabilità economico – patrimoniale devono rispettare le misure di garanzia previste al comma 864). La legge 30.12.2018, n. 145, infatti, all'art. 1, commi 849 e seg., 859 e seg., 1015 e seg., aveva riformulato un nuovo sistema di incentivi e sanzioni per gli enti locali (in vigore dal 2021), finalizzato ad un sempre più esteso adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231, coinvolgendo anche altri istituti di bilancio (es. il FCDE).

Più recentemente è stata emanata la Circolare del MEF - RGS n. 17 del 7.4.2022, laddove vengono rammentate alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31.12.2009, n. 196, le vigenti disposizioni circa il monitoraggio dei tempi di pagamento. Oltre all'indicatore di annuale di ritardo è rilevante anche l'indicatore di riduzione progressiva del debito pregresso (*stock*).

Ancora più recentemente, poi, è stata emanata – da parte della RGS e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – la Circolare 3.01.2024, n. 1, che fornisce prime indicazioni operative in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. La Circolare è strutturata in tre parti: la prima, relativa alla riforma PNRR 1.11, “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche

amministrazioni e delle autorità sanitarie”, Missione 1, componente 1, riconducibile al primo comma del menzionato articolo; la seconda concernente la valutazione della performance mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell'articolo in esame; la terza parte afferente il sistema di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi della riforma PNRR 1.11 sopra richiamata e relativa al comma 3 del menzionato articolo 4-*bis*.

Gli indicatori sopra richiamati attualmente vengono comunque calcolati direttamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) / Area RGS, e quelli pubblicati alla Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale, invece, sono immediatamente parsi tratti dal sistema di contabilità (in assenza, tuttavia, di eventuali indicazioni dalle quali si potesse dedurre che – per qualche ragione – non erano da ritenersi affidabili quelli calcolati dalla PCC /AreaRGS). Di seguito si riassumono gli indicatori trimestrali e annuali di tempestività dei pagamenti che sono stati rintracciati alla medesima Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale del Comune di NOVI LIGURE.

**Tabella n. 13****INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

I 2017	II 2017	III 2017	IV 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018
39,06	27,47	19,59	n.d.	30,70	20,42	76,79	39,80
I 2019	II 2019	III 2019	IV 2019	I 2020	II 2020	III 2020	IV 2020
20,31	6,84	21,52	39,85	8,69	54,81	53,51	38,74
I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2022	II 2022	III 2022	IV 2022
67,57	5,00	81,37	25,38	25,67	52,10	24,76	131,69
I 2023	II 2023	III 2023	IV 2023				
12,89	-3,89	49,38	50,58				

Fonte: sito *web* istituzionale - Sezione amministrazione trasparente**Tabella n. 14****INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

2018	2019	2020	2021	2022	2023
42,4	23,22	38,67	58,03	59,89	33,44

Fonte: sito *web* istituzionale - Sezione amministrazione trasparente

La lettura degli indicatori contenuti nelle due tabelle sopra riportate evidenzia chiaramente che le tempistiche di pagamento nelle annualità più recenti sarebbero state chiaramente non in linea con le disposizioni di cui all’art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231, atteso che con una sola eccezione (il II trimestre 2023) si sono registrati costantemente ritardi, anche piuttosto significativi. Tali circostanze (con il precipuo fine di individuarne le ragioni) sono state discusse fin dal primo giorno

di verifica con il dirigente del Settore finanziario, il quale ha tuttavia fatto presente che gli indicatori di tempestività di pagamento nel periodo più recente avevano raggiunto livelli soddisfacenti, e comunque in linea con le disposizioni vigenti. È stato fatto presente che le circostanze riferite non corrispondevano affatto ai dati pubblicati. Il dirigente ha quindi riferito – in seconda battuta – che, per errore, erano stati pubblicati i dati tratti dal sistema di contabilità piuttosto che quelli calcolati direttamente sulla PCC / AreaRGS. Successivamente è stata poi prodotta una relazione illustrativa (**All. 25**) sull'attività di bonifica effettuata sui dati presenti sulla PCC / Area RGS, dove, in proposito, è stato riferito che “... a suo tempo si intraprese la prassi (probabilmente per maggiore agibilità pratica e comunque per motivi non ricostruibili oggi) di pubblicare sul Sito istituzionale del Comune nella Sezione Trasparenza i dati ricavati dalla procedura di contabilità APK e non quelli del sito ufficiale RGS. ...”. In data 8.02.2024 è stato quindi richiesto alla funzionaria addetta di effettuare una stampa degli *screenshot* della PCC / AreaRGS (peraltro già trasmessi insieme all'**All. 25**) da cui sono stati tratti i dati riportati di seguito:

**Tabella n. 15****INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

I 2019	II 2019	III 2019	IV 2019	I 2020	II 2020	III 2020	IV 2020
20,35	7,20	21,99	36,69	17,00	54,91	52,41	42,38
I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2022	II 2022	III 2022	IV 2022
79,16	62,92	87,74	25,37	2,07	56,30	22,50	6,28
I 2023	II 2023	III 2023	IV 2023	I 2024			
12,71	-6,48	14,88	-5,04	-4,67			

Fonte: PCC / Area RGS – Consultazione ITP del 8.02.2024

**Tabella n. 16****INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
23,64	41,72	62,22	22,72	4,95	-4,67

Fonte: PCC / Area RGS – Consultazione ITP del 8.02.2024

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riflette quindi ritardi più o meno significativi in tutti gli esercizi del quinquennio 2019-2023, e gli indicatori trimestrali hanno fatto registrare eccezioni a tale dinamica solo nel II e nel IV trimestre del 2023, esercizio nel quale si registra, quantomeno, un miglioramento delle tempistiche registrate in precedenza (ancorché ancora non in linea con il disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231).

**Tabella n. 17****INDICATORE ANNUALE DI RITARDO DEI PAGAMENTI**

2020	2021	2022	2023
39	32	22	-1

Fonte: *screenshot* schermate PCC / Area RGS

L'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti (dato che rileva ai sensi dell'art. 1, c. 859, lett. b), della legge 30.12.2018, n. 145) evidenzia invece un ritardo compreso fra 31 e 60 gg. sia nel 2020 che nel 2021 (che comporta un accantonamento, ai sensi del c. 862 dello stesso articolo, pari al 3% dello stanziamento di spesa per acquisto di beni e servizi) e compreso fra 11 e 30 gg. nel 2022 (che comporta un accantonamento, ai sensi del c. 862 dello stesso articolo, pari al 2% dell'analogo stanziamento di spesa).

Nel 2023, invece, si registra un minimo valore negativo (anticipo) che non comporterebbe l'adozione di misure di garanzia nel bilancio preventivo per il 2024.

In proposito, in sede di verifica è stato richiesto alla funzionaria addetta di produrre, scaricandolo dalla PCC / AreaRGS, il *file excel* contenente tutte le operazioni sottese alla determinazione dell'indicatore di ritardo dei pagamenti 2023. Sono ivi indicati 2268 pagamenti, circostanza che di per sé non consente un'analisi puntuale dei dati ivi contenuti. Va osservato, tuttavia, che risultano comunque numerose le scadenze indicate secondo una tempistica ben superiore ai 30 gg., presumibilmente anche in concomitanza con sospensioni del pagamento relativamente alla necessità di ottenere opportuni chiarimenti.

Anche tenuto conto che l'argomento principale della verifica ispettiva è costituito dalle società partecipate dal Comune di NOVI LIGURE, pare opportuno mettere in evidenza alcuni dati, indicati nello stesso *file*, e relativi a pagamenti operati a beneficio della partecipata Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. (S.R.T. S.p.a.).

**Tabella n. 18**  
**ALCUNI PAGAMENTI OPERATI A FAVORE DI S.R.T. S.p.a. NEL 2023**

importo	data emiss. fattura	data scadenza fattura	pagamento fattura	giorni di ritardo
280.157,57	11.01.2023	31.05.2023 (140 gg.)	16.05.2023	-15
258.092,70	05.05.2023	26.09.2023 (144 gg.)	16.05.2023	-133

Fonte: *file excel* estratto dalla PCC / Area RGS

Dai due pagamenti indicati è chiaro che nel primo caso decorrono 140 gg. dalla emissione della fattura alla data di scadenza, e 144 gg. nel secondo caso. Conseguentemente, atteso che entrambe risultano pagate il 16.05.2023, antecedentemente alle rispettive scadenze, risulta un anticipo di 15 gg. nel primo caso e addirittura di 133 gg. nel secondo.

Anche considerando solo uno dei due pagamenti, una imputazione della scadenza in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 avrebbe l'effetto di rideterminare il tempo medio di ritardo dei pagamenti da -0,72 (arrotondato a -1) rispettivamente a 0,83 o a 0,77 (da arrotondare in entrambi i casi a 1).

Un anticipo di 133 gg. risulta comunque essere obiettivamente privo di ragionevolezza e/o di un qualunque senso logico. L'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 231/2002 prevede che “4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta

giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”, da cui l’evidente impossibilità di pagare con l’anticipo richiamato.

È da ritenersi, conseguentemente, che l’Ente (in particolare il Collegio dei revisori dei conti, anche tenuto conto di quanto indicato nella Circolare n. 1/2024 emanata dalla RGS e dal Dipartimento per la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) debba operare una ricognizione dei pagamenti operati nel corso del 2023, al fine di determinare con caratteri di certezza la eventuale ricorrenza – nel 2023 – delle condizioni di cui all’art. 1, comma 859, della legge 30.12.2018, n. 145, anche considerato l’impatto che da esse deriva sull’esercizio in corso.

Va ancora sottolineato che, in relazione al minimo esempio riportato, trattasi non solo di fatture emesse da una società partecipata dal Comune di NOVI LIGURE, ma di una società in cui risulta che il Comune di NOVI LIGURE sia anche l’azionista di maggior peso. Tale circostanza fa ritenere obiettivamente improbabile la necessità di lunghe sospensioni volte a chiarire i contenuti della fatturazione operata.

Per quanto riguarda lo *stock* di debito commerciale scaduto e non pagato (dato che rileva ai sensi dell’art. 1, c. 859, lett. a), della legge 30.12.2018, n. 145), le stampe degli *screenshot* della PCC / AreaRGS prodotte in sede di verifica evidenziano quanto indicato nella tabella che viene riportata di seguito:

**Tabella n. 19**  
**STOCK DEBITO RESIDUO, SCADUTO E NON PAGATO, AL 31/12**

2020	2021	2022	2023
844.852,41	76.682,48	475.127,43	-1.087,23

Fonte: *screenshot* schermate PCC / Area RGS

Dalla relazione prodotta (**All. 26**) non risulterebbero anomalie in ordine allo *stock*, nel senso che o si registra una riduzione superiore al 10% (2020) o l’ammontare complessivo dello *stock* di debiti scaduti e non pagati è comunque inferiore al 5% delle fatture pervenute.

Secondo quanto riferito verbalmente dal dirigente preposto al 1° Settore la causa delle registrate anomalie nella tempestività dei pagamenti sarebbe da imputare a incongruenze essenzialmente organizzative, anche considerato che il settore finanziario al momento non avrebbe contezza delle fatture pervenute e in riferimento alle quali è comunque iniziato il decorso dei termini di scadenza del pagamento. Il Settore finanziario ne verrebbe a conoscenza solo dopo la liquidazione operata dal Settore di competenza.

In ogni caso ricorrono, in tutto il triennio 2021-2023 le condizioni di cui all’art. 1, c. 859, della legge 30.12.2018, n. 145, e conseguentemente era necessario adottare le misure di garanzia di cui al comma 862 del medesimo articolo. Fin dal primo giorno di verifica era stato richiesto (**All. 4**), sul punto, che venisse prodotta una “21. Sintetica relazione illustrativa in ordine agli eventuali accantonamenti di cui all’art. 1, commi 859 e 862., l. 30.12.2018, n. 145; ...”.

A riscontro della suddetta richiesta è stata prodotta la medesima relazione illustrativa (**All. 26**), da cui risulta che gli importi accantonati sono quelli riportati di seguito:

**Tabella n. 20****ACCANTONAMENTI OPERATI EX ART. 1, C. 862, L. 30.12.2018, N. 145**

	2021	2022	2023
BILANCIO	93.105,53	196.769,53	196.769,53
RENDICONTO	196.769,39	393.538,92	<sup>(50)</sup> 590.308,45

Fonte: **All. 26**

È stato verificato che gli accantonamenti operati a rendiconto (2021 e 2022) sono effettivamente ricompresi nel quadro dell’“Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” che costituisce uno degli allegati al rendiconto.

In ordine ai suddetti accantonamenti, nella relazione illustrativa (**All. 26**) si richiama il c. 863 dello stesso art. 1 della legge 30.12.2018, n. 145, il quale dispone che la base di calcolo su cui determinare il *quantum* delle misure di garanzia “... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e che a tal fine è stata scomputata pure la TARI, anche tenuto conto della deliberazione n. 4 del 2022 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania <sup>(51)</sup>.

Orbene, nella stessa relazione illustrativa (**All. 26**) è stata riportata anche una tabella (Tab. 2) con la quantificazione degli accantonamenti che sarebbero stato necessario operare sia nel bilancio di previsione che a rendiconto.

I dati sintetici e delle relative elaborazioni vengono riportati di seguito:

**Tabella n. 21****ACCANTONAMENTI CALCOLATI EX ART. 1, C. 862 e 863, L. 30.12.2018, N. 145**

	2021	2022	2023
RENDICONTO	200.844,92	467.749,89	da calcolare

Fonte: elaborazioni su **All. 26**

Va quindi preso atto che gli accantonamenti operati dal Comune di NOVI LIGURE, sia in sede di bilancio di previsione (2021) che a rendiconto (2021 e 2022) sono stati parzialmente omessi a seguito della registrazione delle condizioni di cui all’art. 1, c. 859, della legge 30.12.2018, n. 145.

Il comma 863, peraltro, dispone che “*Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi ...*”, ma nel caso di specie – secondo quanto riferito dal dirigente preposto al Settore finanziario – tali adeguamenti sarebbero stati omessi.

Con particolare riferimento alle disposizioni di cui al primo periodo del comma 862: “*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con*

<sup>(50)</sup> In proposito, non essendo ancora disponibile il rendiconto, è stato specificato nell’**All. 26** che trattasi di “*Importo a preconsuntivo: ritardo -I, non sarà necessario nessun accantonamento*”.

<sup>(51)</sup> Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Campania – deliberazione CAMPANIA/2021/PAR del 21.01.2022.



*delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, ...*”, da un sommario esame della Sezione di primo livello “Provvedimenti” della Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale è emerso quanto segue:

- la Giunta comunale ha adottato la deliberazione n. 29 del 25.02.2021, nella quale non si fa alcun riferimento ai ritardi registrati ma, piuttosto, si fa un generico riferimento al fatto che “... *ad oggi permane ancora un importante disallineamento tra le somme certificate dalla PCC e le risultanze della procedura contabile dell’Ente*” per poi giungere a deliberare “1. *Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 2. Di procedere ad ulteriori verifiche ad opera della Sezione Gestione Bilancio al fine di arrivare, nel corso dell’esercizio, ad un accantonamento prudentiale e non sproporzionato del fondo di garanzia debiti commerciali*”.

Si è trattato, in sostanza, di un passaggio meramente formale, con intenti apparentemente dilatori, accompagnati dall’evidente intenzione di limitare gli accantonamenti di legge necessari;

- per quanto riguarda gli adempimenti che dovevano essere adottati entro il 28.02.2022, non è stata reperita alcuna deliberazione. L’adempimento, riferito in sede di verifica al dirigente del Settore finanziario (che non ricopriva l’incarico in quel periodo), sarebbe quindi stato omissso;
- con deliberazione Commissariale n. 44 del 2.03.2023, tenuto conto che “... *essendo quantificati in 27 i giorni di ritardo del pagamento l’ente è tenuto a costituire un Fondo garanzia ... pari al 2% degli stanziamenti previsti nel bilancio 2023/2025 annualità 2023 per l’acquisti di beni e servizi; ...*” si quantificava in euro 160.937,04 il Fondo di garanzia dei debiti commerciali,
- anche la deliberazione che doveva essere adottata entro il 28.02.2024 è stata omessa. Tale circostanza è stata confermata verbalmente dal dirigente del Settore finanziario il 28.03.2024.

All’inizio della verifica di cui si dà conto attraverso il presente referto ispettivo, con il fine di analizzare il concreto operare dell’Ente in ordine alle più recenti tempistiche di effettuazione dei pagamenti relativi ai debiti commerciali, era stata richiesta (**All. 4**) anche la seguente documentazione oltre agli indicatori di tempestività annuali e trimestrali, allo *stock* di debito scaduto e una relazione illustrativa degli eventuali accantonamenti appena richiamati:

- ✓ “19. *Prospetto/elenco degli interessi moratori eventualmente pagati nel quinquennio 2019-2023 conseguentemente a ritardi registrati nelle operazioni di pagamento;*
- ✓ 20. *Prospetto con i dati relativi ai primi 30 mandati di pagamento pagati dal 1.01.2024 a fronte di fattura, recante gli estremi della fattura pagata, data di protocollazione e termine di pagamento pattuito (se diverso da quello di legge); ...*



- ✓ 22. *Documentazione dimostrativa dell'inserimento di obiettivi, ai dirigenti responsabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 4-bis del d.l. 24.02.2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.04.2013, n. 41 (Circolare RGS n. 1/2024).".*

La lettura della documentazione prodotta ha evidenziato quanto segue:

- ✓ in ordine agli interessi moratori (punto 19. della richiesta documentale), con *e-mail* del 22.02.2024 è stata prodotta una breve relazione illustrativa (**Ail. 27**) da cui risulta che gli interessi moratori pagati nel quinquennio 2019-2023 sono stati tutto sommato marginali. Va tuttavia osservato, in proposito almeno quanto segue:

— nelle premesse della relazione illustrativa (**Ail. 27**) viene indicato che *“Come evidenziato nella risposta ai punti 14-15, la Ragioneria non gestisce direttamente le fatture in arrivo all'Ente in quanto sono contabilizzate dagli Uffici a cui pervengono. Non ha inoltre un dato contabile degli eventuali interessi moratori pagati nel quinquennio 2019-2023, in quanto nel bilancio di previsione non sono previsti appositi stanziamenti di spesa per il pagamento di tali tipologie. Per poter avere contezza di tali importi è stato necessario richiedere che gli Uffici controllassero le proprie fatture, attività che necessita di un certo lasso di tempo e ha comportato il prolungarsi dei tempi di risposta. ...”*.

In effetti, considerare che ci è voluto oltre un mese (la richiesta era stata tramessa il 16.01.2024) per ottenere un dato di per sé piuttosto banale, dimostra che i “tempi di reazione” sono stati obiettivamente lenti (per le ragioni spiegate), ma ciò consente di dedurre che trattasi palesemente di un fenomeno non monitorato, circostanza che assume una certa gravità in un ente locale caratterizzato costantemente, da diversi anni, da ritardi nelle tempistiche di pagamento.

- ✓ per quanto riguarda i primi 30 mandati di pagamento a fronte di fattura adottati nel 2024 (punto 20. della richiesta documentale), il prospetto prodotto (**Ail. 28**) evidenzia piuttosto chiaramente che i pagamenti mediamente sono stati tempestivi, circostanza che conferma il dato medio negativo (anticipo rispetto al termine di legge) già riportato nella tabella n. 15 sopra riportata. Va tuttavia osservato che non sono pochi i casi in cui, nel prospetto (**Ail. 28**), viene indicata una data di scadenza significativamente superiore al termine di 30 gg., circostanza che tuttavia non indica che ciò corrisponda alle scadenze indicate sulla PCC / AreaRGS. In merito va solamente rammentato che la sospensione dei termini di scadenza potrà essere operata solo in riferimento alle tipologie previste, e che eventuali fatturazioni oltre il termine di 30 gg. dovranno essere limitate alle situazioni previste dal comma 4 dell'art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
- ✓ in merito agli adempimenti di cui all'art. 4-bis, comma 2 <sup>(52)</sup>, del d.l. 24.02.2023, n. 13,

---

<sup>(52)</sup> “2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione

(punto 22. della richiesta documentale), in data 16.02.2024 il Segretario generale ha trasmesso la deliberazione G.C. n. 159 del 20.12.2023 <sup>(53)</sup> (**All. 29**) con la quale è stato disposto

*“1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.  
2. Di approvare le modifiche, come dettagliate in premessa, alla Sezione 2.2 “Performance” ed alla Sezione 3.3 “Piano del Fabbisogno del Personale” del P.I.A.O. 2023/2025 come indicato nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 3. ...”.*

È stato prodotto, insieme alla deliberazione, il prospetto “PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2023 - GRIGLIA DI PONDERAZIONE” che costituirebbe allegato alla deliberazione.

Va osservato, in riferimento alla suddetta deliberazione, almeno quanto segue:

- sia nelle premesse del deliberato, ma anche nello stesso deliberato, non si rintraccia alcun riferimento alle disposizioni di cui all’art. 4-bis, comma 2, del d.l. 24.02.2023, n. 13;
- la deliberazione (**All. 29**) è stata pubblicata, come risulta in calce alla stessa, dal 12.02.2024 al 27.02.2024, quindi ben oltre il termine dell’esercizio nel quale è stata adottata. Va comunque preso atto che nel deliberato viene disposto che *“... alla luce dell'estrema urgenza di dare esecuzione alle determinazioni adottate, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 - ultimo comma - T.U. n.267/2000”*. Il Segretario generale ha comunque riferito che i dirigenti interessati sono stati resi edotti tempestivamente della deliberazione adottata dalla Giunta comunale.
- solo in calce al prospetto “2.2.4 – PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI 2023 – GRIGLIA PONDERAZIONE” è stata inserita la seguente dicitura: *“DL 13/2023: L'indennità di risultato spettante a ciascun dirigente sarà parametrata per il 30% al rispetto del disposto di cui all'art. 4bis recante "disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni", che indica come unico riferimento ufficiale il dato estratto al 31 dicembre 2023 dalla piattaforma RGS”*. Trattasi di un mero richiamo normativo più che l’attribuzione di un obiettivo richiesto dalla stessa norma, che ragionevolmente avrebbe dovuto essere diversamente articolato visto che le tempistiche di pagamento conseguono a responsabilità diffuse ma diverse.
- atteso che l’indicatore annuale di ritardo dei pagamenti tratto dalla Piattaforma PCC / AreaRGS indica per il 2023 un anticipo pari a 1 gg. (trattasi dell’indicatore rilevante ex art. 4-bis, comma 2, del d.l. 24.02.2023), la genericità dell’obiettivo attribuito con deliberazione G.C. n. 159 del 20.12.2023 (**All. 29**) fa ritenere che la retribuzione di risultato da corrispondere teoricamente a tutto il personale con qualifica dirigenziale (compreso il Segretario generale, atteso che la retribuzione di risultato allo stesso corrisposta è parametrata ai medesimi obiettivi dei dirigenti), non andrebbe

---

*telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”.*

<sup>(53)</sup> Ad oggetto: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per gli anni 2023/2025 - Seconda modifica sezione performance e prima modifica sezione fabbisogno del personale”.*

comunque decurtata – fatta salva la valutazione degli altri obiettivi attribuiti – in misura almeno pari al 30%.

Le suddette circostanze andranno tuttavia verificate alla luce di quanto asserito in precedenza, con particolare riferimento ad una effettiva sussistenza di un indicatore di ritardo negativo, che risulta carente.

- è senz'altro necessario che per l'anno in corso (2024) l'obiettivo venga opportunamente articolato, in *primis* con l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo primario: pagare i fornitori con tempistiche in linea con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
- il suddetto allegato alla deliberazione G.C. n. 159 del 20.12.2023 non risultava ancora pubblicato (alla data del 11.03.2024) alla Sezione Amministrazione trasparente del sito *web* istituzionale – Sezione di primo livello “Provvedimenti” – Sezione di secondo livello “Provvedimenti organi indirizzo politico”.

\*\*\*\*\*

Stante la situazione sopra descritta in ordine alla tempestività dei pagamenti, risulta in ogni caso necessario che l'Ente adotti, in tempi brevi, i provvedimenti organizzativi necessari a rimuovere la problematica in esame, atteso che la capienza delle necessarie risorse finanziarie rende la problematica conseguente solo ad un *deficit* dell'assetto organizzativo.

Anche alla luce delle opzioni organizzative adottate in Enti locali che hanno raggiunto tempistiche di pagamento ottimali, può essere opportuno consigliare l'adozione dei provvedimenti organizzativi elencati di seguito, a mero titolo di esempio:

- adozione di un codice di fatturazione unico;
- fare in modo che il Settore finanziario abbia un collegamento diretto con lo SDI, e che sia lo stesso Settore a “smistare” le fatture in attesa di liquidazione, così che possa monitorare, e nel caso sollecitare, gli adempimenti di competenza da parte degli Uffici di merito.

Risulta, peraltro, che alcune delle suddette soluzioni organizzative fossero già state avanzate dal Settore finanziario (**Al. 25**).

Ovviamente al Comune di NOVI LIGURE è riservata la più ampia autonomia in ordine alla individuazione dei provvedimenti organizzativi che si riterranno più opportuni per risolvere la problematica. Gli accorgimenti appena elencati sono solo degli esempi, come detto adottati da enti che hanno comunque raggiunto tempistiche ottimali.

Deve infine essere osservato che la mancata adozione dei provvedimenti organizzativi volti a risolvere le problematiche a cui si è fatto cenno in questo capitolo può essere produttiva anche di un danno per l'Erario (ad esempio in termini di interessi corrisposti sui mutui accesi).

In precedenza, si è fatto cenno al fatto che nel 2023, in riferimento al rendiconto di gestione per l'esercizio 2022, il Comune di NOVI LIGURE ha accantonato, *ex art. 1, comma 862, della legge 30.12.2018, n. 145*, l'importo di euro 393.538,92.

Nello stesso esercizio 2023, tuttavia, è stato accertato un mutuo per 670.000,00 euro.

Si può quindi ritenere che il Comune di NOVI LIGURE avrebbe potuto ovviare (in gran parte) all'accensione dello stesso mutuo, nel caso in cui avesse posto tempestivamente le basi (organizzative) per risolvere i ritardi nei pagamenti e quindi senza dover operare i relativi accantonamenti.

Tale circostanza avrebbe determinato – *ceteris paribus* – un significativo risparmio in termini di interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

\*\*\*\*\*

Roma, 30 maggio 2024

Il dirigente S.I.Fi.P.  
(Roberto Forneris)



**ELENCO DEGLI ALLEGATI**

<b>Numero</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	Prospetto relativo alle “Società a Partecipazione Diretta” pubblicato alla Sezione Amministrazione trasparente del sito <i>web</i> istituzionale.
<b>2</b>	Prospetto relativo alle “Società a Partecipazione Indiretta” pubblicato alla Sezione Amministrazione trasparente del sito <i>web</i> istituzionale.
<b>3</b>	Rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie dirette ed indiretta pubblicata alla Sezione Amministrazione trasparente del sito <i>web</i> istituzionale.
<b>4</b>	Nota ad oggetto “verifica amministrativo-contabile – richiesta di documentazione n. 1” trasmessa al Comune di NOVI LIGURE in data 16.01.2024.
<b>5</b>	Deliberazione C.C. n. 37 del 3.05.2021.
<b>6</b>	Parere del Collegio dei revisori dei conti del 30.04.2021.
<b>7</b>	Parere del Segretario Generale in ordine alla deliberazione C.C. n. 37 del 3.05.2021.
<b>8</b>	Parere del Dirigente del Servizio finanziario del 30.04.2021.
<b>9</b>	Nota dell’Assessore alle finanze – partecipate – personale del 3.05.2021.
<b>10</b>	Dichiarazione dell’Assessore alle finanze – partecipate – personale del 26.07.2021.
<b>11</b>	Prospetto relativo agli “Enti di Diritto Privato Controllati” pubblicato alla Sezione Amministrazione trasparente del sito <i>web</i> istituzionale.
<b>12</b>	Nota dell’Assessore alle finanze – partecipate – personale del 18.09.2021 indirizzata all’organo di amministrazione della Fondazione Teatro Marengo.
<b>13</b>	Determinazione n. 27/203 del 09.03.2006.
<b>14</b>	Determinazione n. 110/376 del 23.04.2021.
<b>15</b>	Prospetto relativo agli “Enti Pubblici Vigilati” pubblicato alla Sezione Amministrazione trasparente del sito <i>web</i> istituzionale.
<b>16</b>	Prospetto, prodotto in sede di verifica, contenente elementi informativi in ordine all’adeguamento alle disposizioni del TUSP da parte dei soggetti partecipati.
<b>17</b>	“Regolamento per il controllo delle società partecipate” adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 27.04.2021.
<b>18</b>	Nota, prodotta in sede di verifica, in riferimento agli adempimenti di cui all’art. 11, c. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011.
<b>19</b>	Prospetto, prodotto in sede di verifica, ad oggetto “Schede asseverate individuate in archivio”.
<b>20</b>	Stralci delle Relazioni dell’organo di revisione sulle proposte di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto (2018-2022).
<b>21</b>	Nota, prodotta in sede di verifica, in riferimento agli adempimenti di cui

	all'art. 21, c. 1, d.lgs. 19.8.2016, n. 175.
<b>22</b>	“Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione” – 2018–2022.
<b>23</b>	Prospetto, prodotto in sede di verifica, contenente gli emolumenti corrisposti ai componenti dell'organo di amministrazione delle società partecipate.
<b>24</b>	Prospetto, prodotto in sede di verifica, contenente elementi informativi in ordine agli obblighi di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 6.7.2012, n. 95; art. 1, comma 512, legge 28.12.2015, n. 208 (servizi informatici); art. 1 D.M. MEF 22.12.2015.
<b>25</b>	Nota, prodotta in sede di verifica, contenente elementi informativi in ordine all'attività di bonifica dei dati sulla Piattaforma Crediti Commerciali / Area RGS.
<b>26</b>	Nota, prodotta in sede di verifica, contenente elementi informativi in ordine agli adempimenti di cui all'art. 1, c. 859 e 862, legge 30.12.2018, n. 145.
<b>27</b>	Nota, prodotta in sede di verifica, contenente elementi informativi in ordine agli interessi moratori pagati a seguito di ritardati pagamenti ai fornitori.
<b>28</b>	Nota, prodotta in sede di verifica, contenente elementi informativi in ordine ai primi 30 mandati di pagamento pagati dal 1.01.2024 a fronte di fattura.
<b>29</b>	Deliberazione G.C. n. 159 del 20.12.2023.

**ELENCO DELLE TABELLE**

<b>Numero</b>	<b>Descrizione</b>
<b>1</b>	SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE – 1.01.2024.
<b>2</b>	FATTURATO AMIAS S.r.l. – 2014–2022.
<b>3</b>	FATTURATO ALEXALA S.c.a.r.l. – 2014–2022.
<b>4</b>	RISULTATI DI ESERCIZIO CENTRALE DEL LATTE ALLESSANDRIA E ASTI S.p.a.
<b>5</b>	SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE – 1.01.2024.
<b>6</b>	RISULTATI DI ESERCIZIO AQUARIUM S.s.d.p.a. / ANEMOS S.s.d.r.l.
<b>7</b>	FATTURATO ANEMOS S.s.d.r.l.
<b>8</b>	RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE DETENUTE AL 1.01.2024.
<b>9</b>	ACCERTAMENTI TITOLO 3° - REDDITI DA CAPITALE (3.0400).
<b>10</b>	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE IN CONTROLLO PUBBLICO.
<b>11</b>	BILANCIO CONSOLIDATO – RISULTATI DELL'ESERCIZIO E PATRIMONIO NETTO – 2018–2022.
<b>12</b>	GIACENZE DI CASSA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO – 2014–2023.
<b>13</b>	INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI. (dati pubblicati)
<b>14</b>	INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI. (dati pubblicati)
<b>15</b>	INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI. (PCC/AreaRGS)
<b>16</b>	INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI. ( PCC/AreaRGS)
<b>17</b>	INDICATORE ANNUALE DI RITARDO DEI PAGAMENTI.
<b>18</b>	ALCUNI PAGAMENTI OPERATI A FAVORE DI S.R.T. S.p.a. NEL 2023.
<b>19</b>	<i>STOCK</i> DEBITO RESIDUO, SCADUTO E NON PAGATO, AL 31/12.
<b>20</b>	ACCANTONAMENTI OPERATI <i>EX</i> ART. 1, C. 862, L. 30.12.2018, N. 145.
<b>21</b>	ACCANTONAMENTI CALCOLATI <i>EX</i> ART. 1, C. 862 e 863, L. 30.12.2018, N. 145.